

## Rassegna del 13/07/2009

...	Sole 24 Ore	In rete poche tracce delle buste paga dei dirigenti pubblici - Offline le buste paga dei dirigenti	Trovati Gianni	1
...	Corriere della Sera	Montalto: 250 euro a italiano - La centrale (fallita) di Montalto è costata 250 euro a ogni italiano	Rizzo Sergio	3
...	Corriere della Sera Economia	Quanto costa l'etica in azienda	Trovato Isidoro	6
...	Corriere della Sera Economia	Il Brambilla - Giusta intuizione rovinata dalla burocrazia	Morganti Franco	7
...	Corriere della Sera Economia	"Ogni anno dobbiamo adeguare il sistema"	Desiderato Gisella	8
...	Corriere della Sera Economia	"Mai problemi con gli appalti"	Millucci Barbara	9
...	Corriere della Sera Economia	"Meriteremmo un premio legalità"	Avitabile Michele	10
...	Corriere della Sera Economia	Pensioni di scorta al primo tagliando	Bagnoli Roberto_E.	11
...	Corriere della Sera Economia	I fondi sorridono a postini e commessi	Bagnoli Roberto_E.	13
...	Corriere della Sera Economia	Bastano tre leve per sollevare il futuro	cesari Riccardo	15
...	Italia Oggi Sette	Check previdenziale prima dello start	...	16
POLITICA ECONOMICA	Giorno - Carlino - Nazione	I precari sognano il talent show - Generazione di precari. I giovani sognano il talent show "Solo così troveremo lavoro"	Farruggia Alessandro	18
...	Repubblica	Così l'Italia è scesa dall'aereo - Aeroporti italiani, la grande fuga. La crisi riporta a terra i viaggiatori	Parente Giovanni	20
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	Borsa, i leader anti-crisi - Borse, nove leader a prova di crisi	Marvelli Giuditta - Barbì Adriano	23
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	Wall Street teme la cabala del lavoro	Cometto Maria_Teresa	26
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	Intervista a Giorgio Girelli - "E io metto in azione un quarto del portafoglio"	M.Sab.	28
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	I segreti dei campioni d'Europa	Sabella Marco	29
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	Intervista a Michael Mauboussin - "I listini? Preparano la rivincita"	M.T.C.	31
...	Corriere della Sera Economia	Gestori, maturità con poche sufficienze	Monti Francesca	32
MINISTERO	Stampa	Zero rendimenti. Ma la corsa ai Bot non si ferma più	Fornovo Luca	34
...	Corriere della Sera Economia	La mano visibile di Catricalà su Intesa	Bocconi Sergio	35
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	Il capitale di Pechino? Lo spende un italiano	Cavalera Fabio	36
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	Al test Consob. La Borsa di Capuano - La spina di Cardia, Milano periferia della City	Puato Alessandra	37
...	Corriere della Sera	Alitalia, duello tra Fantozzi e Cai	R.F.	39
POLITICA ECONOMICA	Corriere della Sera Economia	"Wall Street chiuderà bene l'anno, ma gli Emergenti faranno di più"	G.Mar.	40
POLITICA ECONOMICA	Sole 24 Ore	Correzione estiva in Borsa dopo il rally di primavera	Ronchetti Alberto	41

POLITICA ECONOMICA	Sole 24 Ore	I rischi maggiori concentrati nell'Est Europa	...	43
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	Pagamenti a rate raddoppiati in 5 mesi - Cartelle fiscali a rate. In soli cinque mesi richieste al raddoppio	Mobili Marco - Trovati Gianni	44
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	Altre dilazioni solo a chi paga con regolarità	Nocera Carlo	46
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	Studi evoluti con costi ad hoc	Pegorin Lorenzo	47
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	Compilare il quadro "X" richiede massima allerta	Cannaroli Simone - Viselli Manuela	49
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	Spinti alla non congruità dalle spese capitalizzate	Ranocchi Gian_Paolo - Valcarenghi Giovanni	51
POLITICHE FISCALI	Corriere della Sera Economia	Modello Unico: il nuovo appello del Fisco - Il Fisco è pronto per l'ultimo appello	Longostrevi Poggi Stefano	52
POLITICHE FISCALI	Italia Oggi Sette	Debutta la comunicazione unica	Cirioli Daniele	54
POLITICHE FISCALI	Italia Oggi Sette	Minimi, una scelta ponderata	Campanari Francesco	56
POLITICHE FISCALI	Corriere della Sera	Artigiani di Milano in rivolta - Studi di settore e artigiani, la protesta di Milano	Chiesa Fausta - Querzé Rita	59
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore	Tribunale del Fisco di nuovo in difficoltà per le liti arretrate - Più arretrato in commissione	Mobili Marco	61
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore	Intervista a Daniela Gobbi - "Competenze ampie per i giudici del fisco"	M.Mo.	63
MINISTERO	Sole 24 Ore	Cause milionarie? Sentenze pagate sempre a cottimo	Falcone Francesco - Iorio Antonio	64
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Contribuenti con armi spuntate	Falcone Francesco - Iorio Antonio	65
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Commissioni alle prese con il filtro in Cassazione	Sacrestano Alessandro - Villani Maurizio	67
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Giudice fuori rotta se perde la bussola della sola verifica	Basilavecchia Massimo	68
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Rebus-tempi sulla cartella	Iorio Antonio - Falcone Francesco	69
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Se l'importo è alto ci vuole un tecnico	...	70
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	In caso di nullità cittadini e imprese al bivio del ricorso	...	71
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Un'istanza congela la pretesa	Barusco Sebastiano - Nocera Carlo	73
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Con l'autotutela l'amministrazione ammette le colpe	...	75
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Dopo c'è soltanto il giudice	...	76
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Ritorno in forze del redditometro	Nocera Carlo - Barusco Sebastiano	77
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	L'Anagrafe tributaria fotografa i sospetti	...	80
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Giustificazioni con pezze d'appoggio	...	81
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Gerico da solo non basta	Deotto Dario	82

POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Indicatori di reddito chiamati a supporto dei dati del software	...	84
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Con l'adesione contraddittorio sbilanciato	...	85
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Conti correnti sotto scacco	<i>Falcone Francesco - Iorio Antonio</i>	86
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	La contestazione di importi minimi spinge a "chiudere"	...	88
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Edifici: il valore normale ha un impatto ridotto	<i>Santacroce Benedetto</i>	89
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Per le verifiche in corso si apre la via dell'autotutela	...	91
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	L'abuso del diritto pesa le operazioni	<i>Cepellini Primo - Lugano Roberto</i>	92
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Deduzioni dal reddito ascluse se manca l'economicità	<i>D.D.</i>	94
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	Difesa possibile solo un doppio livello	<i>P.Ce. - R.Lu.</i>	95
POLITICHE FISCALI	Sole 24 dossier	La prova che la società è operativa resta "diabolica"	<i>Deotto Dario</i>	96
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	Integrazione dell'Iva a rate per spingere gli adeguamenti	<i>Gavelli Giorgio</i>	98
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	L'asseverazione certifica la rispondenza alle scritture	...	10 1
POLITICHE FISCALI	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	Nello spazio annotazioni la fuga dalle anomalie	...	10 2
POLITICHE FISCALI	Italia Oggi Sette	Casse, contributi nel quadro RE	<i>Bongi Andrea</i>	10 3
POLITICHE FISCALI	Repubblica	"La mia vita da evasore totale" - "Io, evasore totale"	<i>Mania Roberto</i>	10 6
POLITICHE FISCALI	Repubblica	Intervista a Claudio Pascucci - "Case, auto e stile di vita così scoviamo i fantasmi"	<i>r.ma.</i>	10 9

## In rete poche tracce delle buste paga dei dirigenti pubblici

Le buste paga e i curricula dei dirigenti pubblici restano offline. Sono pochi gli enti che si sono adeguati alla legge del 4 luglio scorso che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di mostrare sul proprio sito istituzionale dati, recapiti professionali e compensi. Comuni e province sarebbero inoltre tenuti a pubblicare e aggiornare periodicamente le tabelle sull'assenteismo dei propri dipendenti.

Le amministrazioni dal canto loro hanno risposto compatte: con il silenzio. ▶ pagina 10

**Pubblica amministrazione.** Solo pochi enti hanno pubblicato compensi e curricula come prescritto dalla nuova legge

# Offline le buste paga dei dirigenti

Mancano all'appello anche i dati sull'assenteismo dei dipendenti

**Gianni Trovati**

☞ Maria Luisa Abbate ha 55 anni, è siciliana ma lavora a Calcinai e a Bientina, due piccoli comuni nel distretto pisano della pelletteria. E, soprattutto, è una mosca bianca. Sul sito dei due Comuni si scopre tutto di lei, dal curriculum (è nata a Modica, si è laureata a Catania ha lavorato in Liguria prima di spostarsi in Toscana, ora sta frequentando un master in Governance politica all'università di Pisa) ai recapiti telefonici (compreso il cellulare di servizio) fino ai compensi: 69.725 lordi euro all'anno per fare il segretario generale in convenzione nei due Comuni.

Il suo non è un caso di esibizionismo professionale. La Abbate segue semplicemente la legge, che dal 4 luglio scorso impone (imporrebbe) a tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito istituzionale dati, recapiti professionali e buste paga di dirigenti e, nel caso di comuni e province, anche quelle dei segretari generali. Si tratta dell'ultima (per ora) ondata di trasparenza imposta agli uffici pubblici da uno dei collegati-sviluppo approvati ultimamente dal Parlamento (è la legge 69/2009), entrato in vigore appunto il 4 luglio scorso.

Oltre alla radiografia profes-

sionale di dirigenti e segretari generali, Comuni e Province sarebbero poi tenuti a pubblicare e aggiornare periodicamente le tabelle sull'assenteismo dei propri dipendenti, che in questo periodo è diventato quasi una (positiva) ossessione normativa. Le amministrazioni locali dal canto loro hanno risposto compatte: con il silenzio.

La funzionaria siculo-toscana, per la verità, non è l'unica in Italia a rispettare la legge. Il suo collega Francesco Maria Nocelli, che nel 2008 a Castelfidardo (Ancona) di euro ne ha guadagnati 109.828, ha fatto lo stesso, e spulciando in rete si trovano scelte analoghe in altri piccoli e piccolissimi enti.

Ma da Milano a Roma, dalla provincia di Torino a quella di Palermo, i grandi enti mancano all'appello. E c'è anche chi, come la provincia di Agrigento, nella rassegna stampa istituzionale informa puntualmente che «a partire dal 4 luglio tutte le pubbliche amministrazioni devono pubblicare...», ma poi evita di farlo.

Il sito istituzionale è generosissimo di grafici sugli organigrammi, ma dei curricula e dei recapiti non c'è traccia. E tanto meno dei compensi: i cyber-cittadini vinti da insaziabile curiosità sulle fortune economiche

del segretario possono al limite compulsare tutti i contratti nazionali di comparto, riportati integralmente sul sito.

Altrove, una prima ricerca dei dati richiesti dalla legge sui siti Internet dei Comuni e delle Province maggiori è destinata quasi sempre all'insuccesso. Solo al Comune di Cesena un link sulla trasparenza porta a una pagina con tutte le informazioni, mentre nel sito del comune di Napoli il dossier sui tassi di assenza è figlio delle varie tappe della cura-Brunetta, visto che le altre informazioni imposte dalla legge sono tranquillamente assenti. E anche tra Regioni e Ministeri le scorribande telematiche di chi si vuole fare i fatti dei dirigenti pubblici sono destinate quasi sempre all'insuccesso. Con poche eccezioni: la Funzione pubblica (noblesse oblige) è prodiga di informazioni fin dalla manovra dell'estate scorsa, e lo stesso accade all'Aran (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma per il resto il silenzio è quasi totale. Segno che la trasparenza, quando mancano i controlli e le sanzioni per chi non si adegua, rischia di essere solo una bella parola d'ordine.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

### LA DISCIPLINA

Dal 4 luglio scorso i siti istituzionali hanno l'obbligo di adeguarsi alle regole sulla trasparenza







Sul Sole 24 Ore dell'8 giugno scorso sono state illustrate nel dettaglio tutte le richieste avanzate dal collegato Sviluppo alle pubbliche amministrazioni. Oltre alla norma relativa a retribuzioni, curricula e recapiti dei dirigenti e sulle assenze del personale, la legge prevede anche l'estensione del diritto di accesso ai documenti, oggi previsto per gli uffici pubblici, anche ai rapporti con le società partecipate, e ha fissato i nuovi tempi massimi per i procedimenti burocratici, che di norma non possono superare i 30 giorni.

#### DIRIGENTI

- Curricula
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono per uso professionale
- Trattamento economico

#### DIPENDENTI

- Tassi di assenza per malattia di tutto il personale, distinto per uffici e aggiornato con regolarità

#### CONSULENZE

- Nome del consulente
- Durata dell'incarico
- Compensi

#### INCARICHI ESTERNI

- Provvedimento dell'incarico
- Ammontare dei compensi
- Nomi dei soggetti che ricevono i compensi

#### SOCIETÀ PARTECIPATE

- Provvedimento ufficiale con cui viene conferito l'incarico
- Ammontare dei compensi collegati alle attività affidate
- Nominativi dei soggetti che ricevono i compensi in relazione al provvedimento dell'incarico

Nucleare e costi

## Montalto: 250 euro a italiano

di SERGIO RIZZO

La centrale di Montalto di Castro è il monumento gigantesco al fallimento della politica energetica italiana costruita sulle ceneri del nucleare.

A PAGINA 19

La storia

Con la decisione di tornare al nucleare, è possibile che venga riattivato il monumento simbolo della sconfitta della politica energetica italiana

# La centrale (fallita) di Montalto è costata 250 euro a ogni italiano

*Spesi 7.000 miliardi di lire. E il nuovo impianto lavora 3.000 ore sulle 8.600 previste*

ROMA — Sprezzanti del ridicolo l'hanno pomposamente battezzata: «Centrale Alessandro Volta». Pensate! Dare il nome dell'inventore della pila, praticamente il padre dell'elettricità, a una centrale che sta quasi sempre spenta. Insomma, una specie di pila esausta.

Benvenuti a Montalto di Castro: monumento gigantesco al fallimento della politica energetica italiana costruita sulle ceneri del nucleare, inutilmente costato almeno 250 euro a ogni italiano, lattanti e vegliardi compresi. E come sempre accade in Italia le responsabilità di un simile disastro si dissolvono in una nebbia impalpabile, dove tutti sono un po' colpevoli, quindi nessuno lo è. I politici della prima Repubblica, quelli della seconda, l'Enel, i petrolieri. Perfino gli ambientalisti che si battevano contro l'energia atomica. La centrale di Montalto di Castro è stata anzi la loro più grande sconfitta. A metà degli anni 80 erano agguerritissimi. Qualche anno prima c'era stato l'incidente di Three Mile Island che aveva dato spunto al famoso film *Sindrome cinese* e il movimento antinucleare si era diffuso in tutta Europa. An-

che se non aveva molta udienza presso i governi.

Per gli oppositori dell'atomo, in Italia, non andava molto meglio. Finché, nella primavera del 1986 a Chernobyl, in Ucraina, si verificò la catastrofe nucleare più grave della storia. E gli eventi precipitarono. Il governo del segretario socialista Bettino Craxi cavalcò immediatamente l'onda antinucleare. Ben presto furono superate anche le resistenze all'interno della Democrazia cristiana e dello stesso Partito comunista. E il referendum del 1987 passò con un consenso mai registrato prima. Di colpo, in Italia, i nuclearisti erano scomparsi.

Era novembre, al governo Craxi era subentrato quello di Giovanni Goria: tutto avvenne con una rapidità impressionante, considerando i tempi geologici delle decisioni italiane. Con un paradosso, che gestire la frase di transizione toccò a un ministro, tra gli altri, Adolfo Battaglia, esponente dell'unico partito, quello repubblicano, che aveva so-

stenuto fino all'ultimo, contro tutti e tutti, la scelta nucleare.

Per prima cosa la chiusura delle centrali in attività. I quesiti referendari non avrebbero in teoria obbligato l'Enel a fermare i reattori. Ma il Psi e la Dc, con l'appoggio del Pci, interpretarono così la volontà politica degli elettori. E fecero spegnere gli interruttori. E i lavori alla centrale di Montalto di Castro, quasi completata, vennero interrotti. A

quel punto cominciò una danza a suon di quattrini. L'Enel e le imprese fornitrici rivendicarono innanzitutto i danni. E pure il pagamento dei pezzi ordinati e non consegnati, come appunto il reattore di Montalto di Castro. Poi la società elettrica, allora guidata da Franco Viezzoli, fece presente che si rischiava il blackout. Bisognava provvedere e il Parlamento, nel quale erano entrati anche gli alfiere del movimento antinucleare, come Gianni Mattioli, non alzò un dito. Non lo alzò

quando le importazioni di elettricità prodotta con il nucleare in Francia esplosero. Ma non le alzò neppure quando si decise di costruire, accanto alla centrale nucleare di Montalto di Castro, già costata 7 mila miliardi di lire e che non fu smantellata perché si sarebbe speso troppo (sic!), un secondo impianto da ben 3.200 Megawatt, a policombustibile. Grande quattro volte di più e con una specie di sberleffo agli ambientalisti costituito da una orrenda ciminiera alta 150 metri che si può ammirare da decine di chilometri. Altri 7 mila miliardi di lire, per una centrale nata già vecchia (non era a ciclo combinato, come quelle che venivano costruite allora in tutto il mondo) e con costi di esercizio insostenibili.

Tanto insostenibili che oggi una



## La scheda

### La centrale

I lavori per la realizzazione della centrale di Montalto di Castro sono costati settemila miliardi di vecchie lire, pari a un contributo pro capite di 250 euro per ogni italiano. I lavori sono stati interrotti nel 1987 dopo il referendum sul nucleare

### Il referendum

I tre quesiti referendari approvati a larga maggioranza in teoria non avrebbero obbligato l'Enel a fermare la costruzione della centrale. Ma dopo Chernobyl il governo bloccò tutto. Al posto dei reattori nucleari venne costruita una centrale termoelettrica, più grande e con una ciminiera alta 150 metri visibile a decine di km di distanza

delle centrali più grandi d'Europa resta accesa soltanto 2 o 3.000 ore l'anno, sulle teoriche 8.600 ore, perché l'energia prodotta lì è troppo

cara. Intanto i privati non se ne stavano con le mani in mano. Molti italiani che avevano votato sì al referendum antinucleare erano stati convinti dalla promessa che si sarebbe abbandonata la strada dell'atomo per quella delle energie rinnovabili. Il governo approvò una delibera, la famosa delibera del Cip 6 che concedeva incentivi profumati ai produttori di elettricità pulita. Soltanto che ci infilarono all'ultimo momento, dopo «energie rinnovabili», le paroline «e assimilate».

Spalancando un'autostrada agli industriali siderurgici ma anche ai petrolieri che intascano migliaia di miliardi di contributi pubblici, bruciando i «Tar»: così si chiamano gli scarti della lavorazione del petrolio. Montedison, Falck, Riva, Moratti, fecero soldi a palate. E le famose energie rinnovabili? Di quelle per vent'anni neanche l'ombra. Nel 2007 l'Italia produceva con il solare un cinquantesimo dell'elettricità prodotta in Germania attraverso il fotovoltaico. In compenso siamo diventati il Paese con il record mondiale del consumo degli inquinanti idrocarburi per la produzione di energia elettrica. Per non parlare dei costi. Quanti italiani dopo aver già sborsato 8 miliardi di euro per pagare all'Enel e ai suoi fornitori i danni dell'uscita dal nucleare, sanno che ancora pagano sulla bolletta elettrica un sovrapprez-

zo destinato a una società pubblica, la Sogin, per lo smaltimento delle vecchie scorie? E che lo pagheranno ancora per una quindicina d'anni nella migliore delle ipotesi? Se la fallimentare operazione di Montal-

### Il referendum del 1987


L'uscita dell'Italia dal nucleare è costata 424 euro pro capite ad ogni cittadino, cioè 25,5 miliardi di euro

to di Castro è costata 250 euro a ogni cittadino italiano, 15 miliardi e mezzo di euro in tutto compresi i maggiori costi del petrolio rispetto a quelli dell'uranio, l'uscita dal nucleare è stata ancora più cara: 424 euro pro capite, cioè 25,5 miliardi di euro.


E con quale risultato? Che siamo il Paese europeo più dipendente dal petrolio e dove l'energia costa più cara, che siamo il fanalino di coda delle energie rinnovabili, che abbiamo il primato delle importazioni e che ora abbiamo deciso di tornare al nucleare, per volontà di alcuni di quei politici che venti anni fa avevano persuaso gli italiani a uscirne. E Montalto? Tranquilli, ci sono buone probabilità che l'atomo torni anche lì. Secondo il presidente di Edf, il partner nucleare dell'Enel, Pierre Gaddonneix, quello è un posto ideale per una centrale nucleare. Come la chiameranno stavolta?

**Sergio Rizzo**

**Dall'alto**  
Una veduta  
complessiva  
della centrale  
«Alessandro  
Volta» di  
Montalto di  
Castro con la  
ciminiera alta  
150 metri e,  
sotto, la sala  
controllo



**Ieri** Sopra i lavori alla vecchia centrale nucleare. A fianco il ministro per lo Sviluppo economico Claudio Scajola



### L'atomo



**Claudio Scajola**  
Il rilancio del nucleare sarà un affare per il Paese e uno ancora più grosso per i territori. Non possiamo farci influenzare dalle paure



**Gestione** Si moltiplicano i corsi di formazione ai dipendenti per prevenire reati


# Quanto costa l'etica in azienda

La crisi spinge le imprese ad adottare il modello della legge 231

Legge 231/01

“ L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ”

“ (...) l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (...) ”



DI ISIDORO TROVATO

All'inizio è stata considerata un peso, un'altra (costosa) incombenza da adempiere anche se facoltativa. Da qualche tempo invece la legge 231 del 2001 sta diventando molto «di moda», non solo tra le multinazionali (che l'hanno già adottata da tempo) ma anche tra piccole e medie imprese.

Il testo normativo varato nel 2001 ha innovato profondamente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il risultato è un impatto potenzialmente forte proprio sulle imprese. La 231 infatti chiede (e non impone) alle aziende di adottare un modello organizzativo di gestione costruito «su misura» per prevenire reati imputabili all'azienda stessa.

«È proprio l'impresa ad assumersi il compito di vigilare che il modello venga applicato e che i dipendenti siano infor-

mati su quale sia il corretto comportamento da tenere» spiega l'avvocato Giorgio Calesella, socio di riferimento di HqI, società che dal 2003 si è specializzata nella consulenza in merito alla 231/01.

La svolta degli ultimi due anni sta tutta nella convenienza che le imprese cominciano a vedere in questa legge: adottare il modello di controllo non è obbligatorio, ma se poi accade

qualcosa che coinvolge l'impresa in un fatto di rilevanza penale commesso da un dipendente, se l'azienda non dimostra di essersi adoperata per controllare un corretto ed etico comportamento dei propri dipendenti, rischia vari tipi di sanzioni.

«A cominciare da una misura preventiva come la sanzione interdittiva temporanea anticipata — aggiunge Calesella

— E non si tratta di una sanzione di poco conto, soprattutto per le aziende che partecipano agli appalti e lavorano con

la pubblica amministrazione: un simile provvedimento le può bloccare ed escludere dai giochi. Il che, in un momento di congiuntura così forte, può diventare una causa di chiusura soprattutto per le Pmi. Non a caso da tre anni, 2009 compreso, noi registria-

mo una crescita esponenziale delle aziende che ci chiedono una consulenza riguardo la 231».

Naturalmente la sensibilizzazione delle aziende in merito al testo normativo è avvenuta anche grazie all'opera delle associazioni di categoria (Confindustria per prima) che organizzano convegni e corsi di formazione per preparare meglio gli imprenditori alla comprensione di questa legge che, a primo acchito, viene considerato un costo, per di più non obbligatorio. A rispondere più favorevolmente al modello richiesto dal testo normativo sono le aziende che più di frequente hanno a che fare con la pubblica amministrazione:

quelle del settore sanitario, del settore edile e ultimamente anche il metalmeccanico».



**Il Brambilla**

# Giusta intuizione rovinata dalla burocrazia

Si sono moltiplicati i compiti, addetti e quindi anche le spese. Un peso eccessivo per le piccole



di **Franco Morganti**  
esperto in economia  
delle comunicazioni

**Q**uando l'8 giugno 2001 fu approvato il decreto legislativo n. 231 tutti applaudirono al fatto che anche l'Italia avesse una legislazione etica e anti-corruzione come gli Usa e altri Paesi, invocata a lungo dall'Ocse. Le società potevano essere sanzionate, e non più solo gli amministratori come fino ad allora, per i reati contro la pubblica amministrazione commessi sia in Italia che all'estero, in primo luogo la corruzione. Le sanzioni, a loro volta, andavano (e tuttora vanno) dall'ammenda fino alla sospensione dell'attività per un certo periodo e addirittura al ritiro della concessione, che in certi casi (soprattutto in tempi come questi) vuol dire la morte dell'azienda.

Per non essere sanzionate, e ricondurre la responsabilità ai singoli amministratori o

dirigenti, le società devono dimostrare di aver messo in atto e fatto funzionare un modello organizzativo che preveda un'adeguata divulgazione in azienda dei principi da applicare per evitare i reati nel mirino. Ciò che comporta l'istituzione di un apposito Organismo di vigilanza che sorvegli l'applicazione del modello. Ma in pratica ci vuole un codice etico debitamente diffuso. Un accurato controllo dei flussi finanziari, una corretta distribuzione

della documentazione aziendale, il controllo dei collaboratori esterni, un controllo del sistema gerarchico e della concessione delle deleghe, un sistema sanzionatorio interno.

Purtroppo, da questo ragionevole inizio, alla legge 231 è stata poi appioppata una serie di altre incombenze che con la pubblica amministrazione non hanno nulla da spartire, come la sicurezza (altrimenti nota come legge 262) e l'antiriciclaggio. Co-

si anche la specializzazione dell'Organismo di vigilanza è andata a farsi benedire, a favore di un organismo tutto-fare, con l'effetto finale di fare quanto meno da moltiplicatore delle persone preposte alla ricerca di competenze diverse.

E qui si apre una critica sulla proliferazione dei controlli societari: al Collegio sindacale, alla società di revisione, al Comitato di controllo interno istituito all'interno del CdA si è aggiunto con la 231 l'Organismo di vigilanza, ma non è finita.

È stato poi istituito il dirigente preposto alla verifica dei dati contabili, il dirigente preposto al controllo interno e, secondo il Codice di autodisciplina della Borsa italia-

na, anche il Consigliere preposto al controllo interno, come se non bastasse l'apposito Comitato. Questa proliferazione si traduce inevitabilmente, oltre che in una moltiplicazione dei costi interni, anche nel ricorso a consulenze organizzative e legali per decifrare la corretta applicazione della norma ed evitare possibili sanzioni.

Tutto questo non si applica soltanto alle grandi imprese, che possono disporre di adeguate strutture, ma a tutti i soggetti giuridici in forma di impresa, quindi anche alle piccole e medie imprese, che per natura e caratteristiche, ne risultano particolarmente penalizzate in termini di costi e risorse umane.

*franco\_morganti@libero.it*





**Energia**

## «Ogni anno dobbiamo adeguare il sistema»


**Mauro Conti**  
 presidente  
 Organismo  
 di controllo  
 Olicar

È un modo per evitare che l'azienda finisca nei guai. Soprattutto è uno dei nuovi requisiti richiesti per partecipare alle gare d'appalto. Dunque, chi lavora con commesse pubbliche non può farne a meno. È anche per questo che il gruppo Olicar, leader italiano nei servizi tecnologici per la gestione dell'energia che deve quasi il 90% del fatturato a commesse pubbliche, ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale. Una sorta di vademecum-salvavita che esonera la società dal rispondere delle responsabilità penali dei propri dipendenti. «La sensazione è che il modello, che è un valido strumento di gestione e

controllo aziendale, stia diventando sempre più importante», dice Mauro Conti, presidente dell'Organismo di controllo (che si occupa del modello) Olicar.

Il riferimento è probabilmente al groviglio normativo che sta attorno al modello: è stato introdotto nel 2001, ma è diventato un'esigenza concreta per le aziende solo ad aprile dello scorso anno quando è entrato in vigore il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. «L'art.30 - spiega Conti - in modo implicito stabilisce che il modello, ufficialmente facoltativo, deve essere adottato anche per

adempiere agli obblighi dettati in materia di sicurezza sul lavoro». Tradotto: chi ne è sprovvisto, rischia di non rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro. Così sembra essere scattata una corsa a mettersi in regola.

La procedura è articolata. L'Olicar l'ha seguita, attuando il modello già ad aprile 2008. All'inizio ha condotto indagini di mercato per individuare aree di pericolo (quali reati possono essere commessi), figure chiave a rischio e si è affidata a esperti legali ai quali ha fornito informazioni riservate («Non abbiamo nulla da nascondere - spiega Conti - ma raccogliere la documentazione è stato faticoso»). Poi ha istituito l'Organi-

simo di controllo composto da tre membri, ha approvato il modello, ha distribuito ai lavoratori modello, codice etico e sistema sanzionatorio. Il tutto è stato approvato e firmato dai dipendenti per rendere effettiva l'autotutela.

Oggi, a un anno di distanza, Olicar ha deciso di apportare modifiche alle informazioni: snellirne alcune e aumentare la periodicità di altre.

Costo: 100mila euro il primo anno, 30mila per la manutenzione. Non un salasso per un gruppo che fattura 75 milioni di euro, ma di sicuro un aumento dei costi.

GISELLA DESIDERATO

**OLICAR**

**P**rogetta, commercializza, installa e gestisce impianti energetici, facendo particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie come le rinnovabili: fotovoltaico, eolico e biomasse. Il gruppo Olicar, leader italiano del settore, presente sul mercato da 55 anni, fornisce anche tutti i servizi di human service (dalla fornitura di materiale collegato agli impianti energetici, alla consulenza per ottenere certificazioni bianchi e verdi). Con otto sedi in Italia, 300 dipendenti sparsi sul territorio nazionale, il gruppo non solo non ha risentito della crisi, ma è addirittura cresciuto. Infatti, a giugno di quest'anno i dipendenti sono aumentati di circa il 30% rispetto al 2008 (la metà è stata assunta nel rigido gennaio di quest'anno) e per il 2009 prevede un fatturato di 75 milioni di euro, in crescita di quasi il 20% sull'anno precedente. Il portafoglio è composto per il 90% da commesse pubbliche, incrementate notevolmente negli ultimi anni. La nuova strategia ha portato il gruppo a puntare sul settore pubblico: comuni, province, ospedali, scuole. In più c'è la realizzazione e gestione degli impianti energetici di un nuovo ospedale a Lagonegro in provincia di Potenza.

G. D.

**90%**
**del portafoglio è costituito da commesse di enti pubblici**


**Chimica**

# «Mai problemi con gli appalti»

È stata tra le prime aziende italiane a scegliere di adeguarsi. Ora è un modello all'avanguardia

**P**ioniera nella messa a norma 231. Dopo grandi banche ed assicurazioni, Sapio è tra le primissime aziende più innovative nel settore delle energie alternative ad adeguarsi alle nuove forme di controllo aziendale.

«Il Gruppo - afferma il responsabile del risk management Amleto Zucchi - aveva già un suo modello organizzativo di gestione e controllo efficiente, non abbiamo fatto altro che adeguarlo. Abbiamo visionato chi fa cosa, come e quanto le attività svolte fossero sensibili ai fini della commissione dei reati. Si tratta di un valido strumento di sensibilizzazione ed un mezzo di prevenzione contro gli illeciti». L'organo di vigilanza, previsto dalle linee di Confindustria è nominato annualmente dal cda costa al gruppo oltre 100 mila euro l'anno.

«È stato introdotto nel 2004 ed è costituito da due avvocati tra cui il sottoscritto ed un ingegnere specializzato in sicurezza. In pratica presentiamo una relazione semestrale al cda con un rendiconto preciso sulle criticità riscontrate, le situazioni che potrebbero mettere a repentaglio l'azienda e gli interventi effettuati per adeguare il modello indicando ad esempio le somme messe a budget, ovvero quanti soldi sono stati utilizzati e quanti rimangono nella voce bilancio. A quel punto si suggeriscono i provvedimenti da adottare. Per le attività di audit e verifica della compliance abbiamo un budget di 50 mila euro. Se ad esempio l'azienda deve verificare la contabilità e non ha uno specialista interno, si ricorre ad esperti presenti sul mercato». Per una realtà innovativa come



Amleto Zucchi risk manager

Sapio, che lavora con la PA ed opera nella produzione dell'idrogeno ed ossigeno, è fondamentale cautelarsi visto che il settore è ancora poco regolamentato.

Ma le società che non trattano con lo Stato o la Commissione Europea hanno lo stesso interesse ad adeguarsi alla compliance? «Sì, ne traggono benefici tutte le aziende. Indistintamente. Basti pensare che anche solo

## GRUPPO SAPIO

**A** Venezia i primi vaporetto ad idrogeno circoleranno non prima del 2011, grazie alla Sapio di Monza che li sta testando con un pool di aziende. Il gruppo, nel settore dei gas tecnici e medicinali da 85 anni, con 389 milioni di euro di fatturato, 1.100 dipendenti e 55 filiali, è controllato per il 51% dalla Progefin ed al 49% dalla multinazionale Air Products and Chemicals Inc, quotata a New York. Principale produttore italiano di idrogeno con una quota del 60%, la Sapio è una delle prime aziende italiane ad applicare la norma 231. Oltre a sperimentare bus ecologici a Bologna, Milano e Bolzano, ha avviato il primo progetto di bus a idrogeno a Torino.

B. M.

per aprire un semplice stabilimento bisogna interfacciarsi con l'Asl». Quali sono le sanzioni in cui può incorrere una pmi che non adotta i nuovi modelli organizzativo/gestionali? «Quelle pecuniarie vanno da un minimo di 26 mila euro al milione e 500 mila. Si va dalla sospensione delle licenze o concessioni, al divieto di contrattare con la PA e di pubblicizzare beni o servizi. Il giudice terrà conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti».

In sintesi, se un magistrato, in fase di indagine, decide di chiudere una filiale o confiscare i beni prima che inizi il processo, la norma 231 aiuta l'azienda a tutelarsi, oltre che ad esonerarla da eventuali illeciti commessi dai dipendenti. Il tribunale di Milano ha recentemente condannato l'ad di un importante gruppo a risarcire i danni causati alla società per non aver adottato il modello. In Sapio, non si sono verificate truffe né frodi, ma solo piccole violazioni di carattere formale nelle procedure. C'è stata, ad esempio, una mancata comunicazione ai vertici su un possibile incidente. «Per garantire correttezza e trasparenza abbiamo adottato le procedure per la gestione dei flussi monetari e dei finanziamenti agevolati, istituendo dei moduli per effettuare un controllo quotidiano di cassa la con doppia firma. In pratica chiediamo sia al direttore dello stabilimento che al cassiere di firmare giustificativi giornalieri su quante somme di denaro vengono spese e che rimangono in cassa».

E se è il dipendente a violare il modello cosa rischia? «Di certo non lo portiamo dai carabinieri. Lo segnaliamo solo al cda». Se è vero che tramite la 231 un'azienda è esente da responsabilità è pur vero che l'immensa mole di lavoro cadrebbe tutto sulle spalle dei vertici. È per questo che le aziende si attrezzano con comitati di consulenza in grado di garantire competenza e tempo dedicato all'argomento.

BARBARA MILLUCCI

Samsung IT Roadshow

## Sanità

«Meriteremmo  
un premio legalità»
**Carlo Bassi**  
presidente  
Centro  
medico  
ambrosiano

**P**ensare alla salute dei pazienti, attraverso le diagnosi del personale sanitario, non è il solo impegno di una struttura poliambulatoriale che si rispetti.

Il lavoro quotidiano di un centro medico, infatti, prevede anche documenti da stilare, protocolli da seguire e controlli sulla qualità delle prestazioni. Un compito delicato, imposto dalle leggi. Tra i numerosi obblighi normativi, spicca il decreto legislativo 231 del 2001. La normativa prevede, tra l'altro, che si adotti un modello organizzativo di controllo per prevenire comportamenti illeciti. Adeguarsi alla legge, dunque, è molto consigliabile soprattutto per le aziende del settore sanitario. Lo sa bene

il Centro Medico Ambrosiano, poliambulatorio milanese sorto nel 1971.

«L'ottemperanza delle leggi è nella storia del nostro centro, - esordisce Carlo Bassi, 49 anni, neo presidente del Centro Medico Ambrosiano - ma è innegabile che il rispetto del decreto 231 comporta oneri che pesano molto sull'impresa. Certo, la salute dei pazienti ha la priorità assoluta, ma non dobbiamo sottovalutare che sforzi finanziari e perdita di tempo prezioso in cavilli burocratici, investono chi vuole essere in regola».

Quali sono allora i problemi da affrontare?

«Innanzitutto, - continua il presidente Bassi - la ricerca di un'azienda che effettui lo screening e studi il modello organizzativo adatto alla tua impresa. Un'esperienza complicata nella giungla delle società di servizi, spesso dalla presunta professionalità. Il problema più grande, però, arriva dopo aver speso dai 1500 ai 3000 euro per lo screening. Nella maggioranza dei casi, infatti, c'è da effettuare un adeguamento strutturale o logistico della società. Ma è naturale: le leggi sono tante ed è difficile essere impeccabili. Ne consegue che, oltre ai lavori di adeguamento,

bisogna creare un response a b i l e aziendale che si occupi di curare gli aspetti relativi al de-

creto 231, controlli il personale e stili documenti». Operazioni che penalizzano molto le piccole imprese. «Il problema - conclude Bassi - è che la legge non fa distinzioni tra piccole aziende e multinazionali. Così, il costo pesa di più su chi produce meno fatturato e impiega un minor numero di dipendenti. Ecco perché penso che bisognerebbe detassare al più presto gli investimenti compiuti dalle imprese per l'adeguamento a questa norma. La piccola azienda che sceglie la strada della legalità non merita affatto di essere penalizzata».

MICHELE AVITABILE



**L**a storia del Centro Medico Ambrosiano nasce grazie a un gruppo di giovani medici lombardi, desiderosi di creare a Milano una struttura sanitaria che offrisse prestazioni più ampie rispetto a quelle del classico ambulatorio pubblico. È il 1971 e all'ombra della Madonnina la scelta è considerata pionieristica. Da allora sono trascorsi circa 40 anni e il Centro, oltre a offrire visite specialistiche, da settembre allargherà l'offerta sanitaria a esami del dna e analisi domiciliari. Un incremento di prestazioni dettato dal recente cambio di proprietà della struttura, acquisita da Biochem Srl, il cui presidente è Carlo Bassi. Insomma, la gestione familiare lascia il posto a quella imprenditoriale. E i numeri lo testimoniano: 36 medici specialisti, 8 primari e 5 addetti sanitari offrono ogni anno prestazioni sanitarie a 7000 pazienti. Un impegno che ha prodotto nel 2008 un fatturato pari a un milione di euro. Ma il poliambulatorio, oltre a occuparsi di 30 discipline specialistiche, è impegnato anche nella diffusione di una cultura sanitaria. Tanto che il 13 luglio, al Circolo Volta di Milano, promuove il convegno «Il paziente protagonista».

M. A.



Due anni dopo la riforma Uno studio di Progetica sulle potenzialità dei vari comparti. Per valutare su quali puntare

# Pensioni di scorta al primo tagliando

Le linee garantite hanno protetto, ma alzando il rischio si possono avere 2.000 euro in più

## Gli scenari

La rendita netta ottenibile nei vari comparti. E come può variare se si decide di cambiare linea. Contributo di 1.960 euro l'anno

**Uomo 30 anni**

Comparto iniziale	Rimanendo nel comparto di partenza	PRIMA RENDITA ATTESA Passando a comparto...			
		garantito	obbligaz.	bilanciato	azionario
Garantito	3.093 €	-	5.078 €	5.257 €	5.157 €
Obbligazionario	5.068 €	3.090 €	-	5.246 €	5.147 €
Bilanciato	5.223 €	3.083 €	5.046 €	-	5.124 €
Azionario	5.098 €	3.074 €	5.020 €	5.195 €	-

**Donna 30 anni**

Comparto iniziale	Rimanendo nel comparto di partenza	PRIMA RENDITA ATTESA Passando a comparto...			
		garantito	obbligaz.	bilanciato	azionario
Garantito	1.890 €	-	2.936 €	3.013 €	2.963 €
Obbligazionario	2.929 €	1.887 €	-	3.006 €	2.957 €
Bilanciato	2.992 €	1.883 €	2.916 €	-	2.943 €
Azionario	2.927 €	1.877 €	2.901 €	2.976 €	-

**Uomo 40 anni**

Comparto iniziale	Rimanendo nel comparto di partenza	PRIMA RENDITA ATTESA Passando a comparto...			
		garantito	obbligaz.	bilanciato	azionario
Garantito	2.148 €	-	3.155 €	3.214 €	3.169 €
Obbligazionario	3.148 €	2.146 €	-	3.207 €	3.162 €
Bilanciato	3.191 €	2.140 €	3.133 €	-	3.147 €
Azionario	3.129 €	2.134 €	3.116 €	3.173 €	-

**Donna 40 anni**


Comparto iniziale	Rimanendo nel comparto di partenza	PRIMA RENDITA ATTESA Passando a comparto...			
		garantito	obbligaz.	bilanciato	azionario
Garantito	1.216 €	-	1.685 €	1.706 €	1.686 €
Obbligazionario	1.681 €	1.214 €	-	1.702 €	1.682 €
Bilanciato	1.694 €	1.211 €	1.673 €	-	1.674 €
Azionario	1.664 €	1.207 €	1.663 €	1.683 €	-

**Uomo 50 anni**

Comparto iniziale	Rimanendo nel comparto di partenza	PRIMA RENDITA ATTESA Passando a comparto...			
		garantito	obbligaz.	bilanciato	azionario
Garantito	1.256 €	-	1.640 €	1.653 €	1.638 €
Obbligazionario	1.636 €	1.254 €	-	1.649 €	1.634 €
Bilanciato	1.640 €	1.251 €	1.628 €	-	1.625 €
Azionario	1.615 €	1.247 €	1.618 €	1.630 €	-

**Donna 50 anni**

Comparto iniziale	Rimanendo nel comparto di partenza	PRIMA RENDITA ATTESA Passando a comparto...			
		garantito	obbligaz.	bilanciato	azionario
Garantito	596 €	-	730 €	733 €	728 €
Obbligazionario	728 €	595 €	-	731 €	726 €
Bilanciato	727 €	593 €	724 €	-	722 €
Azionario	717 €	591 €	719 €	722 €	-



Fonte: elaborazione Progetica

RPirola


DI **ROBERTO E. BAGNOLI**

**C**ontributi bassi e rendita di scorta che non sembra in grado di puntellare una pensione pubblica sempre più magra. E' il giudizio che si può dare a due anni dalla riforma mettendo nella macchina del tempo, e proiettando nel futuro il contributo medio versato dai dipendenti nei fondi pensione. L'obiettivo? Valutare

quanto questo sforzo possa fruttare in rendita annua di scorta.

### I risultati

Con un versamento di 1.960 euro l'anno a 65 un assegno iniziale, al netto delle tasse, di 3.093 euro l'anno se ha puntato su un comparto garantito, di 5.068 se ha sottoscritto un obbligazionario e di 5.223 se ha optato per un bilanciato.



Un azionario, infine, può determinare una rendita di 5.098 euro. Tradotto in cifre mensili si va dai 258 ai 435 euro. Ovviamente la situazione migliora se si tiene conto del contributo del datore di lavoro e del Tfr.

Per le donne, come si può vedere, gli importi sono significativamente più bassi. Le lavoratrici sono penalizzate perché vanno in pensione prima, quindi versano meno contributi, e vivono più a lungo, quindi beneficeranno di una rendita più bassa.

Insomma anche la coperta pensionistica privata, come quella pubblica, rischia di essere corta. Per un futuro più sereno non restano che due soluzioni, aumentare il contributo, cambiare comparto. Ma che cosa succede se si salta su un nuovo cavallo a due anni della riforma?

E' quello che si propone di fare l'elaborazione realizzata da Progetica, società indipendente di consulenza. La tabella indica come può variare la rendita di scorta passando da un comparto all'altro.

Ad esempio versando per 35 anni i contributi nel comparto garantito un trentenne matura una rendita annua di 3.093 euro. Se decide di punto in bianco di rischiare di più

può puntare a ottenere dai 5.257 euro (bilanciato) ai 5.078 euro (obbligazionario) passando dai 5.157 dell'azionario. Scegliendo di correre

più rischi la rendita annua cresce di circa duemila euro l'anno. Per un quarantenne e per un cinquantenne il quadro non cambia.

«L'analisi mostra la pensione netta attesa per chi è entrato due anni fa — spiegano a Progetica — e decide oggi di mantenere o variare la linea d'investimento, a parità di altre condizioni: costi e versamento. Per quest'ultimo è sta-

to considerato il dato medio, 1.960 euro l'anno, ipotizzando che venga rivalutato ogni anno in base all'inflazione per mantenere il potere d'acquisto». Sono stati esaminati quattro profili d'investimento: garantito con rendimento minimo annuo del 2% in termini nominali, vale a dire senza tener conto dell'inflazione, obbligazionario, bilanciato e azionario. Per ognuno viene evidenziato l'esito atteso a seconda che si resti nella stessa linea o la si modifichi.

#### La lettura

Nelle tabelle le due ipotesi vengono evidenziate rispettivamente in senso orizzontale (cambio di linea) e verticale (nessun mutamento di comparto). La data di pensionamento viene fissata a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Le simulazioni utilizzano uno scenario probabilistico che si basa su una rielaborazione di una serie storica di 240 osservazioni mensili in un arco di vent'anni e ci sono 50 probabilità su cento di realizzare un risultato migliore di quello indicato.

Progetica ha elaborato anche uno scenario prudente che ha 84% probabilità su 100 di ottenere risultati superiori. Anche in questo scenario le linee garantite, che hanno consentito finora di parare i colpi della crisi, perdono il confronto. Il solito trentenne, puntando alla massima prudenza, otterrebbe poco più di 3.000 euro l'anno. Scegliendo d'ora in poi le linee obbligazionarie, che in questo quadro risulterebbero le migliori, la rendita salirebbe a 4.673 euro. In mezzo troviamo i comparti bilanciati (4.475) e azionari (3.904).

In linea generale alzare la posta del rischio vuol dire aumentare la rendita annua di 900/2.200 euro per i trentenni, di 400/1.000 euro per i quarantenni e di 100/400 per i cinquantenni.

**Scenari** La classifica dei rendimenti ponderati: la perdita media è stata del 3,7%. Ma con punte superiori al 10%

# I fondi sorridono a postini e commessi

Le casse del commercio, del terziario e delle Poste le uniche in attivo da giugno 2007

DI **ROBERTO E. BAGNOLI**

**I**ndipendenti delle Poste, quelli del commercio, del turismo e del terziario. Ecco gli unici lavoratori che sono riusciti a mettere la pensione integrativa al riparo della crisi finanziaria.

## Chi vince e chi perde

Le tre casse di categoria — Fonte, Fondoposte e Marco Polo — con rendimenti che vanno, rispettivamente, dall'1,8% al 4,2% e al 4,4% hanno offerto in media ai loro iscritti un rendimento positivo a due anni della riforma. In profondo rosso i dipendenti della sanità che hanno ottenuto il risultato peggiore tra tutte le categorie (-14,2%). Bilancio amaro anche per i dipendenti del gruppo Eni (-8,9%), per i chimici (-7,5%), per i piloti e assistenti di volo (-11,8%), per i dipendenti dell'Enel (-7,3%). Sulla linea di galleggiamento Cometa, il fondo dei metalmeccanici e il più grande in Italia (+0,12%) e Solidarietà Veneto (0,30%). In negativo tutti gli altri.

In media i fondi chiusi hanno perso il 3,73% tra il 30 giugno 2007 (cioè alla scadenza del semestre di scelta sul Tfr) e il 29 maggio scorso. Nello stesso periodo la liquidazione ha reso il 5,3% netto, staccando i Fondi di nove punti. Bisogna tener presente, naturalmente, che il contributo aziendale e i vantaggi fiscali aumentano la convenienza della previdenza complementare.


E' questo il rendimento ponderato offerto dalle principali casse aziendali o di categoria. Il dato è stato ottenuto calcolando i risultati delle varie linee, e poi pesandoli in base alla quota di patrimonio del fondo che queste stesse linee rappresentano. In pratica, le gestioni con il maggior numero di iscritti e gli attivi più consistenti pesano di più sul risultato finale. La performance ponderata dà l'idea di quanto abbia re-

so effettivamente un fondo per la categoria rappresentata. Per un confronto omogeneo le casse sono state divise in tre gruppi: patrimonio oltre 500 milioni di euro, fra 100 e 500 milioni e sotto i 100.

## Le opinioni

Nella prima fascia, la migliore performance ponderata è l'1,9% di Fonte, secondo per dimensioni dopo Cometa. «Il dato conferma l'oculatazza nella gestione e la diversificazione negli investimenti — sottolinea Gianfranco Bianchi, presidente di Fonte — anche se il periodo considerato è troppo breve. Nel confronto con il 5,3% segnato dal Tfr bisogna inoltre tener conto che la riforma ha coinciso con una crisi finanziaria gravissima. Le due linee più aggressive sono partite a luglio e agosto 2008 e ne hanno risentito, ma gli iscritti sono circa l'1% del totale, quindi il loro peso è molto ridotto». In attesa dei dati del primo semestre (che per tutti i fondi chiusi saranno divulgati la prossima settimana), per Fonte quelli dei primi cinque mesi sono tornati in positivo: la stessa indicazione viene da molte altre casse previdenziali. «Anche i comparti più rischiosi hanno recuperato le perdite — spiega Bianchi —. Le performance da inizio anno vanno dal 2% al 4,6%».

Fra le casse con un patrimonio oltre i 500 milioni di euro, il risultato peggiore è il -8,9% di Fondenergia (gruppo Eni). «Il rendimento medio ponderato è solo in parte indicativo di una buona gestione complessiva — dice il presidente Lorenzo Dore —. Nel nostro caso il risultato negativo è dovuto all'incidenza, molto più bassa della media, di aderenti nel comparto garantito e, di converso, a una quota elevata di quelli nel più aggressivo, in cui le azioni arrivano al 60%». Anche per Fondener-





gia le performance dei primi cinque mesi sono in miglioramento. «Tutte le linee sono in positivo — sostiene Dore — fra l'1,7% e il 2,6%».

Anche i chimici non brillano: Fonchim è penultimo fra i big, con un rendimento medio ponderato del -7,6%. «Abbiamo un'elevata incidenza d'iscritti nel comparto bilanciato — spiega An-

drea Girardelli, direttore di Fonchim —. Una situazione che peraltro è coerente con il loro orizzonte temporale: il 65% di loro ha meno di 44 anni. La quota di azioni è superiore alla media, ma questo avrà una valenza positiva quando i mercati si riprenderanno». Anche per Fonchim i risultati del primo semestre si preannunciano positivi.

## In fila

Il rendimento ponderato ottenuto dai fondi pensione chiusi a due anni dalla riforma sul Tfr

### BIG (Patrimonio oltre 500 milioni di euro)

Fondo	Categoria	Patrimonio medio (in milioni di euro)	Rend. % ponderato (2)
Fonte	dipendenti commercio, turismo e servizi	503,67	1,87%
Cometa	industria metalmeccanica	3.841,38	0,12%
Telemaco	aziende di telecomunicazioni	568,72	-3,45%
Laborfonds	aziende del Trentino Alto Adige	586,02	-5,49%
Fopen	aziende del gruppo Enel	641,37	-7,38%
Fonchim	industria chimica e farmaceutica	1.920,38	-7,57%
Fondenergia	energia (prevalent. Gruppo Eni)	602,95	-8,92%

### MEDIUM (Patrimonio tra 100 e 500 milioni di euro)


Fondoposte	lavoratori Poste italiane	285,41	4,20%
Solidarietà Veneto	aziende industriali del Veneto	210,75	0,30%
Eurofer	Ferrovie dello Stato	320,68	-0,30%
Cooperlavoro	cooperative di produzione e lavoro	213,74	-2,80%
Quadri e capi Fiat	quadri e capi az. gruppo Fiat	195,46	-4,30%
Prevedi	lavoratori edili	126,48	-4,88%
Previmoda	industria tessile e abbigliamento	263,49	-5,52%
Foncer	industria delle piastrelle di ceramica	126,95	-5,55%
Byblos	industria della carta	223,72	-5,70%
Previambiente	igiene ambientale	233,64	-6,02%
Fondo gommoplastica	industria della gomma, cavi elettrici e affini, materie plastiche	281,47	-6,47%
Arco	legno e laterizi	163,20	-7,28%
Priamo	autoferrotranvieri	327,28	-7,35%
Alifond	ind. alimentare	393,33	-8,52%
Previvolo	piloti e tecnici di volo di compagnie aeree	196,45	-11,87%

### SMALL (Patrimonio inferiore ai 100 milioni di euro)

Agrifondo (1)	aziende agricole	4,28	9,70%
Marco Polo	az. turismo terziario e servizi	14,59	4,45%
Fopadiva	aziende della Valle d'Aosta	66,04	-1,64%
Filcoop	idraulico - forestale e idraulico - agraria	19,88	-1,97%
Prevaer	Operatori aeroportuali	69,63	-2,00%
Astri	autostrade, strade e trasporti	36,45	-2,00%
Concreto	ind. cemento	53,86	-3,58%
Fondav	assistenti di volo	75,32	-8,95%
Fondo sanità	medici, infermieri e farmacisti	53,39	-14,21%
<b>MEDIA PONDERATA</b>			<b>-3,73%</b>
<b>MEDIA SEMPLICE</b>			<b>-1,60%</b>
<b>TFR NETTO</b>			<b>5,28%</b>

Fonte: elaborazione CorriereEconomia

### I RENDIMENTI



(1) fondo monocomparto; nei calcoli non sono stati considerate le linee Prevaer prudente e Prevaer dinamica (lanciate nel dicembre 2007) e le linee Laborfonds garantito e Fopadiva garantito (lanciate nel gennaio 2008)

(2) dal 30 giugno 2007 al 29 maggio 2009

L'analisi

# Bastano tre leve per sollevare il futuro

Adesione tempestiva, versamenti più elevati e profili d'investimento adeguati alla propria età

## 🎯 Nella macchina del tempo

Come può cambiare il rapporto pensione/stipendio a seconda del versamento e del rendimento dei fondi

Tassi di copertura (prima pensione e ultimo stipendio) della pensione pubblica e complementare

	Pensione pubblica	Pensione complementare con diverse aliquote contributive e rendimento atteso 3,5%			Pensione complementare con diversi rendimenti attesi e aliquota contributiva 1,5%			
		1,5%	4%	7,1%	0%	5%	6,2%	
Tra 10 anni	72 %	5,6 %	6,5 %	7,1 %	4,80 %	5,7 %	5,9 %	6,2 %
Tra 20 anni	67 %	11,2 %	12,9 %	14,1 %	8,2 %	11,6 %	12,8 %	14,1 %
Tra 30 anni	63 %	16,8 %	19,4 %	21,2 %	10,6 %	17,9 %	20,7 %	24,0 %
Tra 40 anni	62 %	22,4 %	25,9 %	28,3 %	12,3 %	24,4 %	29,8 %	36,7 %

Fonte: elaborazione CorriereEconomia

RP



**Pensioni difficili**  
Riccardo Cesari

Covip e Ragioneria generale dello Stato hanno calcolato il tasso di copertura della previdenza pubblica. Si tratta del rapporto tra la prima pensione e l'ultima retribuzione, nette da tasse, per chi smetterà di lavorare tra il 2010 e il 2050 (con 35 anni di contributi e 63 di età). Un numero di grande significato, che rappresenta la «robustezza» del primo pilastro pensionistico e il punto di partenza di ogni discorso sulla previdenza complementare. Oggi il tasso di copertura netto per i dipendenti è di circa l'80% ed è destinato a ridursi al 72% tra 10 anni, al 67% tra 20, al 63% tra 30. Il gap, quindi, è destinato ad ampliarsi di ulteriori 8, 13, 17 punti nei prossimi decenni.

I futuri pensionati subiranno quindi tre cali: il calo rispetto al loro reddito quando lavoravano; il calo rispetto

to a chi si è pensionato negli anni precedenti; il calo rispetto a chi, più giovane, resta al lavoro.

Si può fare qualcosa per rendere meno preoccupanti queste prospettive? In verità gap di 8, 13, 17 punti nell'arco di 10, 20 e 30 anni non appaiono fuori dalla portata

della previdenza complementare, sfruttandone opportunità e vantaggi.

La prima leva è l'adesione attiva. Chi non lo fa deve affidarsi al Tfr (oltre ai risparmi accantonati) per integrare

la pensione Inps e più volte si è sottolineata la convenienza relativa dei fondi

pensione rispetto al Tfr: vantaggi fiscali, contributo datoriale, rendite vitalizie più convenienti e meno costose.

La seconda leva è l'aliquota di contribuzione, combinata con la durata del periodo di accumulo. Versamenti più elevati significano maggiore risparmio (fiscalmente agevolato fino a 5.164 euro all'anno); maggiore permanenza nel fondo significa maggior periodo di accumulo e crescita (in legge composta) dei montanti accumulati.

La tabella indica l'effetto di queste due leve: versando in un fondo pensione con redditività netta del 3,5% (in linea con la crescita del Pil nominale usata da Covip) un gap dell'8% richiede più del 4% di aliquota contributiva a carico del lavoratore (più 1% a carico del datore e 6,91% di Tfr) per essere colmato. Su un orizzonte di 20 anni l'aliquota contributiva può scendere al 3% e su 30 all'1,5%.

Una terza leva è la scelta del comparto: a spese di una rischiosità più elevata, una linea a maggiore rendimento atteso può rappresentare un'ulteriore arma a disposizione di chi ha davanti lunghi orizzonti per poter accrescere la rendita complementare.

Come illustrato nella ta-

bella, mantenendo fissa l'aliquota contributiva all'1,5%, non è sufficiente una redditività annua netta del 6% per


coprire il gap dell'8% in 10 anni. Mentre basta un tasso di rendimento sotto il 4% per recuperare 17 punti in 30 anni.

Leggendo i dati per riga si trova un'ulteriore giustificazione alla scelta di un comparto dinamico in presenza di lunghe durate: su 10 anni la differenza tra un rendimento dello 0% e uno del 6% si traduce in un tasso di sostituzione solo lievemente migliore (da 4,8% a 6,2%); su 30 anni il tasso più che raddoppia (da 10,6% a 24%).

In estrema sintesi: chi ha un orizzonte breve è bene che faccia versamenti elevati in comparti a rendimento certo; chi ha un orizzonte lungo può raggiungere il medesimo obiettivo abbassando l'aliquota contributiva e puntando su comparti a maggiore redditività attesa.

Infine esiste una soluzione estrema, lavorare più a lungo come sta avvenendo in America. L'adesione alla previdenza complementare è anche un modo di salvaguardare il periodo di quiescenza dal rischio di farne l'ultima risorsa disponibile.

**RICCARDO CESARI**  
(Università Bologna)



# Check previdenziale prima dello start

## Come si presenta la comunicazione unica

### Procedure

### Via telematica

### Su supporto informatico

### Modalità

tramite Web-Browser messo a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione, con la pubblicazione delle istruzioni operative in opportuna sezione del sito internet individuato dalle camere di commercio;

tramite lo standard Web Services, da mettere a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della comunicazione unica con la pubblicazione della definizione secondo standard WSDL in opportuna sezione del sito internet individuato dalle camere di commercio

La comunicazione unica, firmata digitalmente, su supporto informatico viene consegnata direttamente allo sportello del registro imprese di competenza

**V**erifica previdenziale preventiva sulle attività di impresa. La comunicazione unica, infatti, anche se tra i destinatari non riporta espressamente l'Inps, verrà sempre trasmessa all'istituto previdenziale per gli opportuni controlli ai fini previdenziali. L'Inps, dunque, monitorerà costantemente l'impresa e i relativi obblighi ai fini previdenziali, non solo in sede di apertura (di avvio attività), ma pure per le successive ed eventuali variazioni. Lo stabilisce, tra l'altro, il regolamento sulla nuova procedura per l'avvio delle imprese in un giorno, che andrà a regime dal prossimo 1° ottobre.

**Le modalità di presentazione.** Procedura telematica o su supporto informatico, queste le modalità attraverso cui si può presentare la nuova comunicazione unica. Ma se si verifica un blocco informatico, allora ecco riabilitati i cari e vecchi modelli cartacei, da presentarsi al registro delle imprese. Per la procedura telematica andrà fatto riferimento a sito internet individuato dalle camere di commercio (appunto) per i servizi previsti per la comunicazione unica. Il sito renderà disponibili i seguenti sistemi di presentazione telematica:

a) tramite Web-Browser a disposizione dell'utente che effet-

tua l'operazione di trasmissione, con pubblicazione delle istruzioni operative in opportuna sezione del sito;

b) tramite lo standard Web Services, da mettere a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della comunicazione unica con la debita pubblicazione della definizione secondo standard WSDL in opportuna sezione del sito.

I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione esclusivamente tramite connessione sicura, come offerta dal protocollo «https» (quelli che comunemente si utilizzano anche per fare gli acquisti in rete) o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo. Nell'ipotesi di trasmissione telematica tramite Web Browser, l'utente accede al sito per la comunicazione unica tramite la carta nazionale dei servizi, resa disponibile anche dalle camere di commercio a chiunque ne faccia richiesta, la carta d'identità elettronica o carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione.

Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni, come da standard https o analoghi.

Mediante l'altra modalità, invece, la presentazione della

comunicazione unica, firmata digitalmente, avviene su supporto informatico esclusivamente tramite consegna diretta dello stesso supporto rimovibile allo sportello del registro imprese di competenza.

**Le verifiche e la ricevuta per l'avvio dell'attività.** Una volta inviata la comunicazione unica, è previsto che la procedura informatica proceda in via automatica a un preliminare controllo delle informazioni trasmesse. In particolare, al momento del ricevimento della comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a:

a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;

b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;

c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;

d) verificare la correttezza del recapito di Pec indicato dal mittente come casella dell'impresa;

e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi



degli enti, in caso di variazione e cessazione;

f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;

g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.

Attenzione; nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni predette, la comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in una specifica area riservata all'utente nel sito internet delle camere di commercio (quello prescelto per le funzioni della comunicazione unica d'impresa).

Laddove, invece, tutte le verifiche abbiano esito positivo la comunicazione unica viene protocollata immediatamente nel sistema del registro imprese (dpr n. 581/1995). A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale

titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma, contenente:

a) l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione;

b) il numero di protocollo e la data della ricevuta;

c) la denominazione, il codice fiscale, la partita Iva e la provincia della sede dell'impresa;

d) l'adempimento richiesto;

e) gli enti destinatari della comunicazione e il numero di protocollo;

f) gli estremi del dichiarante;

g) l'indirizzo di Pec dell'impresa;

h) l'elenco delle distinte informatiche presenti nella comunicazione.

La ricevuta viene altresì inviata alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della comunicazione unica.

Se la presentazione della comunicazione unica è avvenuta mediante supporto informatico, l'ufficio del registro delle imprese

rilascia la stampa della ricevuta.

**Verifica previdenziale preventiva.** La comunicazione unica viene trasmessa immediatamente alle amministrazioni interessate (Inps, Inail, ecc.), ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che invece è inviata solo a seguito del completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane. Le comunicazioni vengono tutte inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite Pec. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di comunicazione unica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'Inps, sono trasmesse all'istituto.

I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:

a) modello di comunicazione unica;

b) modulistica di competenza dell'ente;

c) i dati relativi al codice fiscale e partita Iva.

Contestualmente al ricevimento della comunicazione unica le amministrazioni comunicano al registro delle imprese il numero identificativo della richiesta e l'esito del ricevimento. Parimenti, a conclusione del procedimento di competenza, le medesime amministrazioni comunicano al registro delle imprese l'esito del procedimento e il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.

Le amministrazioni inoltre, ad esclusione dell'agenzia delle entrate, comunicano alla Pec, casella di posta elettronica certificata dell'impresa, gli esiti delle registrazioni nei propri archivi. Nel caso la comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica sempre alla casella Pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste.

GIOVANI SENZA LAVORO

## I precari sognano il talent show

FARRUGGIA e LECCI ■ alle pag. 2 e 3

# GENERAZIONE DI PRECARI

## I giovani sognano il talent show «Solo così troveremo lavoro»

L'economista Tito Boeri: «Sì, basta con il Paese dei raccomandati»

- PARMA -

**STANCHI** di concorsi, stage e colloqui. Otto giovani italiani su dieci, stando a uno studio dell'associazione 'Donne e qualità della vita', sono favorevoli all'ipotesi che il mondo del lavoro si ispiri alla tv ricorrendo ai talent show, stile 'X Factor' e 'Amici' come strumento di selezione professionale. Lo studio ha interpellato 540 giovani disoccupati, tra i 20 e i 28 anni. Partendo dal presupposto che in media in un anno ciascuno intervistato manda in giro almeno 300 curricula, riuscendo a spuntare una cinquantina di colloqui (compresi quelli con le agenzie di lavoro

interinale) e ad accedere all'incirca a due concorsi pubblici, l'indagine fa emergere la sfiducia dei ragazzi verso questi strumenti di selezione. Indice puntato, in particolare, contro i concorsi, bocciati dal 29%. E allora molti dei giovani dicono che sarebbe meglio trovare lavoro mostrandosi in tv. Un po' come è successo in Germania, dove il 18enne brandeburghese Jacob Schrot ha vinto la prima edizione del reality 'Ich kann Kanzler' (Chi vuol essere cancelliere). Dopo aver conquistato il pubblico e il conduttore della trasmissione tenendo un vero e proprio comizio elettorale, il ragazzo si è aggiudicato un premio in denaro di 16.000 euro e un tirocinio presso un politico importante.

### IL TEMA

Difficoltà a trovare un lavoro stabile, a costruirsi un futuro. In balia dei corsi e ricorsi della congiuntura economica. I trentenni italiani sono alle prese con una realtà spesso dura. E cercano nuove idee

per affrontarla. Tanto che, secondo uno studio di 'Donne e qualità della vita', l'80% è favorevole a talent show in tv, in stile 'X Factor' o 'Amici', come strumento di selezione professionale.

di ALESSANDRO FARRUGGIA

- ROMA -

«**S**ONO i giovani a pagare il conto della crisi. E ai giovani bisogna dare risposte vere. Adesso». Parla chiaro il professor Tito Boeri, professore ordinario alla Bocconi dopo una lunga esperienza all'Ocse.

**Professor Boeri, la ricerca di «Donne e qualità della vita» indica un disa-**

g i o

**profondo che arriva a teoriz-**

**zare 'talent show' televisivi per trovare lavoro.**

«Da un lato mostra una situazione di disagio oggettivo per l'ingresso nel mercato del lavoro, peraltro confermata da tutti i dati che noi abbiamo. Ma credo che si possa anche dare un'altra lettura, legata al fatto che da parte dei giovani c'è la richiesta di avere un vera competizione, che sia trasparente e nella quale non valgono favoritismi e non vengano promossi a priori parenti e amici di chi conta: un pattern ormai classico della non-mobilità sociale all'italiana di fronte al quale i giovani tentano di ribellarsi anche dicendosi favorevoli ad una sorta di meritocrazia televisiva...».

**E nel resto d'Europa non è così...**

«Anche nei paesi più immobili, non così tanto.

Tutti gli studi sociologici sulla mobilità sociale in Italia mostrano come i



figli degli operai facciano gli operai, i figli dei impiegati di livello medio basso facciano gli impiegati... e così via. In Italia i meccanismi di assunzione-reclutamento sono ancora sulla base della logica della cooptazione. Contano le conoscenze, le disponibilità finanziarie, conta molto poco il merito».

**Una situazione così estrema che per certi aspetti sarebbe più equo un sorteggio?**

«Sì, per certi aspetti assicurerebbe più mobilità un sorteggio. E questo la dice lunga! Naturalmente non è questa la soluzione...».

**Naturalmente. Lei cosa suggerisce?**

«Ci sono due cose irrinunciabili, da fare subito. La prima è garantire a tutti regole uguali per l'accesso al mercato del lavoro. Serve un contratto unico per tutti, per i gio-

vani come per le persone di cinquant'anni. Un contratto che faciliti l'accesso ma che al tempo stesso non blocchi a vita i giovani in un mercato del lavoro parallelo. E' la proposta che ho fatto in un libro con Pietro Garibaldi. La seconda cosa è fare in modo che i giovani, che sono discriminati

nell'accesso al mondo del lavoro e paradossalmente sono anche i meno tutelati anche quando perdono il lavoro, possano contare su un reddito in caso di licenziamento. Serve un

sussidio unico di disoccupazione. Per aziende grandi e piccole, per

giovani e meno giovani. Naturalmente, per la lunghezza della prestazione dovrebbe contare il periodo contributivo. Ma al sussidio dovrebbero poter accedere tutti, come avviene nel resto del mondo».

**Molto bello. Molto equo. Ma quanto costa?**

«La riforma del contratto è a costo zero da parte dello Stato. La riforma dei sussidi di disoccupazione, se in una fase transitoria si tenesse in piedi anche la cassa interazione straordinaria, costerebbe in un momento difficile come questo circa otto miliardi di euro. Troppo? Il governo sostiene di aver trovato risorse ben maggiori contro la disoccupazione. Ho letto un'intervista nella quale Maroni parlava di 24 miliardi. E quindi non è un problema di soldi...».

**E allora perchè non si fa?**

«Credo soprattutto perchè c'è una scelta politica, che è quella di gestire il consenso tramite meccanismi di cooptazione».

**D'accordo con i sindacati?**

«Assolutamente sì, perchè anche a loro dà un potere molto forte. Ma qui finalmente qualcosa si muove. Recentemente i sindacati, così come l'opposizione, hanno fatto interessanti aperture sul contratto unico. E' un passo significativo che indica come si siano posti il problema giovanile. Finalmente».

**RICETTA**  
**«Servono regole uguali per tutti e un salario per la flessibilità»**

**300**

I curricula spediti in media in un anno dai 540 ragazzi intervistati nel sondaggio

**408**

Le migliaia di posti di lavoro persi dagli under 34 nel primo trimestre 2009

**50**

I colloqui ottenuti in media in un anno

**24**

la percentuale di intervistati che diffida degli stage

**2**

I concorsi pubblici tentati in media in un anno

**47,9**

Il tasso di occupazione degli under 34 nel primo trimestre 2009: un anno fa era al 50,4%



**Il caso**

Nei primi cinque mesi dell'anno 4 milioni di passeggeri in meno. A Malpensa calo del 19%

## Così l'Italia è scesa dall'aereo

ROMA — La crisi economica si fa sentire anche sui viaggi in aereo. Da gennaio a maggio i passeggeri negli scali italiani sono diminuiti dell'8,1 per cento (in totale sono stati 48 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2008 (quando erano oltre 52,2 milioni). A conti fatti si tratta di una perdita di oltre 4 milioni di viaggiatori.

GIOVANNI PARENTE  
A PAGINA 25

# Aeroporti italiani, la grande fuga la crisi riporta a terra i viaggiatori

*Tra gennaio e maggio 4 milioni in meno negli scali nazionali*

**GIOVANNI PARENTE**

ROMA — Il futuro sarà sempre più low cost o all'insegna di offerte diversificate. Intanto il presente è un calo evidenziato dai numeri. La crisi economica si fa sentire anche sui viaggi in aereo. Da gennaio a maggio i passeggeri negli scali italiani sono diminuiti dell'8,1 per cento (sono stati 48 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2008 (quando erano oltre 52,2 milioni).

A conti fatti si tratta di una perdita di oltre 4 milioni di passeggeri. Se poi si confrontano maggio 2009 con lo stesso mese di un anno prima, la flessione è stata del 4,1 per cento. Lo rivelano i dati raccolti da Assaeroporti, l'associazione dei gestori aeroportuali.

Non è solo, per?, una tendenza italiana. A confermarlo è, infatti, l'Aea (l'associazione che riunisce 33 compagnie europee) che ha stimato a maggio una riduzione complessiva dell'8,3 per cento del traffico: il peggior risultato dalla recessione. Nel totale continentale la variazione è stata pari a un — 7,8 per cento mentre le rotte sull'Estremo Oriente hanno segnato una contrazione del 9,8 per cento. In generale, l'ero-

sione dei volumi di traffico nei primi cinque mesi dell'anno in corso è stata del 7,4 per cento nel confronto con l'intervallo temporale corrispondente del 2008, con un decremento in termini di passeggeri del 9,5 per cento. Il consuntivo di giugno potrebbe riservare qualche miglioramento. Verso la fine del mese, sottolineano dall'Aea, ci sono stati segnali secondo cui i fattori di carico, che misura quanti posti sono occupati, sulle rotte europee e del Nord Atlantico si sarebbero stabilizzati.

Tornando all'Italia, la situazione non è tutta uguale. Malpensa fa segnare un risultato progressivo pari a — 18,8 per cento nei cinque mesi iniziali 2009 sugli stessi di un anno prima (6,67 milioni di passeggeri contro 8,2). Il valore di maggio, tuttavia, è positivo: c'è stato un più 2,3 per cento rispetto allo stesso mese 2008. «La crisi non è superata — spiegano dalla Sea (la società che gestisce anche Linate) — per? il dato è incoraggiante. Al netto del dehubbing (vale a dire dalla scelta di puntare su Fiumicino come hub principale per i

voli intercontinentali, ndr), Malpensa è l'unico dei grandi aeroporti che cresce. Le azioni industriali intraprese stanno dando risultati». Nello scalo romano di Fiumicino il calo gennaio-maggio 2009 sul corrispondente 2008 è stato contenuto nel 5,6 per cento (in valore assoluto sono transitati oltre 12,7 milioni di passeggeri contro i 13,5 dell'identico periodo di un anno prima). La crisi economica e la conseguente riduzione dei viaggi business hanno avuto il loro peso. Ma, a compensare la flessione, si è assistito all'arrivo di compagnie che hanno praticato politiche di low fare, vale a dire di bassa tariffazione. Poi l'appeal turistico e le sedi strategiche della Capitale hanno dato il loro contributo. A Napoli, invece, «la previsione è di chiudere l'anno — anticipa Marco Consalvo, direttore generale di Gesac che gestisce Capodichino — con una riduzione dell'8-9 per cento nei volumi di traffico». Un ruolo, oltre alla congiuntura economica, ce l'hanno anche i vettori: «Napoli ha un bacino d'utenza molto elevato — aggiunge — ma è un'utenza che a

certi prezzi non viaggia. Quindi stimolata a tariffe adeguate, risponde». In generale per? da questa fase economica stanno scaturendo trasformazioni. Non solo nelle aggregazioni societarie. Ma anche nel modo di approcciare la clientela: «Il mercato sta diventando — precisa ancora Consalvo — sempre più low cost. Tutte le compagnie stanno adeguando i loro prezzi. E praticano tariffe diversificate».

Una strategia seguita anche da Alitalia: «Stiamo cercando di segmentare l'offerta — spiegano dalla compagnia — per coniugare diverse esigenze. Prima Alitalia e Airone avevano più voli ma erano il perfetto sostituto degli altri. Ora, dal punto di vista dei clienti, c'è un'armonizzazione degli orari». Le ultime cifre disponibili parlano di indici di carico in




crescita: a gennaio il coefficiente di riempimento degli aerei era del 39 per cento, a giugno ha raggiunto il 66,5 per cento.

Ci sono, per?, anche aeroporti in cui si registrano percentuali con segno positivo. Ad esempio, negli scali di Bari e Brindisi nel primo semestre 2009 i passeggeri sono stati oltre 1,7 milioni (più 5,2 per cento sullo stesso periodo 2008). Oppure Bologna: i viaggiatori sono aumentati del 6,8 per cento nell'ultimo mese rispetto al giugno dello scorso anno, superando quota 450mila. Con una crescita a ritmi sostenuti proprio dei voli low cost.

**Il problema è internazionale: a maggio si registra il peggior risultato dalla recessione**

**“Il mercato sta diventando low cost, tutte le compagnie adeguano i prezzi con tariffe diversificate”**



#### MALPENSA

Segna un risultato pari a meno 18,8% in cinque mesi perdendo ben 2 milioni di viaggiatori




#### FIUMICINO

Calo del 5,6% di passeggeri nei primi cinque mesi del 2009. Colpa della crisi anche se altri fattori compensano le perdite



#### CAPODICHINO

A Napoli la previsione è di chiudere l'anno a meno 9% nei volumi di traffico: a Capodichino l'utenza non viaggia a prezzi elevati



**Sondaggio** Gli operatori incoronano Fiat, Enel e Finmeccanica

## Borsa, i leader anti-crisi

DI BARRI', MARVELLI E SABELLA

**C**hi saranno i leader del dopo crisi nelle Borse europee? Telefonica (la più votata dalla giuria), Bnp Paribas, Fresenius, Allianz, Danone e Total. Ma anche le italiane Finmeccanica, Enel e Fiat, quest'ultima con un *en plein* di pre-

ferenze pari alla spagnola guidata da Cesar Alierta. Un sondaggio tra 28 grandi investitori ha individuato nove titoli in grado di resistere alla recessione. Tra i criteri di selezione brillano i dividendi, la virtù dei bilanci e una quota crescente di fatturato nei Paesi Emergenti.

ALLE PAGINE 16 E 17

**Sondaggi** Un panel di 28 esperti ha scelto tra i big chi supererà meglio la recessione

# Borse, nove leader a prova di crisi

Telefonica è la più votata insieme a Fiat, Total, Enel, Finmeccanica, Bnp, Allianz, Danone e Fresenius

**I colossi italiani e francesi battono, a sorpresa, le star di Francoforte. E la Spagna ha un solo posto**

DI GIUDITTA MARVELLI  
E ADRIANO BARRI'

**S**e è vero che i migliori possono vincere anche con la recessione, allora la caccia al leader maximo europeo del dopo crisi è ufficialmente aperta.

Chi è il più solido del reame? Chi potrebbe uscire a testa alta e per primo dal tunnel?

Per esempio **Telefonica**, in assoluto la più votata nel sondaggio promosso da *CorriereEconomia*, che ha portato a casa il 53% delle preferenze tra i titoli telefonici più capitalizzati dell'Euro. Ma anche **Bnp Paribas** tra le banche, **Enel** tra le utilities, **Total** tra i petroliferi, **Finmeccanica** tra gli industriali, **Allianz** tra gli

assicurativi, **Danone** tra gli alimentari, **Fresenius** tra i farmaceutici e **Fiat** tra gli automobilistici.

### La giuria

A un panel di 28 gestori e analisti italiani e internazionali è stato chiesto di scegliere tra i big dell'Eurostoxx 600 — il paniere delle blue chip quotate nelle Borse della moneta unica — e per la precisione tra i cinque nomi più capitalizzati dei settori più importanti, includendo anche il primo italiano del comparto, laddove i nostri titoli non hanno la forza «fisica» per figurare nella top five delle dimensioni borsistiche.

Finmeccanica o Parmalat, per intenderci, sono al quinto posto delle rispetti-

ve mini-classifiche (*vedi tabella*) in virtù di questo ripescaggio «nazionalistico». Alla fine il bilancio di Piazza Affari, in concorrenza con le euro cugine, non



è male. Su nove leader tre sono italiani. E Fiat ha portato a casa il 50% dei consensi.

Quale di questi titoli ha più possibilità di fare meglio dei competitor nei prossimi mesi e quindi di risultare «avvantaggiato» dalla crisi?

I nove nomi dei più votati hanno raccolto almeno

un terzo dei consensi nei settori dove le preferenze sono risultate più disperse (Danone è al 28% tallonata da Heineken, sopra il 30% Enel e Finmeccanica che vincono rispettivamente nei loro comparti con il 32% e il 35%), mentre nei casi dove l'orientamento è più convinto come Fiat, Bnp Paribas e Telefonica si arriva appunto sopra il 50%. Nove incoronazioni che sono il frutto di una (limitata) selezione della specie.

### I numeri

Un virtuale scontro fra Titani, messi a dura prova dalla tempesta che ha dimezzato utili, performance e capitalizzazioni. Basti pensare che oggi l'intero indice Eurostoxx vale 5 mila miliardi, contro gli 8 mila raggiunti nel 2007. E che i profitti sono crollati a poco più di 300 miliardi (stime 2009) rispetto ai 600 contabilizzati nel 2007 da tutte le società del paniere. L'idea che sia tornato il tempo di distinguere tra potenziali vincitori e il resto del mondo — dopo il grande rialzo primaverile andato in onda da marzo fino a maggio che spingeva gli indici nel loro complesso — è condivisa da parecchi *strategist*.

Ma dove cercare i migliori? Questo sondaggio ha limitato il campo alle blue chip, che sono comunque i titoli più rappresentativi in qualsiasi portafoglio, ma c'è chi pensa che la prossima partita sia favorevole ai grandissimi e ai piccoli, che occupano posizioni di nicchia o formano l'indotto dei marchi mondiali.

«E' abbastanza facile ipo-

tizzare che lo scenario del dopo crisi veda un ritorno degli oligopoli delle grandi multinazionali, anche se questo fa a pugno con l'idea del libero mercato — dice Fabrizio Gastaldi, alla guida degli investimenti europei di Aletti Gestielle sgr —. Rischiano invece di perdere le medie grandezze, non abbastanza diversificate».

### I motivi

Le motivazioni delle scelte (vedi altro articolo) contengono tutti i parametri che hanno a che vedere con la solidità di bilancio,

l'indebitamento (vince chi ne ha poco o chi lo riduce), i dividendi, un ricco tasso di cash flow. Valori che piacciono sempre, insomma, anche in tempo di mercati sfavillanti, ma che ora diventano requisiti fondamentali. Un elemento di novità, che fa capolino in molte dichiarazioni di voto, è invece la presenza di business nei Paesi Emergenti. La crescita economica, difficile da prevedere vigorosa nel mondo occidentale, viene inseguita in Cina e in Brasile.

### Le idee

La Vecchia Europa ferma nel guado (da inizio anno l'indice dei titoli votati è in perdita del 3,5%) viene comunque considerata per i futuri portafogli.

Qualcuno la preferisce agli Stati Uniti, per giocare d'anticipo. Per esempio Teun Draaisma, strategist di Morgan Stanley, fa notare che le sue valutazioni se paragonate a quelle degli Usa sono sempre vicine ai minimi degli ultimi 35 anni.

Per Robert Buckland, analista globale di Citi «i mercati Europei più sensibili al cambio del ciclo sono da preferire ai più sicuri. ma più cari Stati Uniti».

## BANCHE

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf. % da inizio anno	P/E 2009
Banco Santander	8,12	66.224	20,3%	8,3
Bnp Paribas	45,78	48.845	51,3%	10,3
Bbva (Banco Bilbao)	8,70	33.133	2,1%	7,3
Unicredit	1,67	28.097	13,4%	15,5
Intesa Sanpaolo	2,14	26.877	-15,8%	12,6

## UTILITIES

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf. % da inizio anno	P/E 2009
Électricité de France	30,95	56.396	-25,4%	13,0
Gdf Suez	24,78	55.971	-29,9%	11,6
E.On	23,33	46.683	-18,0%	8,7
Enel	3,25	30.561	-18,5%	7,3
Rwe	53,08	29.584	-16,7%	8,1

## TELECOMUNICAZIONI

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf. % da inizio anno	P/E 2009
Telefonica	15,68	73.751	-1,1%	9,4
France Telecom	15,80	41.835	-20,9%	8,7
Deutsche Telekom	8,10	35.327	-24,7%	11,7
Telecom Italia	0,95	16.784	-17,3%	9,5
Kpn Koninklijke	9,78	16.341	-5,8%	11,0

Fonte: elaborazione CorriereEconomia

## PETROLIO & GAS

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf. % da inizio anno	P/E 2009
Total	36,21	85.883	-6,9%	9,6
Eni	15,93	63.805	-4,8%	9,9
Repsol	15,77	19.253	4,4%	11,2
Galp Energia	9,15	9.509	27,5%	24,0
Omv	24,32	7.296	29,9%	8,4

## INDUSTRIA E SERVIZI


	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf. % da inizio anno	P/E 2009
Siemens	46,00	42.053	-12,7%	9,8
Schneider Electric	52,00	13.488	-1,9%	12,9
Alstom	39,73	11.449	-5,4%	9,3
Eads	11,23	9.146	-6,7%	9,0
Finmeccanica	9,78	5.654	-10,2%	7,3

## ASSICURAZIONI

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf. % da inizio anno	P/E 2009
Allianz	62,55	28.338	-16,6%	7,3
Axa	11,85	24.762	-25,2%	7,7
Assicurazioni Generali	13,89	20.370	-25,9%	12,1
Muenchener Rueck	93,92	18.540	-15,4%	8,0
Ing Groep	6,46	13.326	-11,9%	15,4


## L'hit parade delle preferenze

I nomi più gettonati con la relativa percentuale di consensi



Fonte: elaborazione CorriereEconomia

RP



I re di Eurolandia  
I 45 titoli più capitalizzati  
dell'Eurostoxx 600 e i 9  
più votati dal mercato

### ALIMENTARI

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf.% da inizio anno	P/E 2009
Unilever	17,31	52.142	-0,2%	13,5
Anheuser-Busch InBev	26,94	43.181	62,5%	15,6
Danone	35,23	22.793	-13,5%	14,0
Heineken	26,61	13.038	21,5%	13,2
Parmalat	1,70	2.893	45,8%	20,0

### SALUTE

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf.% da inizio anno	P/E 2009
Sanofi-Aventis	42,36	55.727	-6,7%	6,9
Merck	72,62	15.787	12,6%	13,8
Fresenius	32,60	9.699	-2,1%	14,8
Essilor Intl	35,40	7.485	5,5%	18,3
Ucb	22,50	4.126	-3,4%	18,7

### AUTO

	Prezzo attuale	Capitaliz. (milioni di euro)	Perf.% da inizio anno	P/E 2009
Volkswagen	215,63	68.798	-13,7%	74,5
Daimler	23,65	25.092	-11,4%	ns
Bmw	25,05	15.933	15,9%	ns
Fiat	6,57	7.879	43,1%	ns
Porsche	42,08	7.364	-23,3%	5,9




Stati Uniti I dubbi del mercato sul piano del governo Obama da 787 miliardi che per ora non ha creato nuovi posti

# Wall Street teme la cabala del lavoro

Se la disoccupazione dovesse toccare il 10% i listini potrebbero tornare in difficoltà

## La crisi dei mercati


Wall Street finora ha fatto peggio che nel 1929



Fonte: elaborazione CorriereEconomia

## Commercio in picchiata

Forte calo del commercio mondiale: anche su questo fronte la crisi attuale è peggiore di quella del 1929



Fonte: elaborazione CorriereEconomia

DI MARIA TERESA COMETTO

Tutta l'attenzione sia di Wall Street, sia di Washington, è incentrata su un numero maledetto: il 10% del tasso di disoccupazione in America, una soglia psicologica raggiunta la quale può scatenarsi una nuova ondata di pessimismo sul mercato. Il numero dei disoccupati è già al 9,5% (record da 26 anni) e già mezzo punto sopra quel 9% che la squadra economica del nuovo governo Obama aveva previsto sarebbe stato raggiunto se non fosse stato approvato subito

lo stimolo economico da 787 miliardi di dollari. Che cosa non ha funzionato?

«Abbiamo interpretato male quanto grave fosse la crisi», ha dichiarato il vicepresidente Usa Joe Biden. «Direi piuttosto che avevamo informazioni incomplete», ha corretto il tiro il presidente Obama. Lo stimolo non era abbastanza grande per fronteggiare il rischio di una nuova Depressione, aveva commentato da subito il Nobel per l'Economia Paul Krugman. E ora fra i Democratici — che hanno appena conquistato la supermaggioranza di 60 senatori a Washington con cui possono far passare le leggi più velocemente — cresce la richiesta di uno stimolo bis. «Il problema non sono le sue dimensioni, bensì il modo sbagliato con cui è disegnato, inutile per far ripartire l'economia in fretta», ribatte Daniel Clifton, analista di Strategas e interprete del pensiero di molti critici della Casa Bianca.

Per capirne di più, bisogna partire dai numeri. Davvero l'attuale crisi è paragonabile alla Grande Depressione degli Anni Trenta, anzi per certi versi è peggiore a livello globale, documenta uno studio dei professori di Economia Barry Eichengreen, della University of California a Berkeley e Kevin H.

### Le cifre

Per capirne di più, bisogna partire dai numeri. Davvero l'attuale crisi è paragonabile alla Grande Depressione degli Anni Trenta, anzi per certi versi è peggiore a livello globale, documenta uno studio dei professori di Economia Barry Eichengreen, della University of California a Berkeley e Kevin H.



O'Rourke, del Trinity College a Dublino. Dopo lo stesso numero di mesi dall'inizio del calo della produzione industriale mondiale (giugno 1929 e aprile 2008), il volume del commercio internazionale è sceso di quasi il 20% oggi, contro meno del 10% settanta anni fa; mentre le Borse sono crollate del 50% contro un calo allora del 20% (vedi grafici).

«Questa crisi ha le dimensioni di una Depressione — concludono i due economisti —. La differenza è che questa volta le autorità hanno reagito con una politica di stimoli monetari e fiscali. La domanda è se funzioneranno». Lo stimolo negli Usa non può funzionare perché finanzia progetti pubblici di lungo termine, che hanno un lento impatto sulla

creazione di posti di lavoro, sostiene l'analista di Strategy e cita due numeri chiave: dei 787 miliardi approvati dal parlamento, solo 157,8 sono disponibili finora e di questi solo 56,3 sono stati utilizzati. Altri critici sottolineano che molti miliardi sono «carne di porco» — concessioni clientelari a lobby locali — come il sottopassaggio per tartarughe da 3,4 milioni di dollari a Tallahassee, in Florida.

### Il confronto

Nessuna sorpresa quindi che la disoccupazione continui a salire: il problema è che non si tratta di un indicatore «in ritardo» sulla tendenza dell'economia, osserva Richard Bernstein, ex stratega degli investimenti per Merrill Lynch ora titolare della propria omonima società di gestione. Il dato più preoccupante secondo lui è il numero di ore lavorate: è sceso al minimo di tutti i tempi, il che significa che le aziende non hanno alcuna intenzione di assumere gente, perché continuano a ridurre la settimana lavorativa degli attuali dipendenti, prima eventualmente di licenziarli. Se invece l'attività fosse in ripresa, le imprese chiederebbero ore di lavoro straordinario ai dipendenti, prima eventualmente di as-


sumerne di nuovi.

Più disoccupati e meno salario per chi ancora lavora,

oltre al tentativo delle famiglie di ridurre i propri debiti e aumentare i risparmi: il tutto si traduce in meno consumi individuali, che ancora rappresentano il 70% della domanda aggregata negli Usa, sottolineano gli analisti di RGE Monitor, la società di Nouriel Roubini, l'economista famoso per le sue previsioni catastrofiche e, negli ultimi due anni, azzeccate.

Per questo e per altri segnali negativi — come il prezzo delle case in continua discesa e i titoli «tossici» ancora incagliati nei bilanci bancari — RGE prevede che la recessione continuerà per mesi. Anche se finisse all'inizio del 2010, il sollievo potrebbe essere breve con una ricaduta a fine anno o nel 2011, se i prezzi petroliferi crescono troppo e se i tassi di interesse sul debito pubblico Usa salgono, rendendolo ancor più pesante.

Fra i pessimisti si segnala Stephen Green, il presidente della banca anglo-asiatica HSBC, che nel 2007 aveva anticipato il caos dei mutui subprime. Ora dice: «Da quasi due anni siamo dentro una crisi che è ben lontana dall'essere finita. Non possiamo nemmeno dire se il peggio è passato e se la via d'uscita è chiara». La sola certezza per i risparmiatori è che devono essere molto prudenti. E, se vogliono stare tranquilli, l'unico rifugio sono i titoli di Stato, anche se rendono pochissimo.



**Dibattito**  
**Joe Biden, il**  
**vice**  
**presidente**  
**degli Stati**  
**Uniti, e**  
**l'economista**  
**Paul**  
**Krugman**



Imageconomica

**L'intervista** L'amministratore delegato di Banca Generali è ancora prudente: la situazione si sta normalizzando

## «E io metto in azione un quarto del portafoglio»

Girelli: fino a dicembre gli investitori guideranno nella nebbia. Ma la ripresa di Cina e India accende speranze per tutti



**Asset**  
**Giorgio Girelli:**  
è  
al timone  
di  
Banca  
Generali

**I**nvestire sui mercati finanziari oggi, è come viaggiare in autostrada ai tempi delle fitte nebbie di una volta. La visibilità è migliorata rispetto a marzo, ma non si va oltre i 20 metri. «E per capire quale direzione prendere nella gestione dei portafogli dovremo aspettare almeno fino a dicembre».

**Giorgio Girelli**, milanese, amministratore delegato di **Banca Generali** — società quotata di raccolta e gestione del risparmio che fa capo al gruppo Generali, con masse amministrative che sfiorano i 20 miliardi di euro — usa una metafora molto lombarda per descrivere l'incertezza che regna sulle piazze finanziarie. Ma intravede più di una luce in fondo al tunnel.

### Quale?

«La crisi ha avuto il suo epicentro nel settore del credito e quindi attribuisco molta importanza a un indicatore tecnico che misura il differenziale (spread) tra i tassi di mercato e il rendimento delle obbligazioni bancarie senior, le più garantite. Siamo passati dai 2 punti percentuali dei momenti peggiori a circa un punto di oggi. La situazione lentamente tende a normalizzarsi».

### Qualche esempio anche per i non addetti ai lavori?

«La ripresa in Cina e in India. Questi due paesi hanno ricominciato a crescere tassi molto simili a quelli precedenti la crisi. Si sta assistendo a un *decoupling*, una divergenza, tra l'andamento delle economie più avanzate e quelle dei Paesi Emergenti, che possono fare da traino».

### Quali sono le implicazioni per gli investitori?

«Deve continuare a prevalere la prudenza, che del resto fa parte del nostro Dna,

in quanto parte di un gruppo focalizzato sulla stabilità e sui rendimenti di lungo periodo».

### In termini concreti questo cosa significa?

«Nei nostri portafogli ha ancora uno spazio molto ampio la liquidità, che arriva al 25% del totale. Un altro quarto va alle azioni e il resto è diversificato tra fondi obbligazionari, fondi flessibili e polizze, gestioni separate a capitale garantito che rendono non meno del 2%».

### Qual è la vostra visione sull'azionario?

«Puntiamo sulla diversificazione geografica, privilegiando le aree emergenti. Ma ci aspettiamo sorprese positive anche dai mercati più maturi, ad esempio gli Stati Uniti, soprattutto nell'hi tech».

### E per quanto riguarda il reddito fisso?

«Facciamo precise scelte di diversificazione anche nel caso delle obbligazioni governative, approfittando dei differenziali di rendimento che favoriscono le emissioni di paesi periferici come Grecia, Portogallo e Spagna, che noi giudichiamo altrettanto sicuri quanto gli altri. Per i corporate bond i rischi di default su singole emissioni sono in-

vece troppo alti e occorre investire attraverso i fondi».

### Veniamo all'andamento proprio dei fondi. A giugno la raccolta del sistema ha ricominciato a calare...

«Non dò mai molto valore alle statistiche sulla raccolta, che dipende in gran parte dalle politiche commerciali delle banche che controllano le sgr. Credo che l'industria dell'amministrazione del risparmio in Italia si rafforzerà soltanto facendo leva su consulenza e architetture aperte».

### Può precisare meglio?

«Il risparmiatore deve essere aiutato a fare scelte adatte alle sue esigenze. Investire non è come scegliere i prodotti da uno scaffale. Che tuttavia devono essere numerosi e di qualità. Per quanto ci riguarda, circa la metà degli strumenti che mettiamo a disposizione dei nostri clienti sono realizzati all'esterno».

M. SAB.



**Sondaggio** Le motivazioni che hanno guidato la scelta delle blue chip ad alto potenziale

# I segreti dei campioni d'Europa


Dividendi sostenibili, ricco cash flow, pochi debiti, costi sotto controllo. E soprattutto quote crescenti del fatturato nei Paesi Emergenti



**Telefonica**  
Cesar Alierta ha  
preso 15 voti su 28



**Fiat Sergio**  
Marchionne ha  
preso il 51% di voti



**Enel Fulvio Conti,**  
è la più votata tra  
le utilities (32%)

DI MARCO SABELLA

**L**e regine d'Europa — Fiat, Finmeccanica e Enel, insieme a Danone, Total e Bnp Paribas — parlano con accento italiano e francese. Ma conoscono anche il tedesco — grazie ad Allianz e Fresenius — e un po' di spagnolo, con l'iberica Telefonica.

Vediamo quali sono i meriti che hanno spinto gestori e analisti a incoronarle, partendo dalle italiane.

Fiat, per esempio, che «ha cominciato la ristrutturazione prima degli altri e che rappresenta un gruppo a propensione globale — è uno dei pochi player che resisteranno al cambiamento strutturale del settore», dice Niccolò Pini, gestore azionario di Banca Ifigest. Mentre Marco Cappelleri di Bg sgr sottolinea, per motivare la sua preferenza, «che il completamento della riorganizzazione e ristrutturazione del business dell'auto lascia la divisione beni da investimento sottovalutata». Intanto gli analisti di Unicredit attribuiscono al Lingotto un prezzo-obiettivo a 8,10 euro contro l'attuale quotazione di circa 6,6 euro.

C'è poi il caso Finmeccanica, che secondo gli analisti di

Equita Sim «tratta a sconto rispetto alle società concorrenti». E che a parere dei gestori di IG Market «ha prospettive interessanti grazie alla presenza internazionale sia nei settori della difesa che di trasporti e energia». Gli esperti di Unicredit considerano Finmeccanica una «top story» anche perché la società «ha risolto i suoi problemi di rifinanziamento del debito fino a tutto il 2010. Giudizio sintetico «buy».


Più contrastata la vittoria di Enel all'interno del comparto delle utilities. Il gruppo guidato da Fulvio Conti è infatti tallonato da vicino dalla francese Gaz de France e dalla tedesca E.ON. Gruppi di cui viene apprezzata la solidità del bilancio e la politica dei generosi dividendi. Per

quanto riguarda invece Enel — secondo Andrea Cuturi di Anthilia — «dopo l'aumento di capitale la pressione del mercato per la riduzione del debito diminuisce. In Enel, inoltre, il profilo internazionale, la razionalizzazione dei costi e una valutazione attraente sono associati a un buon *dividend yield*».

E veniamo alle cugine francesi, tra cui domina incontrastato, nel settore bancario, il

gruppo Bnp Paribas. Sul comparto del credito ribadisce il suo giudizio negativo Rita Dhut, gestore azionario del gruppo Aviva. Ma sottolinea anche che il management di Bnp «ha una buona reputazione. E la recente operazione che ha interessato Fortis offre l'opportunità di creare sinergie». Si sbilanciano a favore della banca francese con un convinto giudizio *buy*, gli analisti di Ubs (target price a 50 euro) e soprattutto di Deutsche Bank (target a 56 euro).

Nel comparto dei petroliferi, invece, si assiste a un testa a testa fra Total e l'italiana Eni. Vincono i francesi, perché secondo Fabrizio Pasta, responsabile azionario di Ubs Italia Sim, Total ha «buone valutazioni, elevata generazione di cassa e solidità patrimoniale. Mentre Eni,



preferita per esempio da Cappelleri, «ha una valutazione inferiore alla media storica, buona redditività nelle attività regolamentate e dividend yield elevato e sostenibile».

Non sorprende, infine, il successo di **Danone** nel comparto *food&beverage*. Del gruppo alimentare francese a Gilles Guibot, gestore del portafoglio europeo di Axa IM, piace «il posizionamento su categorie di prodotti che hanno una maggiore crescita, come i cibi per l'infanzia, e la capacità di proteggere i margini di profitto».

Tra le regine tedesche, domina il gigante assicurativo **Allianz**, che ancora secondo Guibot di Axa IM «è una com-

pagnia molto presente nel ramo danni, che ha una buona redditività. E soprattutto che non ha ancora usufruito completamente del beneficio che deriva dall'integrazione di Ras e di Agf».

Da segnalare anche le numerose preferenze per la francese **Axa**. Che, come osserva Fabrizio Gastaldi di Aletti Gestielle «pur essendo la più ciclica tra le grandi compagnie assicurative è la più efficiente dal punto di vista gestionale e di riduzione dei costi».

Un tripudio di

consensi va poi al gruppo tedesco **Fresenius**, specializzato nella produzione di apparecchiature mediche. «Il settore del *medical equipment* ha in media prospettive migliori rispetto al comparto farmaceutico, che subisce invece una pesante concorrenza da parte dei produttori di farmaci generici», nota Niccolò Nunziata, strategista della società indipendente di consulenza agli investitori **JC&Associati**.

Di Fresenius, osservano gli specialisti del team di gestione di M&G Investments colpisce «la capacità di perseguire la propria espansione senza dover ricorrere a finanziamenti esterni».

Infine **Telefonica**, leader incontrastato di un settore piuttosto controverso. «La società guidata da Cesar Alierta è interessante soprattutto per la sua forte presenza in un mercato ad alta crescita come l'America Latina. Altrimenti sottopeseremmo strutturalmente il settore delle telecomunicazioni», conclude Nunziata.

## Il panel

**H**anno partecipato al nostro sondaggio 28 case di gestione e di analisi. Ecco i componenti del nostro panel:

Fabrizio Gastaldi (**Aletti Gestielle sgr**); Tomaso Giorgetti (**Allianz Global Investor Europe**); Andrea Cuturi (**Anthillia partners**); Rita Duth (**Aviva investors**); Gilles Guibot (**Axa im**); Team europeo azionario (**Banca Akros**); Piergiacomo Braganti (**Banca Albertini Syz**); Niccolò Pini (**Banca Ifigest**); Marco Cappelleri (**Bg sgr**); Andrea Mancadori (**Bipiemme gestioni**); Francesco Messina (**Bnp Paribas am**); Team azionario europeo (**Bsi**); Team azionario (**Crédit agricole am**); Gianmarco Bonacina (**Equita sim**); Giuseppe Villa (**Eurizon capital sgr**); Giorgio Giovannini (**Henderson global investor**); Fabio De Cillis (**Ig Markets Italia**); Niccolò Nunziata (**J&C associati**); Matteo Brancolini (**Meliorbanca private**); Marco Paolucci (**Lux Gest am**); Raimondo Marcialis (**Mc gestioni**); Team azionario europeo (**M&G**); Davide Pasquali (**Pharus sicav**); Team azionario europeo (**Pioneer im**); Emanuele Oggioni (**Saint George cm**); Fabrizio Pasta (**Ubs Italia sim**); Francesco Tarabini Castellani (**Vontobel**); Andrea Costa (**Willerfunds**).

L'intervista Parla l'autore del libro «L'investitore saggio», strategist ed esperto di come la psicologia influenza i mercati

## «I listini? Preparano la rivincita»

Mauboussin: l'economia non potrà che migliorare e il livello di rischio si è ridotto

**W**all Street è ancora favorevole all'investimento di lungo termine. Ma invece di saltare ciecamente sul rally degli ultimi mesi, è meglio riavvicinarsi alla Borsa avendo imparato le lezioni della crisi. Lo raccomanda Michael Mauboussin parlando con *CorriereEconomia* dal Santa Fe Institute, New Mexico. Mauboussin è capo delle strategie di investimento di Legg Mason Capital Management (il cui fondo Value Trust ha battuto l'indice S&P500 per 15 anni di fila), docente di Finanza alla Columbia Business school e autore del libro "L'investitore saggio - Viaggio nell'imprevedibilità dei mercati".

### La crisi era prevedibile ed evitabile?

"No, chi lo dice lo fa col senno di poi. Dopo che è successo qualcosa, spesso la gente crede di averla vista prima, ma è una percezione falsa".

### Che cosa ha insegnato la crisi?

"Innanzitutto non si può capire un sistema complesso, guardando le singole parti. Se osservi una formica, non capisci perché una colonia di formiche funziona in modo intelligente. Sul mercato finanziario, tanti individui possono fare scelte ottimali sul piano personale; ma il risultato d'insieme può essere negativo. Le famiglie senza le carte in regola per avere mutui normali hanno acceso i subprime per vivere in case più belle; i broker immobiliari hanno piazzato i subprime perché incassavano incentivi; i banchieri d'affari li hanno trasformati in investimenti guadagnando le commissioni; le agenzie di rating, pagate da chi aveva creato quei titoli, gli hanno dato la tripla A e gli investitori erano contenti delle buone performance".

### Ognuno aveva le sue buone ragioni. Ma doverano le autorità di controllo?

"È molto difficile governare un sistema dove tutte le parti interagiscono: è la se-

conda lezione della crisi. Se ne è accorto il governo Usa quando ha deciso di lasciar fallire Lehman Brothers nel settembre 2008: certo aveva cercato di pensare a tutte le possibili ripercussioni, ma non ha anticipato per esempio l'impatto sui fondi comuni monetari con in portafoglio titoli Lehman, che è stato disastroso e ha aumentato il panico".

### Secondo alcuni la crisi ha smentito le teorie sui mercati efficienti: è d'accordo?

"Sì, hanno risultati efficienti a tre condizioni: che gli operatori seguano strategie diverse, che ci siano meccanismi di aggregazione delle informazioni (come le Borse) e che funzionino i giusti incentivi. Se una o più di queste condizioni viene meno ecco che il sistema salta, come è successo".

### La riforma finanziaria proposta da Obama risolve questi problemi?

"È un passo nella direzione giusta. Ma non bisogna dimenticare che da quando esistono i mercati periodicamente si sono create Bolle speculative. E i motivi risiedono sempre nella natura umana, nella nostra capacità di creare sistemi così complessi che quando si avvia una reazione a catena non si riesce più a fermarla".

### Come ripensare i propri investimenti?

"Deve innanzitutto esaminare con grande cura i suoi obiettivi: risparmia per pagare gli studi ai figli o per la pensione? Poi deve fare molta attenzione al suo orizzonte temporale. È vero che negli ultimi 20 anni le azioni so-

no andate male, ma resta valido il fatto che i bond sono meno rischiosi perché meno redditizi nel lungo periodo. Non butterei via nemmeno il principio della diversificazione, anche se in periodi di crisi acuta si impenna la volatilità e tutto va male".

### Concretamente che cosa deve fare oggi un investitore saggio?

"Seguire sempre il value investing, andando controcorrente: essere ottimista quando tutti sono pessimisti e viceversa. E capire quali aspettative sono incorporate nei prezzi, su cui pesano sempre due componenti: i futuri guadagni dell'azienda, di solito in linea con la crescita generale dell'economia; e il premio per il rischio. Dopo un 2009 di crescita economica sotto la media, i prossimi due-tre anni dovrebbero essere migliori; mentre il rally di Borsa da marzo è stato alimentato dalla percezione del calo del rischio. Queste due tendenze formano un quadro costruttivo per il lungo termine".

M.T.C.

**Bisogna andare controcorrente: essere ottimisti quando tutti sono pessimisti e fare il contrario se c'è l'euforia**



Statistiche I risultati annuali dei 96 prodotti maggiorenni nel 2009

# Gestori, maturità con poche sufficienze

Solo uno ha reso nei 18 anni più del 7,4% dei Btp, meno di un quarto ha superato Piazza Affari (5,42%)

DI FRANCESCA MONTI

**M**aggiorenni del risparmio gestito allo specchio. Con qualche record e qualche delusione. Solo un fondo, ad esempio, è stato capace di fare meglio del 7,49% annualizzato offerto dai Btp negli ultimi diciotto anni. Dodici hanno battuto il 5,79% dei Cct. In ventuno, però, hanno superato l'indice Comit di Piazza Affari con i dividendi (5,42%), mentre 34 sono quelli con un risultato al di sopra del Bot (5,13%).

## La gara

I dati si riferiscono all'analisi esclusiva condotta da *CorriereEconomia* sui 96 fondi comuni di diritto italiano operativi, senza soluzione di continuità, nei 18 anni che vanno dal 30 giugno 1991 al 25 giugno 2009. Uno studio che copre un lunghissimo periodo di tempo durante il quale si sono succedute la recessione del '94, la crisi asiatica del '97 e quella russa del '98, l'impennata dei listini del '99 e il successivo scoppio della bol-

la Internet, l'attentato alle Torri Gemelle a New York del 2001, il lungo rally di Borsa dal marzo 2003 al giugno 2007 e infine l'attuale crisi.

Una carrellata di eventi che fa capire quanto possano essere indicativi i risultati dei fondi al netto di tasse, deposito titoli e reinvestimento degli utili. Diciotto anni durante i quali si sono messi in luce Azimut bilanciato

## A battere i Bot, il «rischio zero» che ha offerto il 5% l'anno dal 1991 ad oggi, ce l'ha fatto un terzo del campione

(7,10%, sempre annualizzato sui 18 anni), miglior fondo bilanciato classico, Generali Europa value (6,99%), miglior azionario, Bipiemme Visconteo (6,58%), Arca rr (5,94%) miglior obbligazionario e il primatista assoluto Euromobiliare dinamico (+8,01%), quell'unico in grado di superare i Btp. Ed ecco le idee di alcuni dei gestori vincenti.

Pier Luca Bonvicini, gestore di Euromobiliare asset management sgr (gruppo Credem) spiega così lo scenario possibile «Oggi, pur mantenendo una visione positiva sui mercati azionari nel medio-lungo periodo, siamo più prudenti nel breve. Ci attendiamo infatti movimenti laterali-negativi, con decise rotazioni settoriali. I comparti preferiti sono quelli con caratteristiche maggiormente difensive, valutazioni più contenute e peggiori performance da inizio anno, come le utilities, i telefonici ed i farmaceutici», dice ancora

Bonvicini. Tra le principali posizioni azionarie spiccano Enel, Exxon Mobil e Unilever.

## La scelta

A proposito di azioni, secondo Alessandro Capeccia, gestore di Azimut bilanciato, è fondamentale la selezione. Se gli analisti stimano una crescita degli utili del 20% circa per il 2010, l'intensità di



questa ripresa è ancora difficile da determinare.

«In questo scenario molti titoli, soprattutto nei settori ciclici, sono già saliti troppo rispetto alla futura generazione di cassa. Puntiamo su società che ancora non stanno scontando uno scenario di ripresa o che sono valutate a deciso sconto rispetto alle medie storiche dei fondamentali, pensando che nei prossimi mesi gli indici generali non subiranno grandi oscillazioni. Ora privilegiamo settori difensivi come utilities e alimentari europei, ma con selezionati titoli dei comparti costruzioni, servizi finanziari, difesa ed assicurativi», conclude Capecchia. Il suo fondo attualmente è investito al 40% in azioni, al 45% in obbligazioni governative con scadenza 2-4 anni, mentre il resto è in liquidità.

### La cautela

Prudenza in Borsa anche da parte di Marco Cappelleri, gestore del fondo Generali Europa Value (BG Sgr). Dopo il forte recupero del trimestre appena concluso, «l'allocazione settoriale del fondo mantiene un impegno ciclico impostato a partire dal mese di marzo. Nei prossimi mesi le aree più esposte alla ripresa potrebbero beneficiare delle maggiori revisioni in positivo delle stime di utile. Ecco perché siamo più impegnati su auto, industriali, acciaio e cemento». Tra i principali titoli in portafoglio figurano Hsbc Holdings, Arcelor-mittal, Eni, Bp, Total, Bnp Paribas, E.On, Lafarge, Banco Santander, Allianz.

### La classifica

I 34 prodotti che hanno fatto meglio dei Bot negli ultimi diciotto anni

Fondo	Categ.	Perf. % annualizzata al 25/6/09		
		18 anni	2008	2009
<b>Euromobiliare Dinamico</b>	BAZ	<b>8,01%</b>	1,07%	<b>4,45%</b>
<b>INDICE MTS BTP</b>		<b>7,49%</b>	4,23%	<b>2,53%</b>
<b>Azimut bilanciato</b>	BBI	<b>7,10%</b>	2,44%	<b>4,82%</b>
<b>Generali Europa value</b>	AEU	<b>6,99%</b>	-1,12%	<b>6,84%</b>
<b>Bipiemme Visconteo</b>	BOB	<b>6,58%</b>	1,78%	<b>2,69%</b>
<b>Euromobiliare Bilanciato</b>	BBI	<b>6,53%</b>	0,72%	<b>2,37%</b>
<b>Fondersel Pmi</b>	AIT	<b>6,08%</b>	1,92%	<b>19,92%</b>
<b>Bim bilanciato</b>	BBI	<b>5,95%</b>	1,07%	<b>4,76%</b>
<b>Arca RR</b>	OEM	<b>5,94%</b>	3,23%	<b>2,30%</b>
<b>Eurizon bilanc. euro Multimanager</b>	BBI	<b>5,93%</b>	0,33%	<b>2,23%</b>
<b>Eurizon Focus Obbligazioni Euro</b>	OEM	<b>5,86%</b>	3,56%	<b>3,16%</b>
<b>Euromobiliare Reddito</b>	OEM	<b>5,84%</b>	2,89%	<b>1,10%</b>
<b>INDICE MTS CCT</b>		<b>5,79%</b>	2,97%	<b>2,70%</b>
<b>Fondersel reddito</b>	OEB	<b>5,69%</b>	2,63%	<b>2,47%</b>
<b>Gestielle Cedola</b>	OEM	<b>5,67%</b>	3,08%	<b>1,78%</b>
<b>Gestielle Mt Euro Classe A</b>	OEM	<b>5,67%</b>	3,12%	<b>2,04%</b>
<b>Ducato Geo Europa Pmi A</b>	AEU	<b>5,60%</b>	-0,65%	<b>15,06%</b>
<b>Azimut Reddito euro</b>	OEM	<b>5,52%</b>	3,01%	<b>3,25%</b>
<b>Imi rend.</b>	OEM	<b>5,52%</b>	2,76%	<b>2,43%</b>
<b>Generali capital</b>	AIT	<b>5,51%</b>	-1,88%	<b>3,48%</b>
<b>Mediolanum Vasco de Gama</b>	OAS	<b>5,50%</b>	3,16%	<b>8,83%</b>
<b>Bipiemme Valore globale</b>	AIN	<b>5,47%</b>	-3,53%	<b>4,70%</b>
<b>Allianz Reddito Euro L</b>	OEM	<b>5,47%</b>	3,08%	<b>1,33%</b>
<b>INDICE COMIT PERFORMANCE</b>		<b>5,42%</b>	-1,69%	<b>1,99%</b>
<b>Arca te</b>	BOB	<b>5,36%</b>	0,44%	<b>2,96%</b>
<b>Pioneer Obbl. più a Distrib.</b>	OMI	<b>5,35%</b>	1,97%	<b>2,45%</b>
<b>Mediolanum Italmoney</b>	OEM	<b>5,33%</b>	2,47%	<b>2,24%</b>
<b>Eurizon Focus obbl. euro bt</b>	OEB	<b>5,31%</b>	2,61%	<b>0,97%</b>
<b>Imi bond</b>	OIG	<b>5,31%</b>	1,92%	<b>-1,84%</b>
<b>Arca mm</b>	OEB	<b>5,30%</b>	2,89%	<b>3,28%</b>
<b>Bipiemme Sforzesco</b>	OMI	<b>5,28%</b>	2,21%	<b>2,65%</b>
<b>Eurizon Rendita</b>	OMI	<b>5,26%</b>	1,75%	<b>1,69%</b>
<b>Bnl azionario Italia</b>	AIT	<b>5,25%</b>	-1,96%	<b>3,74%</b>
<b>Nordfondo obblig. euro m.t.</b>	OEM	<b>5,23%</b>	2,81%	<b>1,39%</b>
<b>Mediolanum Euromoney</b>	OEM	<b>5,18%</b>	2,13%	<b>3,29%</b>
<b>Eurizon Focus obblig. cedola</b>	OAS	<b>5,18%</b>	2,26%	<b>4,09%</b>
<b>Sai performance</b>	OMI	<b>5,16%</b>	1,98%	<b>1,14%</b>
<b>INDICE MTS BOT</b>		<b>5,13%</b>	2,94%	<b>0,84%</b>
<b>MEDIA FONDI 18 ANNI</b>		<b>4,69%</b>	-0,15%	<b>3,98%</b>
<b>INDICE FONDI BILANCIATI</b>		<b>4,93%</b>	-0,34%	<b>3,17%</b>
<b>INDICE FONDI OBBLIGAZIONARI</b>		<b>4,91%</b>	2,38%	<b>2,52%</b>
<b>INDICE FONDI AZIONARI</b>		<b>3,34%</b>	-3,94%	<b>9,60%</b>

BAZ=Bilanciati azionari; BBI=Bilanciati; AEU=Azionari Europa; BOB=Bilanciati obbligazionari; OEM=Obbligazionari Euro medio/lungo termine; OEB=Obbligazionari Euro breve termine; AIT=Azionari Italia; OAS=Obbligazionari altre specializzazioni; AIN=Azionari Internazionali; OMI=Obbligazionari Misti; OIG=Obbligazionari Internazionali

Fonte: elaborazione CorriereEconomia

RP



# Zero rendimenti Ma la corsa ai Bot non si ferma più

Il caso

LUCA FORNOVO  
TORINO

Nell'ultima asta  
da 12,5 miliardi  
titoli ai minimi storici

Riparte la corsa ai Bot, anche se i rendimenti sono ai minimi record e addirittura nel caso dei Buoni trimestrali sfiorano lo zero al netto di tasse e commissioni. I rendimenti pagati dal Bot a 12 mesi, offerto e collocato venerdì scorso per otto miliardi di euro a fronte dei 12,68 richiesti, sono precipitati: -0,413 punti percentuali rispetto all'asta del mese scorso, allo 0,859%, nuovo minimo record.

Al netto di ritenuta fiscale e commissioni siamo allo 0,46%, secondo le stime dell'Assiom. Sul Bot trimestrale la domanda di 10,56 miliardi, più che doppia rispetto ai 4,5 miliardi offerti, ha fatto precipitare il rendimento lordo di ben mezzo punto percentuale, al minimo storico dello 0,492%. Per il risparmiatore che li ha comprati e deve pagare tasse e commissioni il rendimento netto è risicatissimo: siamo allo 0,04%.

Gli investitori istituzionali (banche e assicurazioni) e retail (cioè i piccoli risparmiatori) si sono riversati in massa sui titoli di Stato italiani a breve termine, complice anche la volatilità dei mercati azionari e lo scarso appeal che ha in questo momento il mercato immobiliare. Riguardo agli istituzionali alcuni operatori parlano addirittura di banche del sud-est asiatico che, appoggiandosi sugli istituti italiani, si sareb-

bero fatte avanti per parcheggiare euro che preferiscono non mettere in Borsa, per il momento. Una tendenza, in linea con le condizioni dei mercati,

che riflette la difficile congiuntura economica e che spinge qualche operatore a evocare addirittura la «trappola della liquidità» descritta dall'economista John Maynard Keynes, in cui i rendimenti sono così bassi che si preferisce trattenere i soldi anziché investirli in attività rischiose, facendo così avvita-

re su se stessa la recessione.

Del resto la corsa ad accaparrarsi i Bot assomiglia, più che ad un investimento di lungo termine guidato dall'esame dei rischi e dei rendimenti, alla ricerca di un porto sicuro in cui approdare in attesa di tempi migliori. La domanda - spiegano gli operatori - è stata molto forte da parte degli investitori istituzionali, come le banche: per aiutarle a uscire dalla crisi la Banca centrale europea (Bce), guidata dal presidente Jean-Claude Trichet recentemente ha inondato il mercato con 442 miliardi di euro di liquidità con scadenza di un anno e ad un tasso di appena l'1 per cento.

Dove impiegare tutti questi soldi? Gli ultimi dati della Banca centrale europea mostrano che il credito a famiglie e imprese è in frenata, e le Borse presentano ancora rischi a causa del loro andamento altalenante.

Così le banche, che non pagano commissioni e quindi lavorano sui rendimenti lordi, «con tanta liquidità in giro si sono riversate sui titoli di Stato a

breve, più liquidi e meno sensibili al rischio-inflazione di quelli a lunga scadenza», spiega Angelo Drusiani, esperto di tesoreria e obbligazioni presso Banca Albertini Syz a Milano.

I rendimenti dei Buoni ordinari del Tesoro a tre e 12 mesi non sono mai

stati così distanti dai generosi livelli superiori al 17 per cento dell'autunno 1992, quando l'Italia scontava l'uscita dal Sistema Monetario Europeo. Eppure a comprare i Bot, oggi, sono stati anche i risparmiatori, che sono tornati Bot-people: con la borsa che può ancora riservare brutte sorprese - è il ragionamento - meglio prestare al Tesoro che investire in pronti/termine che rendono quasi lo stesso, ma equivalgono a prestare i soldi a una banca.

Intanto domani, con regolamento il 16 luglio, sarà poi collocata la terza tranche del Btp a cinque anni, giugno 2009/giugno 2014. Con le stesse date verrà disposta anche l'emissione di due prestiti non più in corso. Si tratta della ventunesima tranche del Btp febbraio 2006/agosto 2016 e della quindicesima tranche del Btp agosto 2007/febbraio 2018.

**POCHI QUADACCHINI MA SICURI**

Al netto delle tasse  
i Buoni del Tesoro a 3 mesi  
rendono lo 0,04 per cento

**L'ASTA DEI BOT**

Domani verranno lanciate  
emissioni a lunga scadenza  
A cinque e sette anni



**Regole e patti**

# La mano visibile di Catricalà su Intesa

L'intervento del presidente dell'Authority sta complicando i rapporti tra i soci della banca



Eidompress

**Alt Antonio Catricalà, a capo della Autorità per la Concorrenza**

DI **SERGIO BOCCONI**

È possibile che alla fine tutto venga smontato: nel caso arrivi la riforma dei principi contabili il Crédit Agricole potrebbe fare marcia indietro e chiedere l'archiviazione del patto con Generali prima dell'ultimo verdetto dell'Antitrust. Ma un dato, al momento, è certo: l'azione dell'autorità di Antonio Catricalà sta condizionando non poche scelte e movimenti dei protagonisti della partita.

È inedito e complesso lo scontro che sta opponendo i due grandi soci di Intesa Sanpaolo, la banca francese e la compagnia triestina, e l'Authority che vigila sulla concorrenza. Inedito perché per la prima volta

viene posto un doppio alt di questa natura a un accordo parasociale. Complesso perché gli attori sono numerosi e uno in particolare, l'istituto presieduto da Giovanni Bazoli, è chiamato a rispondere di impegni presi con l'Antitrust in sede di fusione, che coinvolgono però anche i comportamenti di terzi: dei soci cioè che hanno firmato il patto e in particolare dell'Agricole che, secondo le disposizioni di Catricalà, non poteva sottoscriverlo. E proprio la collocazione inconsueta delle responsabilità alimenta problemi legali e «politici».

In sintesi quando Intesa e Sanpaolo si sono uniti alla fine del 2006, l'Antitrust ha autorizzato l'operazione subordinando

a condizioni e impegni. Uno riguardava la vendita da parte di Intesa di Cariparma e Friuladria a soggetti concorrenti, terzi. L'Agricole, che fino ad allora era il socio più grande di Intesa, ha espresso l'intenzione di rilevarli e di entrare in modo autonomo sul mercato italiano. Non potendo però essere in quel momento considerato

«terzo», l'Antitrust ha detto sì alla vendita a condizione però che la banca francese si «staccasse», riducendo la propria quota fino a meno del 2% entro la fine di quest'anno, sciogliendo le «fabbriche, comuni» e gli incroci di governance, con l'uscita dei reciproci rappresentanti dai board. Impegni però assunti dal soggetto della fusione,

la nuova banca Intesa Sanpaolo, a cui era diretto il provvedimento di autorizzazione subordinata al rispetto di tali indicazioni.

Tutto è filato liscio ed è stato rispettato finché le condizioni di mercato hanno reso per l'Agricole impossibile la vendita delle azioni di Intesa senza accusare una pesante minusvalenza (1,9 miliardi). Onere però già comunque maturato e che l'istituto francese avrebbe dovuto trasferire in questi mesi in conto economico, a meno di non indicare la partecipazione rimasta nella banca italiana (pari al 5,8%) fra le strategiche. Trasloco impossibile facendo richiedere una semplice proroga alla cessione: l'Antitrust avrebbe quasi certamente acconsentito ma congelando il diritto di voto oltre il 2%.

Da qui l'idea del patto con le Generali. L'Antitrust tuttavia lo ha bocciato (anche nella versione «light») ritenendo avrebbe permesso il rientro di Agricole nella governance di Intesa. E poiché l'impegno in tal senso era stato preso da Intesa, Catricalà ha aperto verso la banca un procedimento di inottemperanza che può concludersi con una sanzione anche di rilievo. Sanzione diventata oggetto di contesa preliminare: Intesa non si ritiene responsabile,

l'Agricole non si considera impegnato, i soci maggiori (tra i quali ci sono le fondazioni) non intendono sopportare oneri eventualmente derivanti dal «peso» della sanzione sulla banca.

A questo punto, dopo la presentazione e la bocciatura della seconda versione del patto, il quadro appare oltremodo complesso. A meno che la riforma dei principi contabili laschi con l'eventuale «congelamento» del fair value (la valutazione ai prezzi di mercato), renda possibile alla banca francese evitare che la svalutazione si rifletta sul conto economico senza ricorrere al patto. In questo caso tornerebbe praticabile ed efficace anche la possibilità di una proroga sui tempi di vendita della quota in Intesa. Ma tutta la vicenda avrà comunque mostrato che se il mercato in questi mesi ha mostrato il pugno, anche la mano dell'Antitrust è stata certo molto «visibile».



**Regole e patti****Stato e mercati** La nomina dell'ex Paribas ai vertici del gruppo di investimenti, controllato dal governo di Wen Jiabao

# Il capitale di Pechino? Lo spende un italiano

Federico Bazzoni a capo di Citic Securities, la banca cinese pronta a sbarcare nella City di Londra

**Asia  
Federico  
Bazzoni,  
a capo  
della cinese  
Citic  
Securities**

**C**he tutto il mondo finanziario aspetti i capitali cinesi per ritrovare lo slancio di un tempo è un dato di fatto. Come lo è la proverbiale cautela di Pechino nel muoversi fra le sabbie mobili di un mercato internazionale che ha risucchiato giganti all'apparenza indistruttibili. Da un lato l'attesa e la speranza. Dall'altro la prudenza e l'accortezza.

Nelle mani di chi sia il manico del coltello è facile intuirlo. È meno facile, invece, scoprire che questo coltello i candidi e furbi cinesi lo abbiano consegnato a un italiano affidandogli una montagna di soldi da investire, in una situazione non sfavorevole per chi dispone di liquidità e riserve, in quelle piazze dove si presentano le migliori opportunità industriali e finanziarie.

Federico Bazzoni, classe 1960, ha un curriculum coi fiocchi, operando dall'inizio degli anni Ottanta nel cuore della finanza globale fra Londra, New York e Hong Kong. Prima Merrill Lynch, poi Indosuez, Paribas, Bear Stearns. Conosce l'Asia come le sue tasche. Ma quando Citic Group lo ha chiamato per proporgli di diventare il top manager, il numero uno, della divisione Securities, è rimasto anche lui (favorevolmente) sorpreso. Le ragioni non mancano.

Citic Group è il conglomerato finanziario più potente della Cina, formalmente ancora comunista.

È diviso in tre rami: la raccolta del credito (Citic bank è la settima banca commerciale cinese, quotata sia a Shanghai sia a Hong Kong), gli investimenti industriali (Citic Pacific, quotata a Hong

Kong) e la gestione: del portafoglio azioni, obbligazioni, derivati, valute (Citic Securities, che è la investment bank più importante della Cina).

L'azionista di riferimento è direttamente il Consiglio di Stato, ovvero il governo. Il che significa che le scelte strategiche e operative sono di competenza dell'esecutivo guidato da Wen Jiabao. Ma, siccome in Cina i processi decisionali nascono nelle stanze di vertice del partito comunista, il vero cervello politico di Citic Group, o meglio il referente ultimo, non è altro che la colta dirigenza postmaoista e capital-comunista.

In altre parole, dunque, e senza neppure forzare la realtà, il partito comunista cinese, tramite il Consiglio di Stato, ha affidato una bella fetta del suo tesoro a un italiano, Federico Bazzoni, cooptandolo per dirigere Citic Securities.

Segno che i tempi cambiano e che vale di più un professionista sperimentato piuttosto che un fedele esecutore di ordini della nomenklatura di partito.

I cinesi, specie nei piani alti del potere, hanno una consegna: il silenzio e la riservatezza. Non amano mettere in piazza le loro discussioni interne e le loro decisioni. Agiscono, quando è il momento. Punto e basta.

A Bazzoni non hanno chiesto altro che adeguarsi alla regola. Cosa del resto non difficile per chi è abituato a muoversi nel mondo della finanza. Però gli hanno offerto campo libero.

La Cina vuole investire, in Asia, in America, in Europa. E le chiavi dello scrigno con i soldi le conserva un italiano. Fra i tanti dossier sul tavolo, uno è particolarmente delicato: la City.

Quasi affossato dalla crisi, il mitico Miglio Quadrato aspetta lo sbarco di Pechino.

**FABIO CAVALERA**



Massimo Capuano-La Presse

FINANZA

## Al test Consob La Borsa di Capuano

PUATO A PAGINA 7

### Regole e patti

Oggi la relazione Il peso della crisi mondiale sul listino. Nel 2009 otto società hanno lasciato le quotazioni. Nessuna matricola

# La spina di Cardia, Milano periferia della City

Il presidente Consob preoccupato per la marginalità di Piazza Affari. La replica: con Londra fusione riuscita



### Chi è

#### Massimo Capuano

Amministratore delegato di Borsa spa

Laurea in Ingegneria elettrotecnica con lode alla Sapienza, 54 anni, ex McKinsey, Capuano è a capo di Borsa Italiana dal '98 e viceamministratore delegato del London Stock Exchange Group dal 2007. Ha presieduto la Federazione mondiale delle Borse nel 2007-2008.

DI ALESSANDRA PUATO

Oggi Lamberto Cardia terrà la relazione annuale a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano. Fra le altre considerazioni, ci si aspetta che il presidente della Consob metta in luce il rischio di marginalizzazione della società guidata da Massimo Capuano. Due anni dopo la fusione con il London Stock Exchange-Lse (che in Consob preferiscono chiamare «acquisizione» da parte di Londra), la grande Borsa è ancora un'incognita, almeno vista dalla sponda italiana.

Il listino dell'euro non è mai partito, l'alternanza italiana al vertice nemmeno e, per ora, è chiaro il vantaggio del matrimonio solo per gli inglesi, che hanno guadagnato la nostra competenza su post-vendita, mercato fisso e derivati. «Prevale un senso di apprensione in

merito ai vantaggi concreti per la piazza italiana — disse Cardia l'anno scorso — Le nostre banche azioniste sono scese dal 28% a circa il 19%». Oggi non solo quel peso non è aumentato, ma ci sono due criticità in più. Uno è il piano dei tagli deciso da Londra due settimane fa; l'altro è la nomina del francese Xavier Rolet al vertice del gruppo, anziché di Capuano.

Sul mercato si commenta l'efficacia dell'operazione voluta dall'amministratore delegato di Piazza Affari. Quanto questo modello è adatto alle imprese italiane? La ventilata idea di costituire una Borsa alternativa, che usi la vecchia piattaforma, è complicata, ma circola ancora. La crisi si è fatta sentire sui listini.

Dal 2007 a oggi, le quotazioni in Borsa Italiana sono scese del 4%: 331. Nessuna «quotazione incrociata» è stata fatta con Londra. Quest'anno non c'è stata nemmeno una matricola,

contro le 19 del 2007, anzi, proseguono i ritiri dal listino: otto in sei mesi. Gli unici debutti sono stati sul Mac, il mercato non rivolto ai privati (una matricola); e sull'Aim (due), il nuovo listino per le medie imprese mutuato da Londra (e non regolato da Consob). Intanto i tagli del personale sono partiti a Milano, su base volontaria.

### Gli esuberanti di Milano

Si parla di numeri inferiori all'8-10% previsto per Londra, ma fra i 565 dipendenti del gruppo Borsa Italiana (150 in Piazza Affari, gli altri nelle controllate), sarebbero almeno una quarantina gli esuberanti. Sono in corso le adesioni al piano, che andrà chiuso entro il mese e prevede incentivi di 2-4 annualità.

Sulla mancata nomina di Capuano (che, interpellato, preferisce non commentare) ad amministratore delegato di Lse Group hanno pesato le tensioni

con l'uscente Clara Furse e, forse, anche la minore incidenza dei soci italiani. L'Italia ha cinque consiglieri contro i sette inglesi (Capuano, Angelo Tantazzi, Sergio Ermotti per Unicredit, Andrea Munari per Intesa Sanpaolo e Paolo Scaroni). E se i primi azionisti del gruppo sono oggi Borsa di Dubai (20,6%) e Qatar (15,1%), le banche italiane

di peso sono ormai solo due, Unicredit (6%) e Intesa (5,3%). Le altre hanno fatto cassa, Montepaschi, Sella, Credem, Finnat, la Bim dei Segre. «Se c'era un interesse italiano a giocare insieme, non si è concretizzato, la Borsa italiana non



c'è più», dice Stefano Micossi. Il presidente di Assonime (socio di Lse attraverso Ernittenti Titoli, che ha

l'1,6%) è già volato a Londra, per parlare con Rolet.

Il momento di mercato è negativo: persino Londra ha perso il 7% delle matricole. E in Piazza Affari fanno notare che mancheranno le quotazioni, ma è l'anno-boom degli aumenti di capitale: finora, 14,7 milioni di euro (per metà dall'Enel). A difesa dell'operato italiano scendono poi le

banche socie. Intesa inserisce la partecipazione (oggi del valore di 80 milioni, dopo svalutazione di 260) fra quelle a valore strategico. E Unicredit anche: per accompagnare la fusione e avere voce in veste di cliente. «Al momento non abbiamo intenzione di vendere — dicono —. C'è un importante cambio di vertice, bisogna vigilare perché sia a favore degli utilizzatori».

#### **Le nomine di Rolet**

Inoltre Rolet ha rafforzato la squadra italiana, nominando Raffaele Jerusalmi, affiancato dai suoi uomini, responsabile di tutti i mercati del gruppo Lse (Capua ha la responsabilità del post-trading). «I motivi che hanno portato all'aggregazione restano validi — dice Jerusalmi —. Se fossimo da soli, in questo momento di mercato, non staremmo meglio. Sfruttare la piattaforma con Londra è importante. L'anno scorso sul mercato dei derivati abbiamo avuto sette nuovi aderenti, anche grazie all'operazione con Lse. Per le aziende italiane ci sarà una grande opportunità». Il mercato lo spera, dopo che sul bilancio del gruppo Lse 2009 Borsa Italiana è stata svalutata per i due terzi.

**Sul pagamento****Alitalia,  
duello  
tra Fantozzi  
e Cai**

Augusto Fantozzi

MILANO — La lettera della Cai sul tavolo di Augusto Fantozzi, commissario di Alitalia, sarebbe arrivata venerdì sera. All'interno: la rata che la nuova compagnia guidata da Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, si era impegnata a versare, in base agli impegni concordati lo scorso novembre, per l'acquisto dei beni e degli aerei dalla vecchia Alitalia. In pratica il primo dei due pagamenti, per un totale di 327 milioni, che erano stati pattuiti al momento dell'accordo.

Ma la cifra contenuta nella lettera sarebbe stata inferiore, meno della metà,

rispetto alle intese prese. Si tratterebbe di 70 milioni, rispetto a un previsione di 170 milioni di euro. Una differenza che potrebbe essere motivata, tra l'altro, da una serie di spese anticipate dalla Cai, come il recupero degli interventi di manutenzione effettuate su alcuni aerei dalla stessa Cai.

Una mossa a sorpresa, che testimonierebbe una sorta di sconto che Cai potrebbe considerare tenendo conto delle spese sostenute o il preludio a un nuovo braccio di ferro tra la cordata Colaninno-Sabelli e il commissario straordinario della vecchia compagnia aerea.

Il commissario Fantozzi ha affidato ieri a un comunicato stampa il suo commento alla vicenda:

«Queste ipotesi, se confermate, non possono essere attribuite a chi tali dati ha confezionato». E nello stigmatizzare con forza l'eventuale scorrettezza, lo stesso Fantozzi si augura che «essa non celi l'intenzione di non onorare gli impegni contrattuali assunti», lasciando intendere che comunque, «se non si dovesse arrivare a un accordo, si arriverebbe a un arbitrato».

**R. F.**

**Profezie** Il capo delle strategie di BlackRock aggiorna le sue dodici previsioni sui mercati del 2009

## «Wall Street chiuderà bene l'anno, ma gli Emergenti faranno di più»

Doll: rendimento dei Treasury in risalita, inflazione vicina allo zero



**Leader**  
**Bob Doll,**  
**guida le**  
**strategie**  
**azionarie**  
**del**  
**gruppo**  
**BlackRock**

**D**odici previsioni di metà anno. Dalla caduta degli utili, alla scomparsa dell'inflazione. Dal primato dei paesi Emergenti su Wall Street e l'Europa, alla ripresa del petrolio, fino al rialzo dei rendimenti per i Treasury americani.

Bob Doll, a capo delle strategie azionarie globali di BlackRock, il colosso Usa dei fondi, accetta come di consueto la sfida della sfera di cristallo. E aggiorna le profezie fatte a gennaio. Eccole, una per una.

**1.** L'economia americana affronterà il primo declino del Prodotto nazionale lordo da 50 anni a questa parte.

**2.** La crescita globale scenderà sotto il 2% per la prima volta dal 1991. Nonostante gli Emergenti, infatti, il mondo marcerà al massimo all'1%.

**3.** L'inflazione crollerà vicino allo zero in molti Paesi sviluppati, ma il pericolo della deflazione è stato evitato. Nel lungo termine il riaccendersi del costo della vita potrebbe invece diventare un problema.

**4.** La curva dei rendimenti delle obbligazioni governative alla fine del 2009 sarà mol-

to più ripida di quanto non fosse all'inizio, quando il breve termine rendeva zero e il lungo non più del 2%.

**5.** Gli utili nel 2009 arretreranno con una percentuale a due cifre, il primo crollo annuale dal 1930.

**6.** La distanza di rendimento tra high yield, bond municipali e obbligazioni investment grade durante l'anno andrà a restringersi.

**7.** Le azioni americane porteranno a casa un guadagno a doppia cifra nel 2009.

**8.** Wall Street andrà meglio dell'Europa, mentre i mercati Emergenti faranno meglio di tutti i paesi industrializzati

**9.** Sui listini energia, salute e information technology faranno meglio di utilities, finanziari e materiali di base.

**10.** I mercati azionari rimarranno molto volatili, ma senza raggiungere il record raggiunto nel 2008.

**11.** Il petrolio e le altre materie prime toccheranno il fondo e ricominceranno a salire entro la fine dell'anno, sull'onda della ripresa delle economie Emergenti.

**12.** Il budget del deficit federale americano sfonderà il record storico di mille miliardi di dollari.

G. MAR.



**Mercati.** La rapida crescita dell'indice Msci Asia fa suonare il campanello d'allarme

# Correzione estiva in Borsa dopo il rally di primavera

**Il ritracciamento potrebbe ridimensionare gli eccessi**

PAGINA A CURA DI  
**Alberto Ronchetti**

La pausa che le Borse si stanno prendendo, dopo la galoppata che fra marzo e maggio le aveva spinte a un rialzo medio del 40%, è benvenuta. Anche perché, ridimensionando gli eccessi, si sgonfia in modo ordinato il rischio bolla.

Il ritracciamento, almeno fino a ora, si è mantenuto nei livelli attesi (le due aree di supporto importanti si pongono a 880-850 e a 800 punti dell'S&P 500). A questo punto gli indici, se riconosceranno i livelli di supporto, potranno continuare laterali ricaricandosi prima dei nuovi stimoli rialzisti attesi nelle prossime settimane e - dopo una correzione prevista fra settembre e ottobre - negli ultimi mesi dell'anno. La corsa degli indici è stata fermata dagli ultimi dati macro inferiori alle attese, dalla fiducia dei consumatori a giugno sotto le aspettative fino alla delusione arrivate dall'occupazione.

Questioni non da poco considerando che, come scrive l'ultima "Weekly Strategy" della Bsi, «hanno messo in dubbio la capacità della congiuntura a stelle e strisce di abbandonare il terreno recessivo e di tornare a crescere in tempi relativamente brevi. Comunque crediamo che il mercato azionario sia ma-

turo per una presa di beneficio, dopo la forte avanzata registrata dai minimi di marzo (terzo miglior rally degli ultimi 100 anni), che ha trascinato la Borsa al di là dei miglioramenti dei fondamentali osservati finora e previsti nei prossimi mesi».

In effetti, nonostante il bicchiere sia tornato a essere visto come mezzo vuoto, dopo la pubblicazione della fiducia dei consumatori a giugno sotto le attese e i dati del mercato del lavoro inferiori al consenso, «a giugno un indicatore precursore d'eccellenza, come l'indice di diffusione Ism del comparto manifatturiero, ha continuato a migliorare per il sesto mese consecutivo, ricalcando il tipico modello osservato durante i punti di svolta della congiuntura e posizionandosi su livelli tipicamente associati alla prospettive di tassi di crescita positivi del Pil reale».

A questo proposito, «l'attività manifatturiera - pensano gli analisti della Bsi - dovrebbe ricevere un ulteriore stimolo significativo nei prossimi mesi, con la ripresa della produzione auto, dopo il quasi congelamento del secondo trimestre».

L'ipotesi dell'ufficio studi della Bsi è per uno storno di mercato un po' più ampio delle aspettative - fino al 10-15%, cioè con la possibilità di scendere fin verso quota 800 dell'S&P 500 - nelle prossime settimane, con la prospettiva di un vuoto d'aria congiunturale estivo, che si sta manifestando soprattutto nella propensione ai consumi».

A tutto questo, sempre secondo gli analisti della Bsi, è doveroso aggiungere una grande cautela sulle generose aspettative di

utili e sui margini da parte degli analisti per la seconda metà del 2009, che «potrebbero rappresentare un altro elemento di disturbo per la Borsa».

Tuttavia, dopo queste attese, è anche il caso di guardare le prospettive macro di Wall Street con un certo ottimismo. Così, sottolineano a Bsi, «la riapertura di alcuni impianti produttivi automobilistici a partire da luglio, la recente discesa osservata nei tassi risk-free a lungo, che potrebbe ridare fiato al settore dei crediti ipotecari, e gli storni recenti sul prezzo del greggio, dovrebbero rimettere in carreggiata la congiuntura nel terzo trimestre, riaprendo così il filone dei cosiddetti green shoots (i germogli della ripresa, ndr), ridando fiato agli indici americani che potrebbero perlomeno tornare verso i massimi osservati a metà giugno».

Gli investitori più ottimisti hanno sempre in mente i 1.250 punti dell'S&P 500 - cioè il livello raggiunto a metà settembre, quando fu proclamato il fallimento di Lehman Brothers - con l'idea che, dopo che altri asset guida hanno sostanzialmente raggiunto o superato le quotazioni di dieci mesi fa, prima o poi anche il benchmark tornerà verso questo obiettivo.

«In realtà si tratta di un ragionamento illusorio - scrive l'ultima "Cio Letter" di Julius Baer - e, come tutte le illusioni, è sbagliato». Infatti, si chiedono gli analisti di Julius Baer, quali sono le conseguenze principali del fallimento di Lehman? «Primo, la paralisi dei prestiti interbancari negli Usa e nel mondo. Secondo, il crollo del finanziamento del commercio interna-

zionale. Terzo, il timore di altri fallimenti». Negli ultimi 6-9 mesi la creazione di denaro, l'espansione dei deficit di bilancio e i prestiti bancari garantiti dai Governi hanno fatto diminuire in modo sensibile i rischi. Anche la possibilità di un avviamento della crisi sembra

mobili e delle cartolarizzazioni - il ristabilimento di uno status quo è ancora lontano. Il denaro facile, erogato dai governi attraverso i piani di salvataggio, ha accresciuto la propensione al rischio che - a questo punto - potrebbe facilmente scivolare verso la formazione di bolle speculative. Le quali, vale sempre la pena ricordarlo, non fanno male in sé. Ma bisogna saperle riconoscere per uscirne senza danni - anzi, guadagnando - al momento opportuno.

«La sovrabbondanza di denaro facile - avvertono a Julius Baer - potrebbe avere temporaneamente evitato le conseguenze deflative del crollo dell'attività economica mondiale fra il 2008 e il 2009, ma siamo comunque in presenza di capitali alla ricerca di una bolla». Quando e dove potrà scoppiare? «Con i loro bilanci intatti - osservano a Julius Baer -, un tasso di risparmio elevato e politiche monetarie mercantilizze, i candidati più ovvi sono le Borse emergenti».

È la ragione per cui, nelle quattordici settimane da inizio marzo, più della metà dei capitali che avevano abbandonato l'Asia emerging nel 2008 sono rientrati. «In meno di dieci setti-






mane - sottolineano a Julius Baer - il rapporto fra prezzo e valore contabile delle azioni asiatiche (Giappone escluso) è passato da 1,1 a 1,7. Un salto del genere richiede solitamente almeno due anni, ma l'impennata di oltre il 60% dell'indice Msci Asia (ex-Japan) indica che le cose sono andate troppo velocemente». Julius Baer raccomanda quindi una grande cautela sugli emergenti, con l'idea - per il momento - di prendere beneficio e investire il capital gain in liquidità, prima di avviare nuove iniziative strategiche.


### Dieci mesi di S&P'500...

Andamento dell'indice S&P'500. Base 15 settembre 2008 = 100




### ... di Msci World...

Andamento dell'indice Msci World. Base 15 settembre 2008 = 100




### ... di Msci Emerging Market...

Andamento dell'indice Msci Emerging Market. Base 15/9/2008 = 100



### ... e di Ftse Mib

Andamento dell'indice Ftse Mib. Base 15 settembre 2008 = 100



## Più solide le economie di India e Cina

# I rischi maggiori concentrati nell'Est Europa

«No, francamente non credo che i Paesi emergenti stiano andando verso la formazione di una bolla speculativa», dice Aldo Visani, responsabile dell'analisi finanziaria alla Bsi. «È vero - aggiunge -, nella prima parte dell'anno hanno sovraperformato l'andamento degli indici azionari e adesso si sta sostanzialmente di conserva. Le nostre gestioni sono sottopese sugli emergenti perché i clienti ci chiedono cautela e non sono disposti a correre rischi».

Ma l'investimento resta interessante, pensa Visani. «Non bisogna dimenticare che per Asia e America latina la crisi economica è sostanzialmente un fattore esogeno, che non incide più di tanto sulle economie domestiche. Diversa, più correlata al nostro rallentamento economico, è la situazione dell'Est europeo».

Nei Paesi emergenti l'andamento congiunturale in effetti è stato caratterizzato da notevoli differenze. «In India e in Cina il ciclo si è ripreso - scrive una nota di Banca Syz - e i due giganti confermano la capacità di resistenza alla crisi, grazie alla solida domanda interna». Invece altre nazioni sono in difficoltà, per la caduta delle esportazioni e il prosciugarsi del flusso di investimenti diretti esteri. Inoltre la pressione su alcune valute, alla quale si aggiungono premi di rischio ancora alti, aggrava la situazione per alcuni Paesi.

«In particolare - aggiunge lo studio di Syz - il quadro resta molto fragile in Europa Centrale, mentre per Russia e Medio Oriente, dopo la risalita dei prezzi del petrolio, le prospettive sono leggermente migliorate. La Banca centrale del Brasile ha nuovamente ta-

gliato i tassi d'interesse nel tentativo di neutralizzare le tendenze recessive. L'Africa deve fare i conti con la caduta dei prezzi delle materie prime esportate e l'assottigliarsi del flusso di capitali, comprese le rimesse dei lavoratori emigrati. Nel complesso, la recessione che ha colpito la maggior parte dei Paesi emergenti provoca un aumento della povertà e delle disuguaglianze e acuisce i problemi sociali».

Ma come si muoveranno gli indici nei prossimi mesi? Secondo Visani «i mercati, dopo avere scontato il punto più basso della crisi e un timido avvio di ripresa, adesso stanno riallineandosi alla situazione reale,


### EFFETTO BARILE

La risalita delle quotazioni del petrolio ha invece migliorato le prospettive per la Russia e per il Medio Oriente

in attesa di vedere come reagiranno le economie, nei prossimi trimestri, ai piani messi in campo dai governi».

Comunque, secondo lo strategista di Bsi, è possibile una correzione fin verso l'area 830-800 dell'S&P 500, dopo di che dovrebbe partire una seconda gamba di rialzo. «Dopo un'estate di consolidamento - ipotizza - è possibile immaginare un buon rialzo fra ottobre e novembre. Poi, sul finire dell'anno, occorrerà tornare a essere cauti perché a quel punto si inizierà a ragionare sulle prospettive del 2010. E, a quel punto, più che le stime contengono i fatti concreti della ripresa economica».

Foto: D. BIGNARDI/AGF/CONTRASTO



## CARTELLE ESATTORIALI

Pagamenti a rate  
raddoppiati in 5 mesi

in Norme e tributi ▶ pagina 1

I dati di Equitalia. Concesse 413mila autorizzazioni

# Cartelle fiscali a rate In soli cinque mesi richieste al raddoppio

La crisi spinge a posticipare soprattutto al Sud

**Marco Mobili  
Gianni Trovati**

Il successo era stato immediato, fin dal suo esordio, ma a conti fatti quella del Fisco a rate è una moda che non passa mai. Anzi, il passare dei mesi fa crescere la popolarità della dilazione, a cui la crisi economica ha dato un altro forte colpo di acceleratore. Risultato: le richieste di rateizzazione dei debiti fiscali hanno superato quota 413mila, raddoppiando in cinque mesi il numero di istanze che avevano ottenuto il via libera nei primi 11 mesi di vita della possibilità di dilazionare le cartelle.

Mantenendo la stessa media degli importi registrati nel primo anno, le rate riguarderebbero ormai debiti per almeno 8 miliardi di euro; ma il calcolo è prudenziale, perché ad allungare la fila dei richiedenti in questi mesi sono soprattutto le imprese con ruoli a carico di parecchie decine di migliaia di euro.

A spiegare un'impennata di queste dimensioni, infatti, non può essere altro che la crisi di liquidità che sta interessando in questi mesi le casse di molti operatori economici. Una conferma arriva dalla carta d'identità delle domande di rateazione,

che mostra un boom di richieste concentrato soprattutto nelle regioni del sud, tradizionalmente più deboli dal punto di vista economico, e del centro, cioè l'area più colpita dalla crisi economica (si veda Il Sole 24 Ore del 22 giugno). Il raddoppio dei "piani di rientro" approvati da Equitalia nasce soprattutto dalle dinamiche vissute in Sardegna (istanze quadruplicate), Basilicata (triplicate), Puglia e Calabria, ma anche Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio superano nettamente il +100% rispetto a inizio febbraio. Gli sportelli (relativamente) più calmi si incontrano invece a Nord-Est, dal Veneto (che ha aumentato le rateizzazioni dell'83% rispetto a inizio febbraio) al Friuli Venezia Giulia (+65%). Unica eccezione: il piccolo Molise. A conti fatti il Sud, dove tra l'altro la concentrazione di imprese e grandi contribuenti è minore, le rateazioni interessano più di 9 cittadini ogni 10mila, con una frequenza maggiore di quasi il 50% rispetto a quella che si incontra nelle regioni settentrionali.

La possibilità di rateizzare i debiti fiscali iscritti a ruolo nasce all'inizio del 2008 con lo scopo di coinvolgere il più possibile i contribuenti in debito con

l'Erario negli effetti della lotta all'evasione. Aprendo la porta a un calendario più disteso per i pagamenti, l'amministrazione finanziaria contava infatti di offrire nuove chance di fedeltà fiscale, e di allargare così i confini della base imponibile soggetta a una tassazione effettiva.

La vera sfida sarà però quella di verificare, anche a distanza di qualche anno, in che misura l'effetto di dilazionare i pagamenti coinvolga davvero anche soggetti che prima sfuggivano a qualsiasi versamento. Se così non fosse, a beneficiare della rateizzazione potrebbero essere principalmente solo i soggetti che comunque avrebbero pagato. Con preoccupanti pericoli sul fronte economico. Infatti, gli 8 miliardi almeno abbracciati dal sistema delle dilazioni superano ormai la somma che Equitalia riesce a riscuotere in un anno, e un successo di competenza può tradursi anche in un problema di cassa, influenzando negativamente sul bilancio annuale degli incassi dell'Erario.

Infine, occorre segnalare anche i primi concreti problemi sul fronte del contenzioso, che la corsa alla rateizzazione inizia a incrementare. Uno dei principali nodi dibattuti fra Equitalia



e contribuenti è l'individuazione del giudice competente quando l'agente della riscossione dice no all'istanza di rateizzazione.

Mentre la Spa pubblica sostiene la competenza del giudice amministrativo, che i costi della gestione dei contenziosi ai Tar rendono poco appetibile per i contribuenti, il Tar del Friuli Venezia Giulia e la Ctp di Cosenza hanno ritenuto competente il giudice tributario. Se questa tendenza, assai meno onerosa per i contribuenti, dovesse trovare altre conferme è prevedibile che ogni richiesta respinta da Equitalia diventi oggetto di contestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La validità

La durata dei documenti

### Istanza di rateazione

①

Persone fisiche e imprese  
in regime semplificato



②

Altri soggetti



## La corsa

Rateazioni concesse per le somme iscritte a ruolo (imposte, contributi e altro oltre i 5mila euro)

### NELLE REGIONI...

	Al 7 febbraio 2009	Al 4 luglio 2009	Incremento %
Abruzzo	5.909	12.326	108,60
Basilicata	2.404	6.040	151,25
Calabria	5.181	10.907	110,52
Campania	27.151	54.080	99,18
Emilia Romagna	15.668	29.208	86,42
Friuli Venezia Giulia	5.448	9.015	65,47
Lazio	25.632	52.869	106,26
Liguria	9.009	16.484	82,97
Lombardia	24.431	48.908	100,19
Marche	6.283	13.119	108,80
Molise	2.457	3.730	51,81
Piemonte	15.280	29.946	95,98
Puglia	18.880	40.580	114,94
Sardegna	3.297	9.810	197,54
Toscana	18.392	38.612	109,94
Trentino Alto Adige	2.296	4.107	78,88
Umbria	2.695	5.118	89,91
Valle d'Aosta	440	898	104,09
Veneto	14.908	27.312	83,20
<b>Totale *</b>	<b>205.761</b>	<b>413.069</b>	<b>100,75</b>

### ...E NELLE MACROAREE

#### NORD OVEST

Abitanti  
16 milioni  
Rateazioni concesse  
96.236  
Abitanti ogni 1.000 che  
ottengono una rateizzazione

6,2

#### CENTRO SUD

Abitanti  
13 milioni  
Rateazioni concesse  
119.000  
Abitanti ogni 1.000 che  
ottengono una rateizzazione

9,2

#### NORD EST

Abitanti  
11 milioni  
Rateazioni concesse  
69.642  
Abitanti ogni 1.000 che  
ottengono una rateizzazione

6,2

#### SUD \*

Abitanti  
14 milioni  
Rateazioni concesse  
127.633  
Abitanti ogni 1.000 che  
ottengono una rateizzazione

9,1

#### TOTALE ITALIA

Abitanti  
54 milioni  
Rateazioni concesse  
413.069  
Abitanti ogni 1.000  
che ottengono una  
rateizzazione

7,2

\* esclusa la Sicilia che riscuote autonomamente

Fonte: Equitalia

## Ultime istruzioni per l'uso

# Altre dilazioni solo a chi paga con regolarità

**Carlo Nocera**

Con la Direttiva 8 luglio 2009 Equitalia ha snellito la procedura di richiesta dell'ulteriore rateazione, vincolandola alla regolarità del piano ancora in essere. In sostanza, oltre alle obiettive difficoltà economiche è indispensabile documentare l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

Ovviamente, in considerazione della possibile stratificazione sul vecchio debito di una nuova tranche frutto delle nuove cartelle, la direttiva contempla l'applicazione di un correttivo che prende in considerazione l'incidenza del debito complessivo, comprensivo di interessi di rateazione ed eventualmente di mora, non ancora scaduto.

Nel caso di ulteriore rateizzazione di importo superiore a 5.000 euro formulata da persone fisiche assume rilevanza l'indicatore Isee del nucleo familiare del debitore, per cui al fine di considerare l'incidenza del nuovo debito sulla rateazione già in essere, suscettibile di variare sia l'importo della rata sia la durata della stessa.

Pertanto, occorre confrontare il raggiungimento della cosiddetta "soglia di accesso" che, nell'ambito delle differenti classi previste dall'indicatore, sancisce la sussistenza della condizione di temporanea obiettiva difficoltà, mediante il nuovo importo rappresentato dalla somma del residuo non ancora scaduto e di quanto oggetto della nuova domanda.

Quanto alla documentazione da presentare, se la nuova istanza è stata presentata entro i dodici mesi dalla data di rilascio dell'Isee, stante la validità annuale della stessa il contribuente è esonerato dal produrre qualsiasi ulteriore elemento.

Passando agli altri soggetti - società di persone e di capitali, cooperative, associazioni, enti, eccetera - la Direttiva, ferma restando la regolarità dei pagamenti, sottolinea la necessità del nuovo confronto con gli indici di liquidità e

Alfavincolanti per la dilazione dei pagamenti.

Per questa categoria di soggetti il nuovo debito per il quale è richiesta la rateazione è suscetti-

bile di incidere sul numeratore dell'indice Alfa, che sarà costituito dalla sommatoria del debito residuo non ancora scaduto e degli importi scaturenti dalle nuove cartelle derivanti da ruoli, aggi, diritti di notifica delle cartelle ed eventuali interessi di mora e spese esecutive.

Quanto alla documentazione da allegare alle istanze, nessuna novità rispetto a quanto prescritto dalla direttiva del 6 ottobre 2008 per le diverse tipologie di soggetti, salvo che la nuova richiesta sia presentata entro i sei mesi dalla data della documentazione economico-patrimoniale presentata ai fini della prima istanza: in un caso del genere, infatti, l'unica variazione che dovrà essere registrata, riguarda il valore dell'indice Alfa, recante l'importo del nuovo debito complessivo.

Anche per questi contribuenti

### GLI AGGIUSTAMENTI


Previsto un correttivo che consideri l'incidenza del debito complessivo, comprensivo di interessi, non ancora scaduto

resta tuttavia ferma la possibilità che, malgrado la validità dei documenti richiesti e presentati in precedenza, in caso di peggioramento della situazione finanziaria questa situazione possa essere manifestata mediante il corredo di tutta la nuova documentazione all'istanza relativa all'ulteriore richiesta di dilazione.

Infine, va segnalato che la Direttiva per quanto riguarda le istanze da presentare a cura dei soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese in regimi semplificati, ha disposto l'elevazione da 15.000 a 25.000 euro la soglia del debito in relazione alla quale è obbligatorio corredare l'istanza con la comunicazione relativa agli indici di liquidità e

indici Alfa sottoscritti dai professionisti abilitati e che, quanto alla documentazione da produrre, si rende possibile la presentazione, alternativa, dell'atto costitutivo o dello statuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Dichiarazione dei redditi GLI EFFETTI DI GERICO

**Rush finale.** Ultimi controlli sul sistema prima di adeguarsi entro il prossimo 5 agosto

**Adempimenti.** Ancora incertezze sulla gestione dei valori congiunturali

# Studi evoluti con costi ad hoc

Nelle 69 procedure revisionate entrano in gioco oneri finora esclusi

**Lorenzo Pegorin**

Con la piena operatività dei correttivi anti-crisi operatori e contribuenti stanno riscontrando da un lato un rilevante incremento dei risultati degli studi revisionati (rilevato anche nelle aule parlamentari) e un allargamento delle variabili rilevanti, dall'altro il ritorno di alcuni problemi di ordine tecnico che non trovano uno specifico rimedio nel software.

I soggetti interessati dalla compilazione di uno dei 69 studi evoluti (28 nel commercio, 18 nelle manifatture; 6 tra le professioni; 17 nei servizi) si stanno confrontando con il conteggio matematico effettuato dal software e con variazioni dell'analisi di coerenza e di normalità. Un aspetto particolare riguarda l'influenza dei costi residuali.

Nella quasi generalità dei casi (con alcune eccezioni nelle professioni), lo studio di settore lavora sul concetto di "mark-up", ossia opera associando ad alcune voci di costo dei coefficienti, la cui somma "produce" il ricavo elaborato dalla procedura. Allo stato attuale, non tutti i costi che affluiscono al conto economico sono rilevanti ai fini della composizione della funzione ricavo che caratterizza lo specifico studio e ciò appare condivisibile laddove tali voci non trovino una diretta correlazione con i proventi realizzati. Da un primo esame delle note metodologiche di accompagnamento agli studi evoluti nel periodo d'imposta 2008, si nota, invece, un'inversione di tendenza, posto che si è teso ad allargare l'ambito dei costi potenzialmente interessati all'andamento della funzione ricavo.

Con le revisioni del periodo d'imposta 2006 fu introdotta nella funzione ricavo la voce F17 (altri costi per servizi); con quelle del 2008 debuttano, invece, gli oneri diversi di gestione, le spese di cancelleria, e per omaggi a clienti.

Questa impostazione, attraverso una maggior partecipazione di

costi nella determinazione della funzione ricavo, se da un lato riduce i margini di evasione evitando pericolosi effetti di ricaduta "verso il basso" degli elementi di costo del quadro F, dall'altro rischia di creare qualche problema di rappresentatività dello studio di settore.

Caratteristica diffusa di taluni studi di settore revisionati nel periodo d'imposta 2008 è infatti il sostanziale "appiattimento" della funzione ricavo per cui a diverse tipologie di costi viene assegnato per lo più lo stesso coefficiente.

Le revisioni degli studi evoluti sono state in sostanza elaborate, da un lato, attraverso una generale riduzione dell'ammontare dei coefficienti riguardanti elementi contabili che tipicamente registravano moltiplicatori abbastanza elevati, dall'altro con un aumento delle tipologie di elementi di costo influenti sulla funzione ricavo, arrivando a delineare, in molti casi, la variabile che per le note metodologiche è definita «costi totali».

Questa metodologia non appare propriamente lineare, in quanto la logica tenderebbe ad associare coefficienti diversi a differenti tipologie di costo, in modo da privilegiare quelle variabili che possono avere una migliore capacità di esprimere la produttività delle aziende del comparto considerato.

In sostanza ci sono variabili, (costo del venduto o spese per acquisto di servizi), che hanno un filo diretto con la produzione di ricavi, altre la cui riconducibilità ai ricavi d'impresa è sicuramente più sfumata.

Attribuire a tutti questi elementi lo stesso peso rischia di generare una perdita di aderenza del software con quella che è la specifica realtà oggetto di misurazione. Inoltre, non va dimenticato che, in frequenti ipotesi, tali voci sono interessate dall'indicazione di importi di natura non ricor-




rente e, pertanto, in relazione ai quali appare fuorviante creare un legame con il livello di congruità.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le nuove caratteristiche

Queste, in sintesi, le caratteristiche dei 69 studi revisionati



### L'effetto indesiderato



Correttivi anti-crisi. Consigli utili al rush finale

# Compilare il quadro «X» richiede massima allerta

Simone Cannaroli  
Manuela Viselli

L'introduzione dei correttivi anti crisi negli studi di settore, fortemente voluta dalle associazioni di categoria e ritenuta necessaria dalla stessa amministrazione finanziaria al fine di cogliere gli effetti generati dalla crisi economica e dei mercati sui ricavi e i compensi targati 2008, non è stato

## VARIAZIONI

Il risultato dipende dall'applicazione dei coefficienti che agiscono a livello strutturale e territoriale

un passaggio facile, privo di insidie e dubbi operativi.

In particolare, tra i passaggi più delicati e che certamente richiedono maggiori attenzioni, spicca la compilazione del quadro X dell'allegato studi di settore. Un quadro particolare in quanto deputato a raccogliere le informazioni necessarie per ottenere la riduzione sul calcolo di congru-

ità effettuato da Gerico 2009.

Preliminarmente, si rammenta che le condizioni di accesso ad alcuni dei correttivi "crisi" sono collegate alla cosiddetta "contrazione dei ricavi/compensi" dichiarati nel 2008 rispetto al periodo d'imposta 2007 (per alcuni studi rispetto a periodi d'imposta precedenti).

Nel caso in cui il contribuente non risulti congruo e abbia conseguito nel 2008 un ammontare di ricavi/compensi inferiore a quelli dell'anno precedente (o degli anni precedenti), con la compilazione dell'apposito rigo del quadro X, otterrà una riduzione dell'importo finale per la congruità.

Come specificato nell'allegato n. 2 del decreto 19 maggio 2009, con i correttivi denominati «congiunturali individuali» la variazione del risultato finale di congruità dipende dall'applicazione di coefficienti congiunturali che agiscono a livello strutturale (di cluster) e territoriale.

In particolare, i ricavi/compensi di riferimento per il calcolo dei correttivi sono indivi-

duati in maniera differenziata per studio di settore:

- per gli studi manifatturieri UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U, UD33U sono i ricavi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2004;
- per lo studio del commercio UM05U sono i ricavi derivanti dalla media di quelli dichiarati per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007;
- per i restanti 197 studi, sono i ricavi/compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2007.

Ma cosa succede se il contribuente non ha presentato lo studio di settore per il periodo d'imposta 2007?

In caso di contribuente con periodo d'imposta di durata diversa da dodici mesi, come nel caso di inizio attività (anche come mera prosecuzione), ai fini della corretta applicazione dei correttivi, potrà effettuare il ragguaglio dei ricavi/compensi 2007 rispetto all'anno.

Nel caso, invece, in cui il contribuente non abbia applicato lo studio di settore per il periodo d'imposta 2007 (o per il periodo d'imposta di riferi-





mento per l'applicazione del correttivo) per effetto di una delle cause di esclusione previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 146/98, è necessario indicare, nell'apposito rigo del quadro X, i ricavi/compensi dichiarati per l'anno 2007, eventualmente ragguagliati ad anno.

Nell'ipotesi, infine, in cui il contribuente non abbia dichiarato ricavi/compensi nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio per inizio/prosecuzione dell'attività nel 2008) non potrà fruire dei correttivi, ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri "correttivi crisi" previsti dalla nota tecnica e metodologica.

Al riguardo si precisa che i ricavi o compensi da porre a confronto con quelli dichiarati per il 2008, devono essere individuati in maniera omogenea rispetto a questi ultimi; di conseguenza, essi risulteranno pari alla somma degli importi indicati nei quadri degli elementi contabili degli studi (quadro F - per il reddito d'impresa e quadro G - per il reddito di lavoro autonomo).

Occorre ricordare che nei casi sopra esposti il contribuente potrà, comunque, rappresentare la specifica situazione nella sezione «Note aggiuntive», predisposta all'interno di Gericò 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Confronti su misura per verificare i ricavi

Per l'applicazione del correttivo congiunturale nel settore calzaturiero, ad esempio, vengono messi a confronto i ricavi dichiarati per il 2004 e per il 2007, rispetto a quelli del 2008. Mentre per il settore dell'abbigliamento il confronto nel quadro "X" ai fini del correttivo "crisi" congiunturale riguarda i ricavi derivanti dalla media di quelli dichiarati per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007, rispetto sempre a quelli dell'anno 2008.

## Il prospetto da utilizzare

L'indicazione nel modello

L'indicazione dell'ammontare dei ricavi dell'anno (o del periodo) storico di riferimento nel **QUADRO X** del modello studi è indispensabile, in presenza di una contrazione dell'attività, per l'attribuzione del correttivo congiunturale individuale (nell'immagine è riportato lo studio **UM05U** che lavora sulla media dei ricavi di un triennio)

<b>QUADRO X</b>	<b>X01</b>	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	00
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	<b>X02</b>	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	00
	<b>X03</b>	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d'imposta 2005	00
	<b>X04</b>	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d'imposta 2006	00
	<b>X05</b>	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d'imposta 2007	00
	<b>Asseverazione</b>	Riservato al C.A.F. o al professionista iscritt. 35 del D.Lgs. 28/2/97	

Senza la compilazione del dato storico, non scatta il correttivo

# Spinti alla non congruità dalle spese capitalizzate

**Gian Paolo Ranocchi  
Giovanni Valcarenghi**

L'applicazione sul campo degli studi di settore evidenzia aspetti e peculiarità legate a casistiche concrete che testimoniano quanto possano essere articolati gli effetti della crisi economica sulle stime di Gerico.

Molte imprese, che si sono trovate a fare i conti con la sfavorevole situazione di congiuntura economica, hanno deciso di attenuare l'effetto crisi sui risultati di bilancio, capitalizzando parte delle spese sostenute, tipicamente per i lavori eseguiti in economia. La capitalizzazione degli oneri, se effettuata in ossequio a quanto statuito dal Codice civile e dai principi contabili, consente di attenuare il peso delle spese sul conto economico e migliorare quindi il risultato di esercizio.

Il risultato non si raggiunge stornando i costi dalle voci interessate (B9, ad esempio, se si capitalizzano spese afferenti il personale dipendente), ma accreditando la voce A4 del valore della produzione per l'ammontare dei costi che si intendono capitalizzare (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni). Tale componente positivo, nella compilazione del modello studi di settore, trova corrispondenza nel rigo F4 (costruzioni in economia).

La questione è che la citata voce F4 non concorre alla determinazione dei ricavi congrui stimati dallo studio di settore, né ci risultano essere stati previsti correttivi specifici in relazione ai casi di specie. Ne consegue, quindi, che in que-

ste situazioni, continuando Gerico a considerare l'incidenza anche dei costi capitalizzati nella produzione dei ricavi caratteristici fondatamente attribuibili al soggetto interessato, il responso di non congruità può essere piuttosto diffuso.

Il problema, va detto, non è del tutto nuovo. Di nuovo c'è però che, alla luce della notevole diffusione della procedura di capitalizzazione delle spese nel corso del 2008, i casi

## RISPETTO AL PASSATO

Una procedura più diffusa in relazione al difficile periodo congiunturale e destinata a crescere per l'anno d'imposta 2009

## IN EDILIZIA

L'indicazione dei dati consente di superare il malfunzionamento del software che richiede adeguamenti a lavori in corso

interessati, rispetto al passato, sono certamente più diffusi. E lo saranno forse ancor di più per il 2009. È opportuno allora ricordare che le Entrate, evidenziando con la circolare n. 38 del 12 giugno 2007 la criticità descritta, hanno chiarito come questa situazione debba essere debitamente valutata dagli uffici in sede di contraddittorio, come possibile elemento utile per giustificare lo scostamento rispetto alla stima di congruità.

È inutile dire che, in questi casi, è comunque opportuno

anticipare la giustificazione, attraverso una sintetica spiegazione da inserire nello spazio annotazioni del modello studi da allegare ad Unico, alla stregua di quanto viene suggerito nei casi di contribuenti marginali o quando non ci si riconosce nel dato che scaturisce dall'applicazione dei correttivi congiunturali.

Tra le peculiarità che richiedono particolari attenzioni nella corretta applicazione degli studi si segnalano quelle del settore dell'edilizia.

Un problema diffuso, per i soggetti che si muovono nel comparto edile e che realizzano incrementi delle rimanenze, è costituito dalla corretta rappresentazione dei dati nel modello allegato alla dichiarazione. Le istruzioni, infatti, raccomandano l'indicazione dei dati richiesti ai righi da X03 a X05, in modo che possa essere evidenziato, in via preventiva, il malfunzionamento del software che, pur in assenza di vendite (in quanto i lavori non sono ancora ultimati) richiede comunque un adeguamento.

Il fattore di adattamento trova applicazione a condizione che le imprese risultino normali rispetto agli indicatori di normalità economica e «non congrue» ai risultati dello studio di settore.

Il correttivo, come precisato dalla circolare 44/E/08, non opera, tuttavia, in maniera automatica. Pertanto, il software visualizzerà esclusivamente la riduzione che, solo in sede di eventuale contraddittorio, sarà riconosciuta dall'ufficio previo accertamento della correttezza dei dati indicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## SCADENZE

**Modello Unico:  
il nuovo appello  
del Fisco**

A PAGINA 24

Modello Unico Contribuenti alla cassa. Invio online a settembre

# Il Fisco è pronto per l'ultimo appello

Entro il 16 il pagamento delle imposte con lo 0,40% in più. Proroga al 5 agosto per chi ha lo studio di settore

**Sconti per chi versa a rate:  
gli interessi scendono dal 6%  
al 4%. Il taglio interessa solo  
le dichiarazioni presentate  
dal primo luglio**

DI STEFANO POGGI LONGOSTREVI\*

**L**a campanella del Fisco torna a suonare. Giovedì 16 luglio scadono i termini per pagare le imposte risultanti dal modello Unico con la maggiorazione dello 0,40%, quattro euro ogni mille di imposte dovute.

La scadenza interessa quasi tutti i contribuenti, salvo coloro che sono soggetti agli studi di settore e chi ha redditi di partecipazione in società, associazioni e imprese sempre soggetti agli studi. In questo caso i tempi supplementari del Fisco scadono il 5 agosto, termine ultimo per passare alla cassa con la maggiorazione dello 0,40%.

Il limite minimo di pagamento per ciascuna imposta o addizionale è di 13 euro: i saldi a debito fino a 12 euro non vanno corrisposti. Questa è anche la soglia per poter utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito: fino a 12 euro, in pratica, il credito si perde. Per l'Irap è rimasto inespugnabilmente il vecchio limite di 10,33 euro.

Ecco i codici più diffusi da indicare nell'F24: saldo Irpef 4001; primo acconto Irpef

4033; addizionale regionale 3801, addizionale comunale

3844 (saldo 2008) e 3843 (acconto 2009) più codice catastale del comune di residenza; saldo Iva 6099; saldo Irap 3800, primo acconto Irap 3812.

La maggiorazione dello 0,40% si somma alle singole imposte, tranne che per i contribuiti Inps (dove si usa lo stesso codice degli interessi sulle rate). Se ci sono compensazioni tra debiti e crediti, la maggiorazione si applica al debito netto.

**A rate**

Per il pagamento delle imposte si può optare tra versamento unico o dilazionato. Il contribuente è libero di scegliere quali imposte rateizzare e quali no (ad esempio le addizionali regionali e comunali, spesso di importo contenuto) e in quante tranches ripartire il pagamento. Con i soliti due vincoli: le rate devono essere d'importo uguale per la quota capitale (poi si aggiungono gli interessi); il pagamento deve concludersi entro novembre. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese per i non titolari di partita Iva e il 16 per i titolari.

Per chi decide di rateizzare le imposte dovute il calendario si moltiplica ed è quest'anno più complicato. In primo luogo per le differenti scadenze dovute alla proroga per i titolari di partita Iva con studio di settore e per la riduzione degli interessi sulle rate, dal 6% indicato nelle istruzioni di Unico, al 4% annuo, lo 0,333% mensile. La riduzione si applica, però, solo per i versamenti relativi alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio in poi e quindi rimane escluso dallo sconto chi ha presentato Unico cartaceo entro fine giugno (e chi è stato particolarmente sollecitato nell'invio quello telematico entro fine giugno).

I contribuenti senza partita Iva che versano giovedì 16 la prima rata devono corrispondere la seconda tranche già il 31 luglio con interessi dello 0,16% per chi invia l'Unico telematico dal 1° luglio in poi, op-



pure 0,23% per chi ha già presentato Unico, cartaceo o telematico, entro fine giugno. Per i titolari di partita Iva e senza studi di settore che pagano il 16 luglio la prima rata, la scadenza della seconda è fissata al 16 agosto e gli interessi sono dello 0,33%. Coloro che hanno rispettato la scadenza del 16 giugno, e sono titolari di partita Iva, devono versare la seconda entro giovedì con interessi dello 0,33% (lo 0,50 se è stato già presentato Unico)

Gli interessi per la rateazione si indicano separatamente dalle imposte. Ecco i codici: 1668 per i tributi erariali (Irpéf, Iva, ecc.); 3805 per i tributi regionali (Irap, addizionale regionale); 3804

per l'addizionale comunale. Gli interessi sui contributi Inps si indicano con i codici API (artigiani), CPI (commercianti) e DPPI (professionisti). Nella colonna rateazione dell'F24 occorre indicare, per ogni tributo, la rata che si sta pagando e il numero totale.

#### La presentazione

Il modello Unico in via tele-

matica va presentato entro il 30 settembre e non c'è quindi bisogno di affrettarsi. Per le società di capitali la scadenza è fissata alla fine del 9° mese dalla chiusura dell'esercizio e quindi è al 30 settembre solo per chi ha l'esercizio solare. Chi chiude l'anno fiscale il 31 ottobre deve quindi presentare Unico entro luglio. A fine mese scade anche il termine per l'invio del 770 per i titolari di partita Iva che hanno operato ritenute alla fonte a dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.

#### Ici

Chi non ha fatto in tempo a rispettare la scadenza del 16 giugno, può sanare entro il 16 luglio il ritardato, l'omesso o carente versamento con la sanzione ridotta del 2,5%, più gli interessi legali (3% annuo, 0,25% al mese). Va compilato il normale bollettino, barrando la casella ravvedimento. In corrispondenza delle singole voci si indica la relativa imposta, il totale deve comprendere sanzioni e interessi o in alternativa si può usare l'F24 indicando gli interessi (codice 3906) e le sanzioni (codice 3907).

*\*Associazione italiana dottori commercialisti*

## Il calendario degli appuntamenti

Il calendario per chi paga adesso. Gli importi da rateizzare devono essere maggiorati dello 0,40%


Persona fisica senza partita Iva (*) (Unico cartaceo entro 30 giugno)			Persona fisica senza partita Iva (Unico telematico dal 1° luglio)		
Rata numero	Data pagamento	Interessi 6% annuo	Rata numero	Data pagamento	Interessi 4% annuo
1	16/7	0,00	1	16/7	0,00
2	31/7	0,23	2	31/7	0,16
3	31/8	0,73	3	31/8	0,49
4	30/9	1,23	4	30/9	0,82
5	2/11	1,73	5	2/11	1,15
6	30/11	2,23	6	30/11	1,48

Persona fisica con partita Iva ma senza studio di settore (**)			Persona fisica con partita Iva e con studio di settore (**)		
Rata numero	Data pagamento	Interessi 4% annuo	Rata numero	Data pagamento	Interessi 4% annuo
1	16/7	0,33	1	5/8	0,00
2	17/8	0,66	2	17/8	0,12
3	16/9	0,99	3	16/9	0,45
4	16/10	1,32	4	16/10	0,78
5	16/11	1,65	5	16/11	1,11

(\*) Senza reddito di partecipazione in società di persone soggetta a studi di settore

(\*\*) Unico telematico presentato dal 1° luglio in poi



Conc

Dopo l'anno di sperimentazione scatta la fase definitiva del progetto informatico anti-burocrazia

# Debutta la comunicazione unica

## Dal 1° ottobre meno documenti. E viaggeranno on-line

### La fase sperimentale <sup>(1)</sup>

<b>Procedura facoltativa</b>	Gli interessati possono (è facoltà) utilizzare la Comunicazione Unica per le denunce riguardanti i fatti (iscrizione, modifiche e cessazioni) relativi all'impresa
<b>I servizi</b>	<p><b>Registro imprese</b> = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell'attività economica)</p> <p><b>Agenzia Entrate</b> = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell'attività economica)</p> <p><b>Inps</b> = solo le comunicazioni di iscrizione per i titolari e/o soci di impresa commerciale e per i datori di lavoro non artigiani</p> <p><b>Inail</b> = solo le comunicazioni di iscrizione</p>
<b>Operatività</b>	Limitata sul territorio nazionale (Le camere di commercio interessate, tra l'altro, sono quelle delle province di Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto)

### La fase a regime

<b>Entrata a regime</b>	1° ottobre 2009
<b>Fase obbligatoria</b>	Gli interessati devono utilizzare la Comunicazione Unica per le denunce riguardanti i fatti (iscrizione, modifiche e cessazioni) relativi all'impresa
<b>I servizi</b>	<p><b>Registro imprese</b> = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell'attività economica)</p> <p><b>Agenzia Entrate</b> = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell'attività economica)</p> <p><b>Inps</b> = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell'attività economica)</p> <p><b>Inail</b> = tutte le tutte le comunicazioni (avvio, modifica e cessazione dell'attività economica)</p>
<b>Operatività</b>	Su tutto il territorio nazionale

Pagine a cura  
DI DANIELE CIRIOLI

**A**l via la comunicazione unica d'impresa. Dopo più di un anno di sperimentazione (l'operazione è scattata ufficialmente il 19 febbraio dell'anno scorso), dal prossimo 1° ottobre le comunicazioni per l'avvio di un'impresa si ridurranno grazie alla tecnologia e a internet, con un taglio delle pratiche e la sostituzione dei documenti cartacei con i bit. La formula magica è appunto la «Comunicazione Unica»: un progetto informatico che unifica i diversi adempimenti richiesti dalla legge per dare vita a un'impresa e che promette l'avvio di nuove attività in un solo giorno. La disciplina è tutta pronta: l'ultimo tassello che ancora mancava, a causa del quale è stata rimandata più volte

la partenza in via definitiva (individuazione regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni) è arrivato con la pubblicazione del dpcm 6 maggio 2009 sulla gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio.

**Una sola denuncia.** La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva. È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. Il regolamento appena pubblicato sulla G.u. (il dpcm 6 maggio 2009) prevede, tra l'altro, che le camere di commercio devono rendere

disponibile gratuitamente nel sito internet informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimento alle modalità di presentazione della comunicazione unica.

**La procedura.** La comunicazione unica d'impresa va presentata all'ufficio del registro delle imprese, secondo il previsto modello (approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato sulla gu n. 296 del 21 dicembre 2007). Il modello è presentato in modalità telematica oppure mediante supporto informatico (si veda apposito



articolo in altra pagina). Una volta pervenuta al registro imprese, la comunicazione viene sottoposta a una serie di controlli e, quindi, inviata dalla camera di commercio alle altre amministrazioni interessate (Inps, Inail, agenzia delle entrate, commissioni provinciali per l'artigianato o uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ministero del lavoro). La comunicazione rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati (dlgs n. 196/2003). La richiesta di codice fiscale e di partita Iva è inviata all'agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico, alla camera di commercio.

I dati del codice fiscale e della partita Iva sono riportati nella ricevuta rilasciata all'impresa richiedente. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'Inps nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

**Chi riceve la comunicazione unica.** Queste le amministrazioni destinatarie della comunicazione unica:

- a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- b) l'Agenzia delle entrate;
- c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps);
- d) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
- e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
- f) il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Relativamente alle imprese artigiane, il regolamento (dpcm 6 maggio 2009) prevede che, al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo (articolo 117 costituzione), le regole vanno definite di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle predette intese, le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.

**La semplificazione.** La comunicazione unica, come accennato, riduce gli adempimenti dovuti per l'avvio (ma non solo) di nuove attività di impresa. Tramite la nuova

comunicazione, infatti, vengono assolti i seguenti adempimenti:

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (articolo 35 del dpr n. 633/1972);

b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail;

d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (articolo 44, comma 8, del dl n. 269/2003);

e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;

f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a:

- 1 attività esercitata;
- 2 cessazione attività;
- 3 modifica denominazione impresa individuale;
- 4 modifica ragione sociale;
- 5 riattivazione attività;
- 6 sospensione attività;
- 7 modifica della sede legale;
- 8 modifica della sede operativa;

g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;

h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

**Obbligatoria la Pec.** Nel modello di comunicazione unica va indicata la casella Pec (sta per posta elettronica certificata) corrispondente alla casella e-mail (quella certificata) dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo alla procedura. Qualora l'impresa non disponga di una casella Pec lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una propria casella di posta elettronica. Infatti, nel caso l'impresa non sia provvista di Pec, le camere di commercio provvedono immediatamente e in via automatica ad assegnarne una, ai fini della procedura della comunicazione unica, senza costi per l'impresa. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito. La casella dell'impresa viene poi iscritta al registro delle imprese.

*Come comportarsi al momento dell'apertura nell'arbitraggio fra i due regimi forfetari*

# Minimi, una scelta ponderata

## Oneri e onori fiscali del regime confrontato alle nuove iniziative

Pagina a cura  
DI FRANCESCO CAMPANARI

**R**egime dei minimi o delle nuove iniziative? È questo il bivio di fronte al quale si trovano le «persone fisiche», almeno nella stragrande maggioranza dei casi, ogniqualvolta decidono di intraprendere una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Ci stiamo riferendo, nello specifico, a tutte quelle realtà che svolgeranno un servizio (sia dunque professionisti che soggetti appartenenti al reddito d'impresa) e che, nello specifico, prevedono di non superare i 30.000,00 euro di fatturato (per le nuove iniziative il limite sarebbe pari ad € 30.987,41 ma per semplicità di ragionamento ci piace considerarli come identici).

Il paragone dunque, nasce dal fatto che, di prim'acchito, la barriera all'ingresso per entrare nell'uno piuttosto che nell'altro regime è praticamente identica (se invece ci riferissimo ad imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi, nel caso delle nuove iniziative il fatturato massimo verrebbe innalzato a 61.974,82 €).

Un giovane avvocato, un commercialista piuttosto che un rappresentante di commercio che si apprestano ad aprire partita iva per svolgere la loro attività, posto che rientrino nei volumi suddetti, dovranno confluire nel regime naturale (quello dei minimi) od optare per le nuove iniziative? Come sempre la risposta non è di certo univoca e a seconda del caso concreto potrebbe convenire più l'uno o l'altro.

Ma andiamo per ordine dato che il fatturato, oltre a non essere l'unica variabile da conside-

rare, è a saldo zero visto l'identico limite fissato per entrambe i regimi.

**Condizioni e soggetti ammessi.** Iniziamo con il considerare i soggetti ammessi e le condizioni per usufruirne: nel caso delle nuove iniziative, ci riferiamo a tutti coloro che abbiano la volontà di intraprendere una nuova attività artistica, professionale o d'impresa sia individualmente che come impresa familiare.

Nello specifico, il soggetto non deve aver esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, attività artistica, professionale o d'impresa né la nuova attività deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa).

Possono invece immediatamente applicare il regime dei minimi tutti coloro che prevedono di rispettare le seguenti condizioni: non verranno effettuate cessioni all'esportazione o operazioni assimilate; non verranno sostenute spese per lavoratori dipendenti o per collaboratori; non verranno erogate somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro. È necessario, infine, che nei tre anni successivi all'apertura (o nei tre anni precedenti qualora parlassimo di attività già avviata) non vengano acquisiti, anche mediante contratti di appalto e/o di locazione, beni strumentali dal valore complessivo superiore a 15.000 € (rilevano anche i canoni pagati per l'affitto dell'immobile in cui si svolge l'attività).

**Durata.** Veniamo ora alla durata dei due regimi: nel caso delle nuove iniziative il regime

si applica nei primi tre anni di attività mentre i minimi prevedono un'applicazione all'infinito purché vengano rispettate le condizioni di cui sopra.

**Semplificazioni contabili.** Con riferimento invece alle semplificazioni contabili, ci troviamo di fronte ad un tendenziale allineamento. In entrambi i casi sarà sufficiente, di fatto, conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita senza necessità di registrazione.

Ai fini iva invece la situazione necessita di un distinguo. Il regime delle nuove iniziative, pur prevedendo l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ha delle peculiarità di rilevante importanza: la liquidazione della stessa non avverrà, come siamo abituati normalmente, a livello mensi-

le o trimestrale bensì, annualmente (esattamente entro il 16 di marzo dell'anno successivo). È previsto inoltre, tra le altre cose, l'esonero per il versamento dell'acconto.

Situazione ben diversa invece quando spostiamo la nostra attenzione verso i contribuenti minimi: in tal caso vi sarà l'esonero completo degli adempimenti ai fini Iva (per intenderci liquidazione, acconti, comunicazione dati iva e dichiarazione) in considerazione del fatto che gli stessi non addebitano l'iva sulle operazioni attive e, di conseguenza, non possono recuperarla sugli acquisti sostenuti.

**Agevolazioni fiscali.** Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le differenze tendono ad amplificarsi: il regime per le nuove attività imprenditoriali prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% ai fini Irpef nonché ai fini delle addizionali regionali e comunali sul reddito determinato in maniera ordinaria.



Il regime naturale dei minimi prevede invece l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% sulla base di specifiche regole. Tale imposta, a differenza di quanto previsto per le nuove iniziative economiche, sostituisce l'Irpef, le addizionali regionali e comunali e l'Irap che, pertanto, non sono dovute.

L'imputazione delle spese e dei ricavi andrà fatta applicando il principio di cassa: sulla base di questo principio, l'acquisto di beni strumentali ad esempio, concorrerà alla formazione del reddito nell'effettivo periodo in cui è avvenuto il pagamento e, gioco forza, la plusvalenza sarà pari all'intero corrispettivo una volta che il bene verrà rivenduto.

Variabile estremamente importante nella determinazione del reddito viene rivestita dai contributi previdenziali. Mentre infatti il regime delle nuove iniziative prevede la perdita di tutti gli oneri deducibili e detraibili dunque anche dei contributi previdenziali, il regime dei minimi concede invece la possibilità di dedurre i contributi versati all'Inps o alla propria cassa d'appartenenza dal reddito. In altri termini, gli stessi vengono considerati come componenti negativi di reddito e non, dunque, come oneri deducibili.

Difatti, se così non fosse stato, data la non confluenza dell'imposta sostitutiva nel quadro RN dell'unico (quadro riferito al reddito complessivo del contribuente), la deduzione non avrebbe trovato il proprio beneficio vista la mancanza di un reddito imponibile da abbattere.

All'inverso, considerando tutti gli oneri detraibili dall'imposta come tali e non come costi d'esercizio, gli stessi non avran-

no alcuna imposta da abbattere e di fatto andranno, in entrambe i casi, persi.

Ci è sembrato opportuno soffermarci sull'aspetto degli oneri previdenziali in quanto, come si vedrà nell'esempio in pagina, gli stessi giocheranno un ruolo fondamentale nella scelta dell'uno piuttosto che dell'altro regime.

Altra importante variabile, a nostro avviso non trascurabile, riguarda l'applicazione o meno degli studi di settore: vista la sempre maggiore importanza e incisività dello strumento principe del controllo, va detto che mentre lo stesso andrà applicato al regime delle nuove iniziative, eccezion fatta che per il primo anno di attività, non troverà applicazione per tutti quei soggetti che invece abbiano optato per il regime dei minimi.

Seppur l'analisi effettuata abbia prodotto solamente una rapida carrellata delle principali peculiarità dell'uno e dell'altro regime, siamo ora a metterli a confronto in un caso concreto per testarne l'effettiva convenienza.

Di prim'acchito, il regime delle nuove iniziative sembrerebbe avere un maggior appeal per il semplice fatto che sconta un'aliquota d'imposta sostitutiva esattamente pari alla metà di quella prevista per i minimi.

In realtà, analizzando più a fondo la questione, si può notare come la possibilità di dedurre gli oneri previdenziali, la non applicazione degli studi di settore, la non applicazione dell'iva con tutte le semplificazioni contabili del caso e l'onnicomprensività dell'Irap, rivalutano di gran lunga il regime dei minimi. In alto un esempio concreto che aiuterà nella comprensione di quanto appena affermato.



**Esempio**

Un giovane dottore commercialista, dovendo aprire partita iva, sta valutando la convenienza nell'accedere nell'uno piuttosto che nell'altro regime (nulla vieta l'opzione per il regime ordinario ma, vista l'applicazione dell'Irpef a scaglioni dunque la prevedibile mancanza d'appeal, ci siamo limitati a considerare solo i minimi e le nuove iniziative).

Nella sua valutazione, non possiamo trascurare che lo stesso abbia deciso di riscattare i 5 anni della propria laurea versando di fatto, alla propria cassa d'appartenenza, circa 11.000,00 in due anni (l'importo, verosimile, deriva dal fatto che lo stesso non ha conseguito sino ad oggi alcun reddito). Qui di seguito i volumi in termini di fatturato che lo stesso prevede di realizzare nell'anno in corso:

Ricavi 15.000,00 euro

Costi 3.000,00 euro

Previdenza da versare alla cassa dott. comm. 2.200,00 euro circa per anno.

Previdenza da versare per il riscatto laurea 5.500,00 euro circa per anno.

	<b>Nuove iniziative</b>	<b>Minimi</b>
<b>Ricavi</b>	15.000,00	15.000,00
<b>Costi</b>	3.000,00	3.000,00
<b>Previdenza</b>	7.700,00	7.700,00
<b>Reddito imponibile</b>	12.000,00	4.300,00
<b>Imposta sostitutiva</b>	10%	20%
<b>Tot. da pagare</b>	<b>1.200,00</b>	<b>860,00</b>

Da notare dunque come, in tale specifica situazione, il regime dei minimi sia più conveniente rispetto a quello delle nuove iniziative. V'è di più: volendo considerare la situazione del prossimo anno, in termini di costi e ricavi, simile a quella proposta, potendo comunque contare sulla stessa somma in termini previdenziali, lo stesso avrà anche il beneficio di non dover applicare gli studi di settore. L'opzione per le nuove iniziative avrebbe di fatto inglobato in sé, a partire dal secondo esercizio, anche l'applicazione di Gerico.

Salvatore

## Artigiani di Milano in rivolta

di FAUSTA CHIESA  
e RITA QUERZE

Crisi: gli artigiani di Milano contro il fisco. Quasi metà degli aderenti alla Confartigianato potrebbe non adeguarsi agli studi di settore.

A PAGINA 7

**44%** le imprese artigiane di Milano catalogabili come «congrue», erano il 58% nel 2008

**120** le associazioni territoriali di Confartigianato presenti sul territorio nazionale

**Il caso** Accornero: più gravosi fino al 18%. Trevisani (Cna): i correttivi funzionano

# Studi di settore e artigiani, la protesta di Milano

«Uno su due non si adeguerà». Ma il Veneto: la crisi si vedrà nel 2009



**Claudio Miotto**  
Confartigianato del Veneto

”

I parametri scatenano una certa emotività, ma sono uno strumento legittimo del Fisco



**Marco Accornero**  
Unione artigiani di Milano

”

Il 2008 è stato un anno difficile e i criteri dell'Erario non hanno tenuto conto della crisi

MILANO — Artigiani, a Milano sembra di essere sul piede di guerra. E il fronte è quello del Fisco. Quasi la metà degli aderenti alla Confartigianato della provincia di Milano sarebbero decisi a non adeguarsi agli studi di settore. In sostanza, non verserebbero i soldi richiesti dall'Agenzia dell'entrate. Pagherebbero soltanto quanto dovuto in base a bilanci aziendali che — a loro dire — sono stati cannibalizzati dalla crisi. Ma se nel capoluogo lombardo tira una brutta aria, la musica cambia in altre realtà territoriali, come il Veneto.

Ma procediamo con ordine. La denuncia di un malcontento fiscale diffuso nel capoluogo lombardo arriva da Marco Accornero, segretario generale dell'Unione artigiani di Milano: «Già nelle scorse settimane gli uffici fiscali dell'Unione artigiani della Provincia hanno appurato che per molte categorie i nuovi studi di settore sono più gravosi dal 15 al 18 per cento. Prendiamo amaramente atto che gli studi di settore 2009 hanno ignorato la crisi».

Le imprese artigiane immediatamente catalogabili come «congrue» oggi sarebbero do-

co più del 44%, contro il 58% dello scorso anno. Resta da vedere quante del restante 56% di «non congrue» decideranno di adeguarsi, ma questo dato sarà disponibile soltanto dopo le ferie estive. Il problema è condiviso dalle altre associazioni che rappresentano il mondo dell'artigianato sul territorio. «La maggioranza della categoria di fatto sta sfidando il fisco, esponendosi a controlli con un aggravio di burocrazia e quindi di costi che non fa piacere a nessuno», sostiene Giuseppe Vivace, segretario della Cna Lombardia.

Nel Veneto sembra di vivere

in un mondo diverso. Sia per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti degli studi di settore sia per quanto riguarda la crisi. Il presidente regionale di Confartigianato, Clau-



dio Miotto, ha una visione molto più morbida nei confronti del Fisco e molto diversa sull'andamento economico del suo settore nel 2008. «Che — dice — non è stato affatto un anno di crisi. Lo dimostrano le dichiarazioni Iva: nel 2008 è stato dichiarato un miliardo di Iva in più rispetto al 2007. Semmai di crisi si dovrà parlare per il 2009, che è un anno delicato. Ma per l'anno scorso no. Se poi alcune aziende non hanno liquidità in cassa per pagare le tasse del 2008, questo è un altro discorso. Certo, l'arrivo degli studi di settore può far scatenare una certa emotività. Se vogliamo parlare alla pancia della gente possiamo farlo, ma non è così che si risolvono i problemi».

Nessuna paura che molti non si adeguino? «Non vedo dove sta il problema. E' previsto che chi si ritiene non congruo non si adegui. Al Fisco va dichiarato il dato reale. Perché ci si dovrebbe adeguare se le cifre non corrispondono? Per paura dei controlli? Ma è normale che lo Stato controlli. Gli studi di settore, che per di più rappresentano la parte minore della fiscalità, in sé non hanno nulla di sbagliato. Non è questo il nocciolo della questione. Il vero problema è la fiscalità territoriale, tutte le addizionali. E la somma che esce alla fine dei conti. Oggi la fiscalità totale supera il 50%».

Anche il direttore nazionale per le politiche fiscali di Confartigianato, Andrea Trevisani, ha toni concilianti nei confronti del Fisco: «I correttivi introdotti per far fronte alla crisi funzionano. Inoltre, rispetto al passato c'è un fatto nuovo: oggi con la Sose (la Società per gli studi di settore, ndr) e con le Agenzie delle Entrate territoriali c'è più dialogo. Si riesce a discutere dei problemi. E poi prima di parlare di artigiani che non si adeguano bisogna aspettare i dati: ci sono 120 realtà provinciali».

**Fausta Chiesa**  
**Rita Querzè**

## Il test

Quanto costa adeguarsi agli studi di settore e quanto si spende se non si rispettano i ricavi considerati congrui, preferendo il contenzioso con il Fisco. Si è ipotizzato che sia in fase di accertamento che di conciliazione si ottenga uno sconto del 20% sull'imponibile

I comportamenti I costi per adeguarsi	Reddito dichiarato	
	40.000	80.000
Adeguamento agli studi di settore	717	723
Nessun adeguamento e accettazione degli importi nell'invito all'accertamento con adesione	781	787
<i>Differenza di costo rispetto all'adeguamento</i>	+64	+64
Nessun adeguamento e accordo con il Fisco in sede di accertamento con adesione	676	681
<i>Differenza di costo rispetto all'adeguamento</i>	-41	-42
Ricorso in Commissione Tributaria e conciliazione giudiziale	710	715
<i>Differenza di costo rispetto all'adeguamento</i>	-7	-8
Ricorso in Commissione Tributaria con sconfitta del contribuente	1.204	1.209
<i>Differenza di costo rispetto all'adeguamento</i>	+487	+486

Fonte: Studi C&A Mestre

EMANUELE LAMEDICA

## Contenzioso. Oltre 640mila i ricorsi Tribunali del Fisco di nuovo in difficoltà per le liti arretrate

Il contenzioso tra Fisco e contribuenti inverte la rotta e l'arretrato riprende a crescere. Nel triennio 2006-08 l'aumento delle liti pendenti nelle Commissioni provinciali e regionali è stato di circa 40mila unità, ma di queste ben 30mila si sono accumulate nel solo anno 2008.

Secondo i dati del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, parte integrante della

prossima relazione al ministro dell'Economia sullo stato di salute della giustizia tributaria, le Commissioni appaiono in difficoltà nello smaltimento delle cause pendenti, specie nel primo grado di giudizio. A soffrire di più le Provinciali del Sud.

In controtendenza nelle Regionali la Lombardia che ha ridotto l'arretrato di un terzo.

Servizi ► pagina 7

### Giustizia tributaria IL CONTENZIOSO

**Richieste all'Economia.** Carenza di organici e compensi ridotti i primi nodi da sciogliere  
**Gli opposti.** Se l'adesione stabilizza i ricorsi per la Corte dei conti danneggia i controlli

# Più arretrato in Commissione

Dopo molti anni le liti pendenti tornano a crescere: ora sono 640mila

Marco Mobili

Nel 2008 il contenzioso fiscale inverte la tendenza e l'arretrato torna a crescere. Nel triennio 2006-08 l'aumento dei fascicoli rimasti da discutere nelle commissioni provinciali e regionali è stato di circa 40mila unità. Ma di queste ben 30mila si sono accumulate nel solo anno 2008.

I dati statistici del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, elaborati al 31 dicembre 2008 e che saranno inseriti nella prossima relazione al ministro dell'Economia, fanno registrare, dunque, qualche segnale di difficoltà nello smaltimento delle cause pendenti. Peraltro destinato ad aggravarsi con la contabilizzazione delle 250mila cause piovute sulle regionali dopo la chiusura della Commissione centrale.

Anche se il dato su base nazionale non è da allarme rosso, questo rappresenta certamente una spia dei problemi di cui è afflitta la giustizia tributaria (si veda l'intervista qui sotto al neo presidente del Cppt, Daniela Gobbi) e che

non sembrano concentrarsi, in base ai dati, sul primo grado di giudizio, ovvero nelle Commissioni provinciali. Con particolare rilievo se si guarda al Sud e comunque con un andamento altalenante sull'intero territorio.

In Sicilia, ad esempio, dalle 80mila cause pendenti a inizio 2006, tre anni dopo si è passati a oltre 139mila liti da chiudere con un aumento del 75 per cento. Ancor peggio, in rapporto percentuale, è la crescita registrata nelle commissioni campane dove si è passati da 37mila a oltre 70mila, con un vero e proprio raddoppio delle pendenze. In Calabria, lo stesso, si viaggia con aumenti di quasi il 50 per cento.

Di segno diametralmente opposto le pendenze in Emilia Romagna dove le cause sono state pressoché dimezzate, passando da 26mila a quasi 12mila.

Nelle Regionali il dato più significativo è quello della Lombardia che ha ridotto le pendenze a un terzo rispetto al triennio preso a riferimento.

Le rilevazioni statistiche del

Cppt evidenziano, comunque, anche un altro elemento: nel triennio considerato le liti innescate restano sostanzialmente invariate. E sulla stabilizzazione del contenzioso tributario hanno certamente influito gli strumenti deflativi, per altro rilanciati anche con la manovra triennale del 2007 e il Dl anti-crisi di fine 2008 (adesione ai Pvc e adesione all'invito al contraddittorio).

Sono otto, infatti, le strade che oggi possono spingere il contribuente a chiudere le liti con il fisco. Tutte offrono ottimi sconti sulle sanzioni e, se del caso, anche una riduzione delle pretese erariali.

Oltre a stabilizzare il contenzioso, gli strumenti deflativi garantiscono, secondo l'amministrazione, ottimi risultati non solo nella riduzione della conflittualità con i contribuenti ma anche nell'anticipazione della riscossione delle somme evase. Ad esempio, anche se operativa da meno di un anno, secondo monitoraggio condotto dalle Dre al 21 maggio 2009, risultano comuni-

cazioni di adesione a circa 8.600 processi verbali di constatazione. Inoltre, l'Agenzia ha già notificato 5.500 atti di definizione di accertamenti parziali per maggiori imposte definite pari a circa 103 milioni di euro. Di queste oltre il 50% è già nelle casse dell'Erario.

Un risultato che però, se da una parte fa sorridere l'Erario, dall'altra desta più di una preoccupazione nella Corte dei conti. I magistrati contabili nella relazione sulla copertura delle leggi del primo quadrimestre 2009, hanno sottolineato come l'impatto del ricorso alle adesioni possa produrre «rischi di un'evaporazione dei risultati dell'attività di controllo (per eccesso di transazione) e, più in generale, quelli di una mag-



giore propensione all'evasione (a seguito della riduzione dei costi derivanti da una possibile scoperta dell'evasione)».

Ma su questo le posizioni tra fisco e Corte conti restano antitetiche. Per Rossella Orlandi, Direttore aggiunto accertamento dell'agenzia delle Entrate, «l'adesione, proprio grazie al contraddittorio, va vista in termini di civiltà ed equità fiscale. Il tutto senza perdere di efficacia in termini di deterrenza e contrasto all'evasione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le «retribuzioni»

#### COMPENSI FISSI MENSILI (in euro)

Presidente di commissione	415	Vice Presidente di sezione	337
Presidente di sezione	363	Giudice	311


#### COMPENSO AGGIUNTIVO PER SENTENZA (ripartizione in euro)

Oltre al compenso fisso ai componenti le commissioni spettano 100 euro per ogni ricorso definito con sentenza depositata (oltre a 1,50 euro per ricorso, quale rimborso spese spettante ai fuori sede)

4,50	al Presidente di commissione	26,00 A ognuno dei tre componenti del collegio giudicante
3,50	al Presidente di sezione	
2,50	al Vice Presidente di sezione	
11,50	All'estensore della sentenza	

### Parlano i numeri

#### L'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO



#### COMPONENTI IN SERVIZIO

#### INCOMPATIBILITÀ

Componenti nelle commissioni provinciali	3.122	Apertura procedimenti di decadenza (n.)	149
Componenti nelle commissioni regionali	1.362	Archiviazione procedimenti di decadenza (n.)	117
Totale nazionale	4.484	Deliberazione di decadenza (n.)	48

Fonte: Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Dati al 31 dicembre 2008

**INTERVISTA****Daniela Gobbi**

Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

# «Competenze ampie per i giudici del fisco»

■ Non occorre un giudice professionista ma piuttosto un giudice altamente qualificato. In grado di affrontare e valutare con le giuste competenze i sempre più complessi fenomeni fiscali. Come ad esempio quelli legati alla formazione del reddito che non richiedono più soltanto conoscenze prettamente giuridiche.

Ha le idee ben chiare ed è animata da un sano entusiasmo il neopresidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Daniela Gobbi, prima donna e primo avvocato chiamata dal 1° luglio a gestire l'organo di autogoverno dei giudici fiscali.

**Che eredità ha trovato con l'avvio della terza consiliatura?**

Sono state due settimane di lavoro intenso e al fine di ottimizzare il lavoro siamo già operativi con il comitato di presidenza e le commissioni referenti. Abbiamo individuato le aree di intervento che dovrebbero consentire economie di scala e un più funzionale impiego delle risorse interne.

**Economie di scala è la parola magica in periodi di crisi...**

Al momento è la sola via percorribile. Abbiamo subito un taglio in bilancio del 32%, quasi un milione di euro in meno. Lavoreremo per chiedere un'integrazione di risorse. I problemi da affrontare non sono pochi.

**Quali per citarne alcuni?**

Per un miglior funzionamento delle Commissioni, un adeguamento delle strutture e la promozione di soluzioni che premiano lavoro e produttività, il Consiglio ritiene indispensabile partire dall'esame di dati concreti. Occorre istituire un

flusso organico di dati.

**Siete già partiti?**

Per risolvere un problema occorre conoscerne al meglio la natura. Per questo i dati e le informazioni, oggi raccolti in modo

disorganizzato (arrivano ancora via posta) nella procedura denominata "Commissioni status", diventano fondamentali e vanno recuperati in modo sistematico e organizzati così da essere studiati. E questo in relazione agli organici che cesseranno il servizio per raggiunti limiti di età o ancora per conoscere l'effetto di decentramento in sede regionale del carico di lavoro proveniente dalla Commissione centrale.

**È stato duro l'impatto?**

I dati al 31 dicembre 2008, ora disponibili, non lo evidenziano ancora. Ma per rendere l'idea la sola regionale di Bologna ha ricevuto 22mila cause e Roma, mi dicono, almeno tre volte di più.

**Le incompatibilità dei giudici richiedono nuove soluzioni?**

È uno dei problemi più delicati della Giustizia tributaria. Siamo già intervenuti in passato con tempestività. L'attuale Consiglio è pronto rafforzare i controlli che non dovranno limitarsi alla verifica delle dichiarazioni di incompatibilità. L'attuale disciplina è rigorosa. Ma c'è l'esigenza, non tanto di inasprire le norme, quanto di favorire una più attenta verifica delle situazioni concrete, a tutela e garanzia della "terzietà" del giudice.

**Organici insufficienti, tagli di risorse, scarse informazioni e in-**

**compatibilità. L'agenda non è già piena?**

Non ancora. Abbiamo avviato una più stretta collaborazione con l'Economia e collegamenti con gli organi parlamentari proprio per promuovere iniziative volte a migliorare la funzione e il ruolo della giustizia tributaria. E in questo senso il consiglio nella relazione annuale al ministro dell'Economia si esprimerà a favore di una rideterminazione dei compensi fissi e aggiuntivi a favore dei componenti delle commissioni tributarie e per l'abrogazione della norma, oggi nei fatti superata, che riserva l'accesso alle presidenze di sezione e di commissione ai soli giudici di provenienza dalla magistratura togata.

**A proposito di provenienze, ritiene, infine, più innovativo che alla presidenza dei giudici tributari sieda ora una donna oppure un avvocato?**

Credo che entrambe le situazioni siano segno di grande apertura sia nel senso di una conferma dell'inesistenza di qualsiasi contrapposizione tra la componente togata e nontogata, sia nel senso dell'assenza di un qualsiasi pregiudizio nel mondo della giustizia tributaria nei confronti dell'elemento femminile.

**M. Mo.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Cause milionarie? Sentenze pagate sempre a cottimo

Francesco Falcone  
Antonio Ibrio

■ La giustizia tributaria ha ormai raggiunto, all'interno delle giurisdizioni speciali, lo stesso grado di quelle amministrativa, contabile e militare. Nonostante ciò e, soprattutto, nonostante l'entità della somme su cui ogni giorno i giudici tributari devono decidere, esistono ancora profonde differenze di trattamento.

Nelle Commissioni (fonte: relazione 2007) risultano vacanti 521 posti di Presidente di Commissione e di Sezioni, 628 posti di vicepresidente di sezione e 2.643 posti di giudice che tradotti in percentuale rappresentano il 55,33% dei posti totali previsti dall'organico tabellare. Questa carenza, comporta che all'interno di una sezione, soprattutto in primo grado lo stesso collegio decide sempre su una determinata problematica, con una difficoltà oggettiva a far cambiare orientamento agli stessi giudici. In questi termini la carenza di organico non garantisce una turnazione dei componenti del collegio giudicante all'interno della stessa sezione.

L'organico è carente e anche i compensi non sono da meno. Per il lavoro svolto i giudici percepiscono un compenso variabile in base ai provvedimenti emessi. È previsto un compenso fisso mensile che varia dai 415 euro per il Presidente ai 311 dei giudici.

Inoltre, indipendentemente dal valore della controversia, per ogni ricorso definito è

previsto un compenso di 100 euro dei quali 4,50 euro vanno al presidente della Commissione, 3,50 euro, al presidente di sezione, 2,50 euro al vice presidente, 11,50 euro al relatore e 78,00 euro al collegio (da dividere in tre). In buona sostanza il giudice relatore-estensore della sentenza percepirà 37,50 euro per ogni sentenza. Forse un po' poco se si pensa che in non pochi casi questi stessi giudici diventano arbitri in contese tra fisco e contribuenti del valore di centinaia di migliaia di euro. Il che spiega anche perché quello della revisione dei compensi sia una delle priorità del nuovo consiglio di presidenza.

Un'ultima notazione concerne il personale addetto alle commissioni tributarie, gestito direttamente dal **ministero dell'Economia e delle Finanze**: su una pianta organica di 2.486 unità, i dipendenti effettivamente in servizio ammontano a 2.225, con una carenza pari al 10,5 per cento. I dati del Consiglio di Giustizia Tributaria rilevano una diminuzione generale del personale di segreteria profilo C1, ossia quello legittimato a svolgere le funzioni che più propriamente attengono all'espletamento del servizio giurisdizionale (assistenza ai collegi in udienza, verbalizzazione, e altro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Processo tributario.** Difficile applicare al contenzioso con gli uffici il principio costituzionale di parità delle parti

# Contribuenti con armi spuntate

Per i privati incombenze maggiori rispetto a quelle dell'amministrazione

**Francesco Falcone**  
**Antonio Iorio**

Decidere su un bollo auto non pagato o su un accertamento per svariati milioni di euro è la stessa cosa: al giudice relatore spettano sempre 37,50 euro. Ma i compensi sono solo uno (probabilmente il più emblematico) dei problemi che assillano il contenzioso tributario. Ci sono, infatti, varie questioni sostanziali e procedurali irrisolte. Alcune negli anni si sono aggravate perché trascurate dal legislatore, al quale, sovente, si è sostituita (non è noto in virtù di quale norma) la Suprema corte, rendendo il processo sempre più un percorso a ostacoli per il contribuente.

Sembra ormai definitivamente chiarito che il processo tributario ha natura giurisdizionale (e non amministrativa, come è stato sostenuto in passato anche dalla Corte costituzionale). Ora, se si tratta di un processo giurisdizionale - se cioè i giudici tributari sono giudici come gli altri colleghi togati che operano in Italia - non ci dovrebbe essere alcuna remora ad applicare l'articolo 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale».

Questo solenne principio (introdotto solo nel 1999) non contiene alcuna previsione di deroghe, per cui tutto il dibattito che nel corso degli anni si è svolto a più livelli, inteso a stabilire se quello tributario sia un processo dispositivo (nel quale contano soltanto, o quasi esclusivamente, le richieste delle parti) o un processo nel quale rileva anche l'iniziativa del giudice, dovrebbe essere ripreso alla luce della nuova formulazione dell'articolo 111 della

Costituzione.

In tale contesto i profili rilevanti sono almeno due: il primo riguarda chi deve fornire la prova; il secondo si riferisce alla necessità di stabilire quando, come e chi può proporre una cosiddetta eccezione di carattere sostanziale (e non processuale), che serve a paralizzare una richiesta.

Per quanto riguarda la prova, c'è stato nel 2005 un intervento del legislatore, che ha ritenuto di eliminare la norma per cui «È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia». Circa il potere di proporre eccezioni di carattere sostanziale, secondo la Cassazione è possibile rilevare d'ufficio la decadenza commessa dal privato (per esempio, un diritto di credito perché non richiesto in tempo), anche se questa decadenza non è stata eccepita dall'ente impositore né in primo né in secondo grado. Tuttavia se la stessa decadenza l'ha commessa l'ente impositore, si richiede che il privato l'eccepisca sin dal primo grado.

Analogamente vale la pena segnalare che se una nullità riguarda un avviso di accertamento, il privato ha sicuramente l'obbligo di proporre l'eccezione sin dal primo grado. Se la nullità riguarda un atto del privato, sembrerebbe che la nullità sia rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, pur non essendo una tale eccezione stata proposta dall'ente impositore né in primo né in secondo grado. È forse giunto, pertanto, il momento di approfondire meglio la portata del principio della parità delle parti.

Inoltre, nel processo tributario, a differenza di quanto avviene negli

altri processi (civile, lavoro, amministrativo), la sospensiva viene concessa solo per il giudizio di primo grado. La disparità di trattamento è del tutto evidente e non si giustifica sotto alcun profilo.

La Suprema corte è poi intervenuta negli anni fornendo interpretazioni in palese contrasto con la lettera della norma - per legge le presunzioni devono essere «gravi, precise e concordanti», ma da qualche anno può trattarsi anche di una sola presunzione - o introducendo principi non previsti dall'ordinamento positivo (per esempio, il recente abuso del diritto).

C'è poi un eccessivo uso delle presunzioni legali che, in concreto, hanno fatto scomparire le prove documentali e le presunzioni semplici affidate al prudente apprezzamento del giudice. Così, negli anni, quando l'amministrazione fiscale si è accorta di non essere in grado di provare determinate circostanze e di risultare soccombente, anziché preoccuparsi di come migliorare la ricerca delle prove e gli accertamenti, ha, molto più semplicemente, introdotto ex lege presunzioni a proprio favore (reddito metro, indagini finanziarie, e da ultimo, disponibilità estere).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La seconda riforma

■ Con la legge delega 825/71 viene disposta la revisione delle commissioni tributarie. Il legislatore delegato (Dpr 636/72) al fine di evitare eccezioni di illegittimità costituzionale circa il divieto di istituzioni di nuovi giudici speciali, ha disciplinato le nuove commissioni tributarie come riordino di quelle già esistenti, e riconosciuto la loro natura giurisdizionale

## La situazione attuale

■ Oggi operano le commissioni provinciali e regionali, che hanno preso il posto di quelle di primo e secondo grado. È stata, inoltre, abrogata la commissione tributaria centrale, per cui contro le decisioni della commissione regionale è possibile ricorrere solo per Cassazione

## Storia secolare

### Il debutto

■ Le commissioni tributarie sono state previste per la prima volta dalla legge istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile (legge 14 luglio 1864, n.1830). Avevano il compito di partecipare all'accertamento delle imposte

### L'agente

■ Successivamente la titolarità della funzione accertatrice fu attribuita all'agente e il compito di decidere delle controversie tra contribuente e agente fu assegnato ad appositi organi, denominati "commissioni amministrative"

### Giurisdizione speciale

■ Nonostante la loro attività restasse circoscritta nell'ambito della funzione amministrativa, venivano fatte rientrare tra le giurisdizioni speciali amministrative

### La prima riforma

■ Negli anni 1936-1937 le commissioni vennero profondamente modificate e le competenze allargate. Fu prevista, in aggiunta ai ricorsi alle commissioni, la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria





## Percorso a ostacoli

### I COMPENSI

■ Il giudice relatore per una sentenza percepisce meno di 40 euro, a prescindere dalla difficoltà della causa, dall'importo di quest'ultima e dalle parti. È singolare che il presidente della Commissione percepisca invece 4,50 euro per ciascuna sentenza della commissione, con la conseguenza che in una commissione dove vi sono molte sezioni e si producono molte sentenze il presidente percepisce decine di migliaia di euro, mentre i relatori ricevono sempre lo stesso importo

### LE ECCEZIONI

■ Non è ancora ben definito il potere di proporre eccezioni di carattere sostanziale. Per esempio, la Cassazione ritiene di potere rilevare d'ufficio una decadenza commessa dal privato (decadenza che travolge, per esempio, un diritto di credito perché non richiesto in tempo), anche se tale decadenza non sia stata eccepita dall'ente impositore né in primo né in secondo grado. Se la decadenza l'ha commessa l'ente impositore, invece, si richiede che il privato eccepisca la decadenza sin dal primo grado

### CHI DEVE FORNIRE LA PROVA

■ C'è stato nel 2005 un intervento del legislatore che ha ritenuto di dovere eliminare la norma che prevedeva «È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia». Anche chi non è addetto ai lavori comprende che in un processo che si svolge su documenti, l'aver sottratto al giudice il potere di ordinare a una parte l'esibizione di un documento è qualcosa di importante, che va nella stessa direzione dei principi introdotti nel 1999 con la riformulazione dell'articolo 111 della Costituzione

### LA NULLITÀ DELL'ATTO

■ Se la nullità riguarda un avviso di accertamento, il privato ha sicuramente l'obbligo di proporre l'eccezione sin dal primo grado. Se la nullità riguarda un atto del privato, la nullità può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione, pur non essendo una tale eccezione stata proposta dall'ente impositore né in primo grado, né in secondo grado. È forse il momento di approfondire meglio la portata del principio della parità delle parti, previsto dall'articolo 111 della Costituzione per «ogni processo», e quindi anche per quello tributario

### SOSPENSIVA IN PRIMO GRADO

■ Nel processo tributario, a differenza di quanto avviene negli altri processi (civile, lavoro, amministrativo), la sospensiva viene concessa solo per il giudizio di primo grado. La disparità di trattamento è del tutto evidente e non si giustifica sotto nessun profilo. È necessario, allora, che un legislatore attento, che vuole attuare il principio di uguaglianza e di non discriminazione, risolva al più presto questo annoso problema, prevedendo la possibilità di una sospensiva anche in appello e in Cassazione e rendendo più funzionale la giustizia tributaria

### LE QUESTIONI DI DIRITTO

■ In primo grado la tendenza è di affrontare esclusivamente il merito, con la conseguenza che il contribuente tende a non eccepire questioni di diritto, dimenticando che nel prosieguo del giudizio non potrà più rilevarle

### L'USO DELLE PRESUNZIONI

■ Il giudice è sempre più raramente chiamato a valutare le presunzioni semplici rimesse al suo apprezzamento. Nel momento in cui l'amministrazione si rende conto di non essere in grado di sostenere determinate pretese accusatorie, anziché sforzarsi, nel rispetto dello statuto del contribuente, di trovare nuove metodologie ma soprattutto di affinare l'attività di controllo, preferisce ricorrere a interventi legislativi con presunzioni a proprio favore, che se hanno una giustificazione sul piano morale allorché riguardano il reddito consumato (per esempio, il redditemetro), mal si comprendono negli altri casi (per esempio, prelevamenti dei conti bancari)

Riforme. L'impatto delle nuove regole del rito civile

# Commissioni alle prese con il filtro in Cassazione

**Alessandro Sacrestano**  
**Maurizio Villani**

Dal 4 luglio - giorno in cui sono entrate in vigore le nuove regole sul processo civile dettate dalla legge 69/2009 - anche la giustizia tributaria deve fare i conti con l'introduzione del cosiddetto "filtro" al ricorso in Cassazione. Il nuovo articolo 360-bis del Codice di procedura civile, infatti, stabilisce una barriera all'impugnativa per Cassazione che vale anche per tutte le sentenze delle commissioni tributarie regionali depositate a partire dal 4 luglio.

Barriera che, però, risulta essere meno rigida rispetto a quella originariamente prevista dalla riforma. La vecchia formulazione prevedeva, infatti, un elenco di casi in cui il ricorso era da considerarsi ammissibile. La nuova versione, invece, più snella, individua esclusivamente i casi di inammissibilità del ricorso.

Nel dettaglio, è inammissibile ricorrere alla Suprema corte:

## VALE IL PRECEDENTE

Ricorso inammissibile se la questione che si vuole impugnare è conforme

ai verdetti della Corte quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi non offre elementi per confermarne o mutarne l'orientamento; quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Il primo dei due casi di inammissibilità obbliga la parte che decide per l'impugnativa di valutare, preventivamente, l'orientamento tenuto dalla Corte su fattispecie analoghe a quella trattata nella sentenza contro cui si ricorre. Di fronte a giurisprudenza di inequivocabile segno opposto alle proprie ragioni, il ricorso è consentito solo se il difensore ar-

gomenta opportunamente le motivazioni per le quali ritiene che quella giurisprudenza meriti di essere abbandonata.

Tale prospettiva, in sintesi, concede da un lato un peso maggiore al precedente giurisprudenziale, tanto da equipararne gli effetti a una sorta di vincolo alla libera impugnativa; dall'altro, il nuovo articolo 360-bis darà un rinnovato impulso all'analisi di dottrina, alimentando un rinnovato dibattito sull'orientamento assunto dalla Corte di legittimità.

L'esame di ammissibilità del ricorso è demandato a una commissione di cinque magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Il primo presidente trasmetterà il ricorso alla commissione, la quale giudicherà in camera di consiglio. Se il ricorso è ritenuto ammissibile, viene restituito al primo presidente, che lo assegna a una delle sezioni. Qualora, invece, il collegio reputi il ricorso inammissibile, il relatore deposita in cancelleria la relazione con le ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita

per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali, non oltre cinque giorni prima dell'adunanza, hanno facoltà di presentare, rispettivamente, conclusioni scritte e memorie e possono chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se, al termine di tale fase il ricorso viene confermato inammissibile, la questione si chiude. Viceversa, se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio o, di contro, rinvia la causa alla pubblica udienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## ANALISI

# Giudice fuori rotta se perde la bussola della sola verifica

di **Massimo Basilevecchia**

**I**n termini di rapidità e di snellezza - e quindi di costi - il processo tributario sembra soddisfacente per le parti, pubblica e "privata". Concorrono a questo risultato da un lato strumenti deflativi (autotutela e le varie forme di definizione in vario senso "agevolata") e la valorizzazione del dialogo tra le parti (interpelli, occasioni di contraddittorio), dall'altro la peculiare e riuscita struttura del processo.

Limitando le considerazioni a questo secondo aspetto, appare decisivo che l'ordinamento non riservi alle commissioni tributarie il compito di stabilire un quantum del tributo; tale compito è riservato all'amministrazione, e alle funzioni sue proprie (di accertamento, di riscossione, sanzionatoria), così che anche quando la lite nasce da pretese non dell'amministrazione, ma del contribuente, l'accesso alla lite è sempre filtrato dalla (possibilità di) azione del fisco.

Oggi le apparenti strettoie (o "rozzezze") del processo non derivano più dalle origini puramente amministrative delle commissioni, ma sono logica conseguenza di uno schema in cui l'amministrazione amministra i tributi (impone) e il giudice verifica la correttezza dell'operato della prima; operato che, a sua volta, esprime la natura di attività di controllo rispetto a precedenti comportamenti del contribuente. Presentato il ricorso, il processo senza ulteriori oneri per le parti va a decisione, e il rallentamento dovuto all'apertura di fasi eventuali è solo episodico (si pensi alla stessa occasionalità dell'istruttoria). Riprendendo uno stimolo di recente offerto da Raffaello Lupi, si può dire che già oggi si giudica meno e ci sono quanto meno le premesse per giudicare meglio.

La centralità dell'azione amministrativa, quale oggetto del controllo giudiziale da parte della commissione tributaria,

comporta delle tentazioni cui quest'ultima deve saper resistere: è infatti forte il rischio che il giudice tributario, tuttora partime e inadeguatamente compensato, pensi di sottrarsi a un esame approfondito delle questioni, e ceda alle sirene della rilevazione di vizi formali, o, all'opposto, dell'appiattimento aprioristico sui contenuti dell'atto impugnato.

Ma il limite più grave non sta attualmente nella disciplina del

processo, a parte singole carenze (quale quella che preclude la tutela cautelare in appello), quanto nel ricorrente rischio che il giudice non colga esattamente il compito che gli è assegnato, che è di verificare, e non di sostituire, l'azione impositiva dell'amministrazione. È certamente giusta la preoccupazione di consentire al giudice, anche quando l'atto impugnato non sia condivisibile, di ricostruire il fatto imponibile in termini comunque diversi rispetto a quanto rappresentato dal contribuente, ma il ricorso tuttora dominante nella giurisprudenza alla formula del giudizio di impugnazione-merito non contribuisce alla chiarezza. Essa consente infatti al giudice di esercitare un potere sostitutivo, rispetto all'azione amministrativa che non sia risultata affetta da vizi formali invalidanti, che non ha fondamento normativo e che pone la premessa per seri pregiudizi alla necessaria parità tra le parti: così accade che l'atto impositivo venga in giudizio confermato perché il giudice gli fornisce una motivazione che esso non ha, o si sostituisce una motivazione corretta a quella errata dell'atto contro il quale il ricorso è stato presentato; ovvero si acquisiscono per iniziativa del giudice prove che avrebbe dovuto introdurre l'amministrazione, o infine si dichiarano d'ufficio nulli o abusivi atti negoziali o comportamenti che l'amministrazione non aveva qualificato tali.

I limiti "interni" alla giurisdi-

zione delle commissioni sono invece oggi molto ben delineati, e opportunamente consentono l'unificazione della difesa davanti alle commissioni per qualunque forma di controversia che si riferisca all'applicazione dei tributi, senza preclusioni in base alla natura della situazione soggettiva tutelata. Le nuove frontiere stanno a monte e a valle della attuale gamma di fasi suscettibili di tutela; con grandi cautele, ma anche senza pregiudiziali negative, il legislatore potrà valutare se affidare alle commissioni tributarie anche la tutela nelle fasi di indagine e istruttoria, o sull'esecuzione forzata condotta dall'agente della riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Rebus-tempi sulla cartella

La validità è legata al rispetto di precisi termini per la notifica

## Nullità. Si verifica se manca l'indicazione del responsabile del procedimento

PAGINA A CURA DI  
**Antonio Iorio**  
**Francesco Falcone**

L'avviso di accertamento deve contenere alcuni elementi fondamentali e imprescindibili, che consentano al destinatario di capire quanto viene chiesto a titolo di imposta e di sanzioni e perché.

### I contenuti

L'accertamento presuppone l'evasione di un'imposta originata dall'indicazione in dichiarazione di elementi non corrispondenti alla realtà (e sui quali si calcola un'imposta minore di quella dovuta) o dalla mancata presentazione della dichiarazione. L'accertamento può scattare anche per motivi di elusione, configurabili quando il contribuente ha posto in essere alcuni atti senza valide ragioni economiche, ha applicato a essi una disciplina tributaria più favorevole e ha ottenuto così un risparmio di imposta, che il Fisco ritiene indebito.

Poiché un accertamento deve necessariamente essere, a pena di decadenza, emanato e notificato entro un determinato termine previsto dalla legge, il primo elemento da esaminare è il periodo al quale esso si riferisce (o la data nella quale l'atto è stato registrato, se si tratta di imposta di registro). Per essere in corso l'accertamento deve arrivare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, se questa è omessa, nel quinto anno successivo a quando si sarebbe dovuta presentare.

Quando il contribuente ha presentato la dichiarazione, l'ufficio deve valutare i dati esposti e può modificarli con un accertamento a condizione che indichi gli elementi acquisiti e le ragioni che consentono di formulare una pretesa, che normalmente trova origine o nel recupero di componenti positivi non dichiarati o nel disco-

noscimento di elementi negativi conteggiati dal contribuente, o ancora nell'aumento del valore di un bene.

La verifica della motivazione da parte di chi legge un accertamento è cosa della massima importanza, poiché una sua carenza produce due effetti negativi: da una parte impedisce al contribuente di conoscere le ragioni per cui un potere è stato esercitato e di formulare una difesa adeguata, e dall'altra fa diventare arbitraria quella pretesa.

Lo Statuto del contribuente ha generalizzato l'obbligo della motivazione e ha quindi migliorato le norme al riguardo. Spesso, però, gli uffici fiscali sono restii ad applicare fino in fondo le nuove regole e, per esempio, pur facendo riferimento nell'accertamento ad altri atti non conosciuti dal contribuente, non sentono poi il dovere di allegarli.

### In base al ruolo

La cartella è un atto che prepara l'agente della riscossione sulla base del ruolo che l'ente impositore gli ha inviato. Normalmente viene emessa dopo la notifica di un accertamento, ma può essere emessa anche in sua assenza quando il controllo sulla dichiarazione viene effettuato in maniera automatizzata (articolo 36-bis del Dpr 600/73) o previa richiesta di alcuni documenti (articolo 36-ter del Dpr 600/73) o quando la legge non prevede la necessità di un preventivo accertamento.

La prima cosa da esaminare è il periodo di imposta o la data dell'atto al quale la cartella si riferisce, dal momento che, dal 2005, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, è intervenuto il legislatore per porre un termine entro il quale la cartella deve essere notificata a pena di decadenza. A questo proposito occorre distinguere tra varie ipotesi.


La normativa a regime riguar-

da le dichiarazioni presentate successivamente al 10 agosto 2006 e prevede termini perentori per la notifica fissandoli entro la data del 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme liquidate ai

sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito di controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/73; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base ad accertamenti dell'ufficio.

Altro elemento da verificare è l'indicazione del responsabile del procedimento, che è necessaria, a pena di nullità della cartella.

Infine, la motivazione, indispensabile se prima della cartella non è stato notificato alcun accertamento. Questo accade nelle procedure automatizzate, che prevedono una comunicazione per il contribuente. Va detto che sia la comunicazione sia la stessa motivazione della cartella spesso non sono comprensibili per i non addetti ai lavori, per cui è auspicabile un miglioramento del servizio.



Davanti al giudice. La difesa

## Se l'importo è alto ci vuole un tecnico

Nelle controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro da trattare dinanzi alle commissioni tributarie, il contribuente può stare in giudizio da solo, senza un difensore tecnico, ma il presidente - nel caso ritenga si tratti di questioni complesse - può ordinare al ricorrente di munirsi di un difensore tecnico entro un certo termine. Se la nomina non viene fatta, il ricorso viene dichiarato inammissibile. È necessario sottolineare che se quasi tutte le eccezioni non vengono proposte in primo grado, non possono più essere riproposte né in appello, né in Cassazione.

Nelle cause di valore superiore a 2.582,28 euro, invece, la difesa tecnica è obbligatoria, per cui il presidente - se non è stato conferito alcun incarico al difensore tecnico - fissa un termine perentorio entro il quale il ricorrente deve provvedere a nominarlo. In caso contrario, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Possono essere nominati difensori tecnici per tutti i tipi di tributi: gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro. Gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari sono abilitati per le cause in materia catastale. I dipendenti delle associazioni di categorie rappresentate nel Cnel e i dipendenti delle imprese che abbiano la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o il diploma di ragioneria e la relativa abilitazione professionale, sono abilitati per le liti nelle quali sono parte, rispettivamente, gli associati e le impre-


se. A determinate condizioni, sono abilitati anche gli ex funzionari dell'amministrazione, gli ex ufficiali della Guardia di finanza e i consulenti tributari iscritti nei ruoli di periti ed esperti delle Camere di commercio.

La controversia è trattata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, tranne che una di esse non abbia chiesto nel ricorso introduttivo, o in una memoria o in un'istanza apposita, la pubblica udienza. La memoria o l'istanza deve essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria e notificata alla controparte almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza.

Quando c'è un atto della riscossione (cartella o intimazione ad adempiere) si può chiedere la sospensione dell'esecutività dell'atto. Poiché la legge non lo esclude, la sospensiva è possibile anche per gli avvisi di accertamento e di liquidazione, mentre alcune commissioni negano questa possibilità sul presupposto che non ci sarebbe un danno attuale.

Questa prassi deve essere modificata soprattutto alla luce dell'evoluzione delle norme sulla riscossione. Il problema è quello di stabilire se le ragioni esposte dal ricorrente meritino una tutela cautelare o meno. Se la meritano, i vantaggi che derivano dalla sospensiva dell'accertamento e della liquidazione sono evidenti per tutti: la pretesa non viene neanche iscritta a ruolo, l'agente della riscossione non fa un lavoro inutile e, soprattutto, il contribuente evita di anticipare somme non dovute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# In caso di nullità cittadini e imprese al bivio del ricorso

## IN COMMISSIONE

I 60 giorni per impugnare scattano dal momento in cui si riceve il documento dall'ufficiale giudiziario o lo si ritira alle poste

La correttezza della notifica dell'avviso di accertamento ha grande rilevanza. Se si verifica un'ipotesi di nullità della notifica il contribuente deve scegliere: 1) se impugna l'atto, pone in essere una sanatoria della nullità per cui il giudice è abilitato a valutare nel merito il rapporto tributario (Cassazione, sezioni unite, sentenza 19854/2004); 2) se non impugna, potrà far valere la nullità allorché sarà notificata la cartella (Cassazione, sezioni unite, sentenza 5791/2008). Non si tratta di una scelta facile, poiché le ipotesi di nullità della notifica non sono sempre così chiare e univoche.

Con la sentenza 19854 del 2004 la Suprema corte ha affermato un altro principio molto importante, secondo il quale la sanatoria si verifica con effetto ex nunc, e cioè da quando viene notificato il ricorso. Questo significa che se nel frattempo si è verificata una decadenza dell'ufficio, la presentazione del ricorso non la sana.

Un esempio spiega meglio il fenomeno: l'ufficio notifica l'accertamento nel mese di dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, quando il termine sta per scadere; se la notifica è nulla per un qualsiasi motivo, il contribuente che impugna l'accertamento con un ricorso notificato nel gennaio successivo, non sana la nullità, poiché il 31

dicembre dell'anno prima si è verificata una decadenza per la scadenza del termine. In sostanza, è stato ritenuto che il privato, con il suo ricorso proposto dopo che la decadenza si è verificata, non può sanare quella decadenza. In questo caso, nel ricorso, però, ha l'obbligo (o l'onere) di eccepire la decadenza (che in questo caso il giudice non rileverebbe di ufficio).

Dalla notifica di un provvedimento decorrono i 60 giorni previsti dalla legge per proporre il ricorso alla commissione tributaria. Ormai è stato chiarito che la notifica si ha per compiuta nel giorno in cui ci si rivolge all'ufficiale giudiziario o al servizio postale. Il decorso dei 60 giorni resta sospeso per legge nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre. Se con il ricorso si presenta istanza di sospensiva, la sospensione dei termini, in relazione alla richiesta di tutela cautelare, non si verifica, dal momento che l'articolo 3 della legge 742/69 esclude dalla sospensione i procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, tra i quali si annoverano i procedimenti cautelari. Il contribuente, dopo la notifica del ricorso, deve costituirsi nella segreteria della commissione tributaria entro 30 giorni.

Qui, in verità, nel caso in cui il ricorso sia stato notificato dal contribuente a mezzo posta, non si sa da quando decorra il termine. La Cassazione

oscilla: secondo la sentenza 14246/2007 il termine decorre dalla data di spedizione, mentre per la sentenza 12185/2008, da quando l'atto è stato ricevuto dal destinatario.

## La giurisprudenza

### Non contestazione

Per la prima volta la Cassazione ha ritenuto di applicare il principio di non contestazione al processo tributario. Il processo tributario è strutturato sulla falsariga del processo civile: ha natura dispositiva ed è caratterizzato dalla necessità di una difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, per cui il giudice ha il dovere di ritenere non abbisognavole di prova quanto non espressamente contestato (Cassazione, sentenza n. 1540/07)

### Litisconsorzio

Il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti è


affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 14815/08)

### Impugnazione di atti

Il contribuente deve impugnare l'atto di accertamento emesso a conclusione della fase procedimentale e con il ricorso avverso l'accertamento deve fare valere i vizi degli atti istruttori presupposti. Se gli atti istruttori – o quelli autorizzatori che li hanno resi possibili – non vengono notificati al contribuente (come a volte accade), il contribuente non è nelle condizioni per poter fare valere eventuali vizi di cui non viene a conoscenza. Sembra ragionevole, dunque, ritenere che la mancata notifica degli atti prodromici possa inficiare già di per sé l'avviso di accertamento proprio per il motivo che non si può impugnare ciò che non si conosce (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 6315/09)

### Il preavviso di fermo

Il preavviso di fermo amministrativo è



impugnabile innanzi al giudice tributario se riguarda una pretesa dell'ente pubblico di natura tributaria, mentre è impugnabile dinanzi al giudice ordinario negli altri casi. La novità è costituita dal fatto che le sezioni unite hanno ritenuto che il preavviso di fermo svolga una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 10672/09)

#### **Impugnabilità del rifiuto di autotutela**

■ Nel giudizio instaurato contro il rifiuto, espresso o tacito, di esercizio dell'autotutela, il giudice tributario può esercitare un sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa. È pertanto improponibile il ricorso con cui il contribuente deduce l'illegittimità non del rigetto dell'istanza di autotutela, bensì l'illegittimità degli avvisi di accertamento non tempestivamente impugnati (in quanto consentirebbe di recuperare una forma residuale di tutela in un "rapporto esaurito"). (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 9669/09)

# Un'istanza congela la pretesa

È da presentare entro 60 giorni e sospende per tre mesi ogni mossa

**I benefici.** Riduzione delle sanzioni e non applicabilità delle pene accessorie

**Deflazione.** Ampliata di recente la famiglia degli strumenti per sfoltire il contenzioso

PAGINA A CURA DI  
**Sebastiano Barusco**  
**Carlo Nocera**

■ L'istituto dell'accertamento con adesione consente, a fronte di una pretesa dell'ente impositore, di "concordare" l'importo delle maggiori imposte da versare, evitando così di instaurare un contenzioso tributario. L'istituto si applica alle imposte dirette, all'Iva, alle altre imposte indirette e ai tributi locali (per questi ultimi occorre, però, che sia stato adottato dall'ente locale uno specifico regolamento).

La procedura può essere avviata sia dal contribuente sia dall'ufficio impositore: nel primo caso, successivamente alla notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire o di un Pvc (processo verbale di constatazione); se, invece è il Fisco a muoversi, significa che è in possesso di elementi che gli permetterebbero di avanzare una pretesa nei confronti del contribuente.

## L'istanza

La prima mossa del contribuente è la presentazione di un'istanza da produrre all'ufficio competente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. L'istanza ha l'effetto di sospendere per 90 giorni sia il termine per impugnare l'atto dinanzi alla commissione tributaria sia il termine per l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle maggiori imposte accertate.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio deve invitare il contribuente a comparire per instaurare il contraddittorio. Nel caso di accordo, i contenuti di quest'ultimo sono riportati nell'atto di adesione. Tuttavia, ai fini del perfezionamento dell'istituto

rileva il solo pagamento, anche in compensazione, delle somme risultanti dall'accordo stesso. Pagamento da effettuare in un'unica soluzione entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto di adesione oppure in forma rateale. In quest'ultimo caso è necessario che il contribuente produca idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa della durata corrispondente al periodo di rateazione aumentato di un anno.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza che, nel caso di rateazione delle somme dovute, dovrà essere accompagnata dalla documentazione relativa alla garanzia. Soltanto con la consegna di tale documentazione il contribuente può copia dell'atto di adesione.

## I benefici

Gli effetti del perfezionamento del procedimento di adesione sono l'applicazione delle sanzioni nella misura di 1/4 del minimo edittale, la diminuzione sino alla metà delle pene previste per gli eventuali reati tributari connessi all'avviso di accertamento e la non applicazione delle pene accessorie, se l'adesione è perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado con estinzione del debito tributario. La definizione incide anche sui contributi previdenziali e assistenziali rideterminati, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla nuova base imponibile definita in adesione.

## Nuove opportunità

La famiglia degli strumenti di deflazione del contenzioso di recente è stata ampliata con





l'adesione al Pvc delle violazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di accertamenti parziali.

Dal 1° gennaio di quest'anno è inoltre in vigore l'adesione agli inviti al contraddittorio, che prevede la possibilità per il contribuente di aderire all'invito a comparire che gli è stato notificato. In caso di adesione, il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

A entrambe le "nuove" definizioni sono collegati vantaggi che consistono nella riduzione delle sanzioni a un 1/8 del minimo edittale, nonché nella possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie, oltre ai vantaggi "propri" dell'accertamento con adesione in senso stretto, quali l'attenuante a fini penali e la non applicazione delle pene accessorie.

Il prezzo che si paga, però, è quello che in relazione ai nuovi strumenti non è possibile avviare alcun contraddittorio, ma occorre accettare integralmente le pretese dell'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il «concordato» in pillole

### Ambito oggettivo

Qualsiasi imposta

### Ambito soggettivo

Ente impositore

Contribuente

### Innesco

Atto di accertamento (contribuente)

Processo verbale di constatazione (contribuente)

Elementi pro rettifica reddito (ente impositore)

### Effetti

Riduzione pretesa

Riduzione sanzione

Attenuante penale

«Scudo» da ulteriori accertamenti

# Con l'autotutela l'amministrazione ammette le colpe

## ERRORE RICONOSCIUTO

In prima battuta  
la rettifica spetta  
all'ufficio responsabile  
e in caso di inerzia  
alla direzione regionale

■ L'autotutela rappresenta il potere/dovere dell'ente impositore di correggere, su propria iniziativa o su istanza del contribuente, gli atti illegittimi o infondati. Il potere, o meglio il dovere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta in prima battuta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo e solo nell'ipotesi di "grave inerzia" di quest'ultimo, alla direzione regionale da cui l'ufficio inadempiente dipende.

I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso, previsti e titolo puramente esemplificativo dal decreto ministeriale 37/97, si verificano quando l'illegittimità deriva da errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell'imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati eccetera.

Non è possibile ricorrere all'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, ovviamente favorevole all'amministrazione finanziaria. "Inibizione" che, però, non scatta se la sentenza definitiva si è pronunciata su questioni procedurali o formali o su motivi di merito diversi da quelli in base ai quali viene richiesto l'annullamento dell'atto.

Va sottolineato il fatto che nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Le maggiori problematiche dell'istituto sono legate alla tutela del contribuente nell'ipotesi di diniego di autotutela in presenza di atti impositivi divenuti definitivi. A febbraio le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito - con la sentenza 2871/09 - che in caso di rifiuto di autotutela non è possibile esperire un'autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria del potere di autotutela, sia

perché altrimenti si darebbe inammissibilmente ingresso a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

Due mesi dopo, con il più classico dei *revirement*, sempre le sezioni unite della Suprema corte - sentenza 9669/09 - hanno aperto uno spiraglio a favore del contribuente, affermando che il diniego di autotutela è impugnabile anche se gli atti impositivi, medio tempore, sono divenuti definitivi. A condizione, però, che il ricorrente non contesti la fondatezza della pretesa tributaria, bensì unicamente la legittimità del rifiuto.



Ultima spiaggia. La conciliazione

## Dopo c'è soltanto il giudice

La conciliazione giudiziale rappresenta l'"ultima spiaggia" per trovare un accordo con il Fisco. È un istituto deflativo dall'utilizzo più limitato rispetto agli altri, dato che vi si può ricorrere solo dopo che la lite è sorta (ci deve essere un contenzioso davanti alla commissione tributaria).

Oggetto di conciliazione, totale o parziale, sono tutte le controversie di competenza delle commissioni tributarie.

La conciliazione può avvenire in udienza su iniziativa delle parti o dello stesso giudice (in tal caso, raggiunto l'accordo, viene redatto un processo verbale che oltre a contenere i termini della conciliazione rappresenta titolo per la riscossione delle somme dovute) o

fuori udienza. In quest'ultimo caso è l'ufficio che deve depositare, entro la data fissata per l'udienza di trattazione della causa, la proposta di conciliazione, previamente concordata e sottoscritta dalle parti, con indicazione dei contenuti dell'accordo che, se confermato dai giudici, comporta l'estinzione del giudizio dichiarata con decreto del presidente della commissione.

La conciliazione giudiziale si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata nell'ipotesi di pagamento rateale (in tal caso è necessaria fideiussione bancaria o assicurativa della durata corrispondente al periodo di rateazione aumentato di un anno), entro il ter-

mine di venti giorni decorrenti dalla data di redazione del verbale (nella conciliazione in udienza) ovvero dalla data di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio (nella conciliazione extragiudiziale).

I vantaggi dell'istituto conciliativo sono l'applicazione delle sanzioni nella misura di 1/3 del minimo edittale oltre alla diminuzione sino alla metà delle pene previste per gli eventuali reati tributari connessi all'atto impugnato e la non applicazione delle pene accessorie, se la conciliazione viene perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado con estinzione del debito tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Ritorno in forze del redditometro

Prima ridimensionato, ora è al centro del piano straordinario di controlli

**L'obiettivo. Si cerca di recuperare gettito e contenere il fenomeno dei «finti poveri»**

**Sforzo congiunto. Nella lotta all'evasione coinvolti i Comuni e le Fiamme gialle**

PAGINA A CURA DI  
**Sebastiano Barusco**  
**Carlo Nocera**

Se lo si mettesse in musica, l'accertamento sintetico oggi potrebbe essere come il Bolero di Ravel, col suo crescendo progressivo e inesorabile: ed è proprio quanto accade allo strumento di misurazione del reddito complessivo delle persone fisiche attraverso gli elementi indice di capacità contributiva - più conosciuto come "redditometro" - e gli incrementi patrimoniali.

## La sperimentazione del 2007

Se alla fine degli anni '90 lo strumento sembrava spacciato - la stessa amministrazione finanziaria in una sua circolare invitava gli uffici a moderarne l'utilizzo a causa dell'imprecisione - la situazione, da due anni a questa parte, si è completamente capovolta. Che qualcosa stesse cambiando lo si è avvertito chiaramente con la circolare 49/E dell'agosto del 2007, con la quale l'agenzia delle Entrate ha impartito istruzioni circa una nuova modalità, definita sperimentale, di utilizzo delle risultanze del redditometro.

Si è quindi assistito alla selezione di contribuenti in ragione della coesistenza di due indici di capacità contributiva ritenuti significativi: ossia, l'immatricolazione nel 2003 di un'autovettura di potenza fiscale uguale o superiore a 21 Cv e l'esistenza di un «incremento patrimoniale» per quei contribuenti che hanno dichiarato nel biennio d'imposta 2002/2003 imponibili incongruenti rispetto alla consistenza degli esborsi necessari per la spesa effettuata, come risultanti dagli atti stipulati e registrati dal 2003 sino al 31 marzo 2007.

L'apparente ampio lasso temporale che intercorre tra i vari indici non ha privato l'attività di controllo di significatività, in ragione del fatto che un bene, ai fini

dell'accertamento "sintetico", non incide soltanto nell'anno della sua acquisizione, ma anche per gli anni in cui lo stesso resta nella disponibilità del contribuente. Pertanto, il Fisco considera un bene acquisito al patrimonio sotto un duplice profilo: "patrimoniale", ovvero la spesa che rileva come esborso, in quota solo nell'anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti; "gestionale", ossia come costo di gestione rilevante nell'anno di acquisto e nei successivi, fino alla dismissione.

Naturalmente, l'incrocio delle due circostanze appena descritte non rappresentava altro che una fonte d'inesco: gli uffici hanno poi corroborato la presunzione con altri dati ricavabili sia dagli archivi dell'anagrafe tributaria sia attraverso gli ordinari poteri di controllo.


## Il piano straordinario

Dopo questo "banco di prova",

che ha caratterizzato l'attività tra l'autunno 2007 e la primavera 2008, si è arrivati alla «manovra estiva» dello scorso anno (decreto legge 112), che ha dato ulteriore impulso al "redditometro" con il piano straordinario di controlli per il triennio 2009/2011.

L'obiettivo del legislatore è, al contempo, quello di reperire gettito e quello di dissuadere dall'adozione di comportamenti quasi "sfacciati", ravvisabili nell'ostentazione di un tenore di vita da parte di contribuenti persone fisiche assolutamente in contrasto con le proprie risultanze fiscali.

Con un coinvolgimento, peraltro, di un ampio novero di soggetti: infatti, se l'attività di accertamento, qui intesa nel suo senso più proprio, continua ovviamente a essere esclusiva attribuzione dell'agenzia delle Entrate, per quanto riguarda l'attività di controllo il piano prevede il coinvol-



gimento della Guardia di finanza e dei Comuni.

Per quanto riguarda le Fiamme Gialle, l'apporto si tradurrà in una considerevole attività di intelligence volta all'individuazione di soggetti in odore di evasione fiscale in presenza di elementi indice di capacità contributiva e reddito inadeguato. Per i Comuni, invece, si tratta di una "chiamata" che in un certo senso rafforza di significato la partecipazione degli enti locali all'accertamento, sancita dal decreto legge 203 del 2005 e attuata dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007.

I soggetti potenzialmente destinatari delle "attenzioni" del Fisco dovrebbero essere coloro che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta pur essendo titolari della disponibilità dei beni o servizi ritenuti indici di capacità contributiva. Stando agli ultimi dati delle dichiarazioni dei redditi diramati dall'agenzia delle Entrate, una platea potenziale di diversi milioni di soggetti.

#### LE CIRCOSTANZE OGGETTIVE...



Possesso redditi esenti



Possesso redditi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta



Disponibilità somme riscosse per disinvestimenti patrimoniali

#### ... QUELLE SOGGETTIVE



Utilizzo di finanziamenti



Disponibilità derivanti da eredità, donazioni, vincite o risarcimenti



Utilizzo redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali

#### ...E FAMILIARI



Disponibilità redditi provenienti da altro componente del nucleo familiare



Utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale

## Patrimoni in controllo

### GLI INDICI PER MISURARE IL TENORE DI VITA...

#### I beni e i servizi "tabellari"

- ⊙ Aeromobili
- ⊙ Navi e imbarcazioni da diporto
- ⊙ Autoveicoli e altri mezzi di trasporto a motore
- ⊙ Roulotte
- ⊙ Residenze principali e secondarie
- ⊙ Collaboratori familiari
- ⊙ Cavalli da corsa e da equitazione
- ⊙ Assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e contro infortuni e malattie

#### Gli incrementi patrimoniali

- ⊙ Acquisto unità immobiliari
- ⊙ Acquisto terreni e aree edificabili
- ⊙ Conferimenti societari
- ⊙ Acquisto quote societarie
- ⊙ Acquisto o incrementi pacchetti azionari
- ⊙ Acquisto o incremento prodotti e strumenti finanziari

#### I nuovi indici "non tabellari"

- ⊙ Canoni di leasing per unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto
- ⊙ Canoni per l'affitto di posti barca
- ⊙ Spese per ristrutturazioni immobili
- ⊙ Spese per arredi di lusso di abitazioni
- ⊙ Iscrizione in circoli esclusivi
- ⊙ Rette per istituti scolastici particolarmente costosi
- ⊙ Frequentazioni assidue di case da gioco
- ⊙ Partecipazioni ad aste
- ⊙ Acquisto di beni di particolare valore (dipinti, gioielli, reperti storici o archeologici)
- ⊙ Disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca
- ⊙ Hobby particolarmente costosi (partecipazione a rally, gare di motonautica, eccetera)

### ... E LE OPZIONI DEL FISCO

#### Questionario

- ⊙ La prima opzione per l'ufficio è la richiesta di informazioni riguardo l'eventuale ulteriore disponibilità di beni o servizi idonei alla più completa misurazione del tenore di vita. Molto spesso, si tratta dell'"anticamera" dell'accertamento sintetico

#### Invito a comparire

- ⊙ In questo caso l'ufficio procede alla convocazione del contribuente per l'avvio del contraddittorio relativo alla sua posizione "in odore" di accertamento sintetico alla stregua degli elementi già acquisiti, e ritenuti sufficienti, nella fase di svolgimento delle indagini preliminari. Si tratta della manifestazione di un procedimento in stato già avanzato

#### Accertamento

- ⊙ Si tratta della circostanza in cui l'ufficio procede "direttamente" alla contestazione della pretesa, formalizzando in un atto il reddito sinteticamente attribuibile al contribuente e, quindi, il maggior reddito accertato. Per il contribuente resta comunque ferma la possibilità di avviare la procedura di accertamento con adesione mediante l'apposita istanza

Le indagini. I passi dell'amministrazione finanziaria

# L'Anagrafe tributaria fotografa i sospetti

## IN CERCA DI RISCONTRI

L'ufficio acquisisce le informazioni relative all'intero nucleo familiare e riferite a un arco di tempo più lungo del biennio

Stando alla più recente prassi in materia - cioè, la circolare 49/E del 2007 - gli uffici dovrebbero compiere passi preventivi e propedeutici all'esecuzione del controllo sintetico.

In primo luogo deve essere valutata la situazione reddituale del contribuente mediante l'acquisizione di tutti i dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, soprattutto con riferimento agli anni d'imposta "in odore" di accertamento. Dato essenziale, questo, al fine di riscontrare lo scarto di oltre il 25% tra il reddito "sinteticamente" attribuibile al soggetto e quello invece dichiarato, scarto richiesto dalla legge affinché possano essere applicate le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, del Dpr 600/1973.

L'acquisizione dei dati dovrebbe riguardare l'intero nucleo familiare del contribuente oggetto delle attenzioni del Fisco, perché il suo tenore di vita oppure la realizzazione di incrementi patrimoniali ben potrebbero dipendere dall'apporto di altri familiari: una sorta di "quoziente familiare", insomma, che evidenzia la complessiva disponibilità finanziaria dei diversi componenti il nucleo (coniugi e figli, su tutti).

Tuttavia, essendo l'accertamento sintetico fondato sulla valutazione di disponibilità di beni e servizi e su incrementi patrimoniali, è ragionevole che il visus dell'ufficio si estenda su un ambito temporale più ampio del biennio accertabile.

Questo obiettivo sarà raggiunto mediante la predisposizione di una serie storica reddituale, ossia dell'acquisizione dei redditi imponibili dichiarati per gli anni precedenti, che ben si prestano a considerare eventuali dinamiche giustificative di incrementi patrimoniali o dell'innalzamento del tenore di vita.

Successivamente, l'ufficio dovrebbe procedere all'acquisizio-

ne di elementi contabili ricavati da atti registrati in ambito "familiare": in proposito, la circolare prefigura la possibilità che, in ragione della documentata capacità contributiva di un parente del contribuente posto sotto osservazione, il controllo possa estendersi anche a terzi.

A questo punto, acquisiti i dati reddituali su ampia scala e tutte le risultanze disponibili concernenti gli atti soggetti a registrazione, l'ufficio potrebbe anche rendere noto al contribuente il procedimento in atto, mediante la notifica di una richiesta circa l'esistenza di ulteriori elementi - indice di capacità contributiva - si pensi a quelli "non tabellari" evidenziati nello schema - oppure notificargli un "invito a comparire" ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 218/1997, che gli permette l'avvio del contraddittorio ovvero la definizione della pretesa in fieri con la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo.

Va sottolineato, infine, come in teoria l'ufficio possa anche abbandonare la strada del controllo sintetico inizialmente percorsa: in sostanza, se dalle indagini preliminari dovessero emergere elementi caratterizzati da un buon livello di "certezza", nulla vieta al Fisco di avviare un controllo specifico su una tipologia reddituale per la quale sono emerse circostanze che non impongono altre elaborazioni concettuali.

Basti pensare al fatto che nella fase preliminare delle indagini gli uffici sono chiamati a riscontrare i rapporti intrattenuti dal contribuente con altri soggetti quanto a rappresentanze e partecipazioni, mentre in una fase più avanzata del controllo il monitoraggio potrebbe anche estendersi all'analisi dei rapporti e delle operazioni proprie dell'ambito applicativo delle indagini finanziarie.



La contromossa. Gli strumenti a disposizione

# Giustificazioni con pezze d'appoggio

## MOTIVI PLAUSIBILI

Un'argomentazione  
può essere il possesso  
di guadagni esenti  
o la vendita di un immobile  
ricevuto per successione

La difesa dalle presunzioni da redditometro non è delle più agevoli: la giurisprudenza, soprattutto quella di legittimità, ha radicato da più di un decennio il proprio orientamento che considera il risultato scaturente dall'applicazione dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, del Dpr 600/1973 come presunzioni legali relative.

Al pari degli altri strumenti di accertamento, anche per la difesa nei confronti del redditometro va tenuto presente che, per una più efficace azione, vanno utilizzate tutte le opportunità e gli strumenti che la normativa vigente offre al contribuente, a cominciare dalla facoltà concessa ex articolo 38, sesto comma del Dpr 600/73 sino al ricorso dinanzi al giudice tributario, passando anche per l'eventuale contraddittorio da accertamento con adesione. Lungo tutto questo asse ideale sussiste comunque la necessità che le argomentazioni del contribuente siano corredate da adeguata documentazione circa la disponibilità delle somme di denaro che permettono il sostenimento di un certo tenore di vita così come degli incrementi patrimoniali.

Pertanto, oltre alle due giustificazioni "classiche", ossia il possesso di redditi esenti oppure assoggettati alla fonte a titolo d'imposta e il "quoziente familiare" dei redditi conseguiti, assume rilievo a fini difensivi il "disinvestimento" patrimoniale realizzato negli anni precedenti quelli sotto osservazione oppure quelli in cui sono stati realizzati gli incrementi patrimoniali: infatti, la dismissione di un immobile posseduto o ricevuto per successione necessariamente deve essere considerato dal Fisco a "defalco" dell'importo considerato a titolo di incremento patrimoniale, stante la legittimità dell'evento che ha determinato questa "provvista fondi".

Al pari dei "disinvestimenti", anche l'utilizzo di finanziamenti

rappresenta un elemento di difesa: il ricorso al credito, come nel classico caso del mutuo per l'acquisto di un'abitazione, incide sul quantum da considerare ai fini dell'incremento patrimoniale.

Ovviamente, anche le disponibilità finanziarie "impreviste", come le vincite o i risarcimenti assicurativi (questi ultimi percepiti al di fuori del reddito d'impresa) così come le eredità e le donazioni ricevute rappresentano delle egregie argomentazioni difensive. Vale la pena ribadire, però, che se si vuole coltivare qualche speranza di accoglimento delle proprie ragioni, già in contraddittorio, occorre che le stesse siano corredate da idonea documentazione.

Quale che siano gli elementi prospettati dal contribuente, l'ufficio è tenuto alla sua debita acquisizione con altrettanta debita verbalizzazione, soprattutto nel caso in cui venga avviato, a vario titolo, il contraddittorio.

La documentazione acquisita sarà quindi esaminata, oltre che per procedere o meno con l'accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell'eventuale contribuente correlato - perché autore degli esborso delle spese di gestione - al soggetto selezionato: in sostanza, l'eventuale "chiamata in causa" di un parente o di un terzo non è indenne da conseguenze.

Infatti, nel caso in cui sussistano elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico dei terzi diversi dal contribuente posto sotto osservazione, anche a seguito dell'acquisizione di ulteriori informazioni reperibili con gli strumenti informativi a disposizione del Fisco, quest'ultimo potrebbe dedicare le proprie "attenzioni", sempreché ne sussistano presupposti ed estremi di proficuità, anche al nuovo venuto.





# Gerico da solo non basta

Spetta all'ufficio dimostrare la gravità delle incongruenze

## I controlli presuntivi

### IL RUOLO DEGLI STUDI DI SETTORE

**Nuovo corso.** Nel 2008 il Fisco ha ammesso che le stime sono una presunzione semplice

**In aula.** Solo davanti ai giudici tributari il contribuente può far valere tutte le ragioni

PAGINA A CURA DI

**Dario Deotto**

Studi di settore con impatto probatorio ridimensionato. È quanto emerge dalla situazione attuale degli studi, dopo che per molto tempo, in passato, sono state accettate le tesi delle Entrate, le quali avevano sostenuto la valenza di Gerico come «presunzione relativa, dotata di gravità, precisione e concordanza», come tale in grado di giustificare l'accertamento e di determinare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Occorre rilevare invece che la normativa di riferimento degli studi di settore attribuisce allo strumento (articolo 62-sexies, comma 3, del decreto legge 331/93) una valenza probatoria ben diversa. Innanzitutto, la norma fa chiaramente riferimento alla possibilità di effettuare gli accertamenti su presunzioni semplici e poi richiede la presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli richiesti dal software Gerico.

D'altronde non poteva essere diversamente, visto che la norma è del 1993 - mai modificata - e si veniva dalle esperienze "disastrose" della minimum tax e dei coefficienti presuntivi. Mai e poi mai il legislatore dell'epoca avrebbe potuto attribuire agli studi, che peraltro non conosceva al momento di emanazione della norma (visto che i primi 45 studi sono usciti nel 1999, sei anni dopo), valenza di unico elemento presuntivo cui fondare la pretesa. Tant'è che il legislatore ha richiesto anche la presenza di incongruenze "gravi" tra quanto effettivamente dichiarato e quanto richiesto dal software Gerico.

Ed è proprio sulle gravi incongruenze che oggi si gioca la partita degli studi, cioè sulla ricerca di un qualche ulteriore elemento per avvalorare la pretesa tributaria. Si può dire che il "nuovo corso" è partito, dopo molte discussioni, dalla circolare n. 5/E del 2008, nella quale l'Agenzia ha dovuto ammettere che gli studi di settore rappresentano una presunzione semplice (con onere probatorio in capo all'ufficio) che non legittima automaticamente l'accertamento, se non accompagnata da ulteriori elementi, e che la norma richiede la presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli «fondatamente attribuibili» al contribuente in base agli studi. Secondo il documento, l'espressione «fondatamente desumibile» fa sì che le stime derivanti dai risultati degli studi possano avere la qualità di presunzione semplice, dotata di gravità, precisione e concordanza, solamente quando le stesse stime sono fondatamente idonee allo scopo di individuare i ricavi presunti. E la fondatezza della stima, sempre secondo il fisco, non può che emergere nell'ambito del contraddittorio.

Il documento è importante perché rappresenta una prima inversione di tendenza rispetto alle tesi del passato, anche se non coglie del tutto il reale stato delle cose. Infatti, l'Agenzia non ha valorizzato a sufficienza il fatto che la norma richiede la presenza di gravi incongruenze tra il risultato di Gerico e i ricavi dichiarati.

Non si può pensare (come era stato fatto in passato) che le gravi incongruenze previste possano essere date dal semplice sco-



stamento rispetto ai risultati degli studi. Questo per un ragionamento molto elementare: lo scostamento non può avere un duplice volto, ossia rivestire al tempo stesso i requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti per le presunzioni semplici, e anche le gravi incongruenze richieste dall'articolo 62-sexies, comma 3, del Dl 331/93. Delle due, una: poiché lo scostamento potrà, al più (si vedano gli altri articoli in pagina), rappresentare la presunzione semplice, ecco che in un atto di accertamento il fisco dovrà provare la presenza anche delle gravi incongruenze.

Da qui le affermazioni fatte, da ultimo, dalla circolare n. 13/E/2009 e dalla nota interna del 4 giugno 2009, in cui si parla di altri elementi che devono corroborare la pretesa degli studi.

## I precedenti

### L'agenzia

■ La giurisprudenza di merito risulta sempre più orientata ad annullare le pretese impositive basate esclusivamente sugli studi di settore. Questo anche il motivo per il quale gli organi centrali dell'amministrazione finanziaria indicano ultimamente agli uffici periferici la necessità che gli atti di accertamento individuino altri elementi presuntivi, oltre al disallineamento rispetto ai risultati di Gerico (si veda, in tal senso, la nota del 4 giugno 2009)

### Ctr Perugia

■ La commissione tributaria regionale di Perugia ha confermato che l'articolo 62-sexies, comma 3, del Dl 331/93 non contiene una presunzione legale a favore dell'ufficio, con la conseguenza che non è sufficiente il mero scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dall'applicazione degli studi di settore per fondare la pretesa impositiva. Per i giudici umbri lo scostamento costituisce esclusivamente una presunzione semplice e l'ufficio deve attivarsi per fornire la prova dell'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati rispetto a quanto emerso attraverso le risultanze dello studio di settore che, a sua volta, deve essere fondatamente attribuibile al contribuente stesso

*(Ctr Perugia, sezione III, sentenza n. 15/09)*

### Ctr Bari

■ Anche la commissione tributaria regionale di Bari ha bocciato lo strumento accertativo basato solo sugli studi di settore

*(Ctr Bari, sezione IV, sentenza n. 1/09)*

# Indicatori di reddito chiamati a supporto dei dati del software

Il fisco vuole arrivare con il redditometro a supportare la pretesa di Gerico. In questo modo verrebbero individuati quegli altri elementi, per legittimare un atto di accertamento fondato sugli studi.

In questo senso si è espressa la circolare n. 13/E del 2009, nella quale si parla di indicatori di spesa e di capacità contributiva riferibili ai soggetti "non congrui" ai fini degli studi. Occorre però fare qualche necessario distinguo.

In primo luogo, va rilevato che attraverso l'accertamento redditometrico si determina presuntivamente il reddito complessivo netto del contribuente. Quest'ultimo è dato dalla somma dei vari redditi del soggetto, il quale, oltre al reddito d'impresa, potrebbe avere conseguito redditi diversi, di capitale, eccetera. Gli studi di settore, invece, vorrebbero individuare i ricavi/compensi dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo. Quindi, essendo i ricavi o i compensi un elemento di una categoria reddituale che compone il reddito complessivo, si fa molta fatica ad individuare un nesso tra redditometro e studi.

Certo, in alcuni casi, il legame vi potrebbe essere: quando, ad esempio, l'unica fonte reddituale del contribuente è data dal reddito d'impresa e i risultati del redditometro portano a dimostrare una capacità contributiva maggiore rispetto a quella dichiarata. Ma quando il contribuente consegue diverse tipologie di redditi, il Fisco dovrà necessariamente dimostrare che eventuali discordanze tra reddito dichiarato e quello determinato sinteticamente sono da imputare ai mag-

giori ricavi del reddito d'impresa (o ai maggiori compensi del reddito di lavoro autonomo).

Il punto è questo: non basta che l'ufficio individui degli altri elementi, per supportare la pretesa di Gerico, ma devono necessariamente essere degli elementi riconducibili all'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Con l'ulteriore aspetto che l'ufficio dovrà dare dimostrazione che questi ulteriori elementi, oltre a essere riferibili all'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, rappresentano quelle "gravi incongruenze" (quindi, non semplici incongruenze) tra i ricavi dichiarati e quelli richiesti dal software delle Entrate.

Va rilevato che l'utilizzo del redditometro, a eventuale supporto di Gerico, potrà essere utilizzato solo per i soggetti Irpef rientranti negli studi. Non potrà, invece, essere utilizzato per le società di capitali che rientrano nei limiti di applicazione di Gerico.

Infine, va rilevato che il redditometro è una specie del più ampio genus dell'accertamento sintetico. Per cui, anche altri elementi certi non contenuti nell'elenco dei beni e servizi rilevanti per il redditometro, che possono determinare sinteticamente il reddito del contribuente, potrebbero essere utilizzati per "confortare" i risultati degli studi di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## RISCONTRI VINCOLATI

A conforto dei risultati delle Entrate elementi riconducibili all'attività di impresa o di lavoro autonomo



La difesa. La strada per il ricorso

# Con l'adesione contraddittorio sbilanciato

Solo nel giudizio tributario possono essere rappresentate tutte le difese contro gli studi.

Nel contraddittorio dell'accertamento con adesione, infatti, tutte le questioni legate al valore della presunzione, alla necessità della prova (da parte dell'ufficio) delle gravi incongruenze, a eventuali vizi di motivazione, non possono essere fatte valere. Si può dire, infatti, che l'accertamento con adesione falsa le regole del giudizio, nel senso che, ad esempio, una presunzione semplice (come quella degli studi) diventa, di fatto, "legale", in quanto, visto che la parte forte nel contraddittorio è l'ufficio che ha emesso l'atto, è sempre il contribuente a dovere dare la prova contraria.

Il più delle volte, quindi, l'adesione è svilita a un mero mercanteggiamento, dove le valutazioni avvengono in termini di costi/benefici, come ad esempio l'onere di un contenzioso.

Quest'ultimo, comunque, risulta, nell'ultimo periodo, molte volte favorevole al contribuente (si veda la scheda), soprattutto quando l'ufficio emette l'atto impositivo basandolo esclusivamente su Gerico.

In tal caso, il contribuente dovrà, innanzitutto, far valere il difetto di motivazione (da non confondere con la prova: la motivazione agisce sul piano procedi-

mentale, la prova su quello processuale). Va citata, a tal fine, la sentenza n. 4624/08 della Cassazione, che ha dichiarato nullo l'atto di accertamento che nella motivazione non contiene un'adeguata replica tale da superare le deduzioni fatte dal contribuente nel corso del contraddittorio che ha anticipato l'atto impositivo.

Poi è da considerare se il semplice scostamento rispetto ai risultati di Gerico può rappresentare quell'unico elemento presuntivo, così univoco e coerente, da qualificare la presunzione semplice. In altri termini, se lo scostamento identifica i caratteri di gravità, precisione e concordanza, propri di una presunzione semplice. Qui andrebbe considerato il fatto che un elemento presuntivo, costantemente revisionato nel tempo, non può essere considerato particolarmente grave, da qualificare da solo la presunzione.

Infine, va considerato il fatto, assolutamente determinante, che un atto basato solo sui risultati di Gerico risulta carente a livello di prova, non avendo l'ufficio dimostrato le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli richiesti da Gerico. Ovviamente, nel ricorso contro l'atto di accertamento il contribuente dovrà poi fare valere le questioni di fatto, relative alla propria situazione oggettiva e soggettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Conti correnti sotto scacco

I prelievi vanno motivati - La lente fiscale anche sui soggetti terzi

**Accessi e verifiche**

**INDAGINI FINANZIARIE**

**L'arma in più.** Con il rilancio degli ultimi anni l'amministrazione aggiusta il tiro sui controlli

**Le difficoltà.** I passaggi allo sportello restano sempre difficili da giustificare

PAGINA A CURA DI  
**Francesco Falcone**  
**Antonio Iorio**

Le indagini finanziarie, sempre più utilizzate dall'amministrazione per l'esecuzione di controlli e verifiche, possono essere svolte solo previa autorizzazione del comandante regionale della Guardia di finanza o del direttore regionale o centrale dell'accertamento dell'agenzia delle Entrate.

Il contenuto dell'autorizzazione, in concreto, non viene letto dal contribuente in quanto agli intermediari finanziari vengono comunicati solamente, per via telematica, gli estremi dell'autorizzazione.

Una volta ricevuta la comunicazione l'intermediario deve:

- informare il contribuente dell'indagine in corso nei suoi confronti;
- fornire all'amministrazione richiedente tutte le informazioni relative ai rapporti (conti, libretti, titoli, operazioni per contanti e fuori conto, cassette di sicurezza, eccetera) intrattenuti con il contribuente.

Ricevuta la documentazione i verificatori dovrebbero - il condizionale è d'obbligo in quanto per giurisprudenza pressoché costante non vi è alcun obbligo in capo all'amministrazione - effettuare un contraddittorio con il contribuente al fine di individuare eventuali movimentazioni, che, in assenza di idonee indicazioni, fanno scattare le presunzioni legali relative previste in materia di imposte sui redditi e Iva (articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/73 e articolo 51, comma 2, n. 2 del Dpr 633/72).

In sintesi, i verificatori contestano come maggiori ricavi o compensi i prelevamenti di cui non si è in grado di indicare il soggetto beneficiario e i versamenti ove non si dimostri che se ne sia tenuto conto

per la determinazione del reddito soggetto a imposta, sempreché, evidentemente, tali movimentazioni non risultino dalle scritture contabili (registri, fatture, eccetera).

Il rischio reale cui si va incontro in questa fase è che, di sovente, sia chi fa la verifica, sia l'ufficio in sede di accertamento, differentemente da quanto richiesto dalla norma in modo esplicito, non ritenga sufficiente per non far scattare la presunzione sui prelevamenti (quali maggiori ricavi) l'indicazione del beneficiario, verificando, se del caso, la veridicità di quanto affermato dal contribuente, ma pretenda una giustificazione, anche documentale, del prelevamento che, spesso, a distanza di vari anni, e per importi esigui, diventa spesso impossibile.

A questo atteggiamento, purtroppo non raro dell'amministrazione finanziaria, consegue non solo la (corretta) ripresa a tassazione dei versamenti relativi a operazioni non fatturate, ma anche dei prelevamenti eseguiti in precedenza proprio per l'acquisto di quei beni ceduti in evasione di imposta e risultanti dai versamenti.

Si verifica così una duplicazione dell'imponibile da tassare in capo al contribuente: prelevamento per l'acquisto dei beni e versamenti per la vendita dei medesimi, entrambi ritenuti separatamente maggiori ricavi.

Un ulteriore problema che si pone concerne la possibilità per l'amministrazione di estendere le indagini finanziarie anche a terzi rispetto al soggetto sottoposto al controllo (si pensi al socio rispetto alla società, al parente del contribuente, alla segretaria, eccetera).

In questi casi, sono però necessari indizi, che dovranno



essere esplicitati nell'autorizzazione rilasciata dal direttore regionale delle Entrate o dal comandante regionale delle Fiamme gialle, dai quali si desuma che attraverso l'uso, in via interposta, di rapporti intestati a terzi, il contribuente abbia veicolato flussi finanziari relativi alle proprie evasioni fiscali.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### L'AVVIO


Gli incaricati comunicano all'intermediario solo l'autorizzazione del controllo di conti, libretti e operazioni per contanti

## La procedura

### AUTORIZZAZIONE



### UTILIZZABILITÀ DEI DATI



# La contestazione di importi minimi spinge a «chiudere»

## La giurisprudenza

### Soci di società di persona

■ I movimenti bancari rilevati sui rapporti dei soci di società di persone possono legittimamente fondare la rettifica in capo alla società, qualora si dimostri, attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che i soci traggono la loro unica fonte di reddito dalla partecipazione nella società verificata (Cassazione, sentenza n.19609/06)

### Presunzioni verso terzi

■ Non è possibile in modo automatico addebitare al contribuente sottoposto a controllo gli esiti delle presunzioni scaturenti dalle indagini su conti intestati a terzi. Perché ciò avvenga è necessario che l'amministrazione fornisca elementi probatori. (Cassazione, sentenza n.27186/08)

### Prelevamenti

■ La presunzione "prelievi=compensi" è vinta dal contribuente attraverso l'indicazione delle generalità del beneficiario. Se l'ufficio contesta l'operazione, è tenuto a provarne, anche con presunzioni, l'insussistenza. Qualora il contribuente indichi tra i percettori di reddito un parente, un familiare o un amico, ha adempiuto all'onere probatorio. (Ctp Bologna, decisione n.158/07)

■ In occasione delle indagini finanziarie il contribuente dovrà fornire le giustificazioni richieste relative a prelevamenti e versamenti, pena l'imputazione di maggiori ricavi e compensi. Al di là delle lodevoli iniziative, contenute nella varie circolari e direttive dell'agenzia delle Entrate, volte anche a precisare che, in assenza di limiti quantitativi previsti dalla norma, le operazioni per le quali si chiedono approfondimenti devono riguardare somme rapportate al volume di affari e al reddito dichiarato dal contribuente, e che comunque non è opportuno effettuare contestazioni per "masse" di operazioni, in realtà accade tutt'altro.

Infatti, si verifica spesso che, con riferimento ai prelevamenti, vengono richieste giustificazioni per importi minimi, che il contribuente, anche per il lungo lasso temporale trascorso, non è pronto a fornire immediatamente. Allora i verificatori - per una irrinunciabile necessità di chiudere in tempi brevi il controllo - contestano in massa tutte le operazioni, suggerendo di proporre poi all'ufficio, in sede di accertamento, le giustificazioni del caso. Salvo sentirsi dire, anche dall'ufficio, che alcune giustificazioni possono essere condivise solo a condizione che si opti per un'adesione, altrimenti l'accertamento seguirà l'impostazione del verbale. A questo punto il contribuente, se non accetta le condizioni imposte dall'ufficio, è praticamente costretto a ricorrere.

In queste ipotesi conviene sempre portare innanzi al giu-

dice tributario tutti gli elementi documentali che si ritengono necessari per giustificare prelevamenti e versamenti, senza farsi problemi, come di sovente si sente sostenere, circa l'esagerato volume degli allegati prodotti.

Nel caso, invece, di indagini finanziarie eseguite nei confronti di terzi, è sempre opportuno, una volta notificato l'avviso di accertamento, fare istanza di accesso agli atti amministrativi presso l'ufficio dell'agenzia delle Entrate (anche se i controlli bancari siano stati eseguiti dalla Guardia di finanza) al fine di esaminare il contenuto dell'autorizzazione.

Tale esame può consentire di rilevare ed eccepire l'assenza di motivazione nell'atto autorizzativo, necessaria per estendere a terzi le indagini finanziarie. I verificatori, infatti, devono indicare quali siano le ragioni che consentono di ritenere che un conto intestato ad altre persone sia stato invece utilizzato a beneficio del contribuente sottoposto al controllo.

Ove, come talvolta avviene, l'ufficio dovesse rappresentare problemi in merito all'accesso agli atti amministrativi, asserendo le più disparate ragioni, conviene ricordare che recentemente il Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza 5144/08) ha chiarito che conclusosi, il procedimento tributario (emissione dell'avviso di accertamento), non può essere negata la conoscibilità dei documenti amministrativi utili per la tutela degli interessi giuridici del richiedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Accertamento sui beni LE TRANSAZIONI IMMOBILIARI

**Automatismi.** In passato il controllo scattava se il corrispettivo era inferiore al parametro

# Edifici: il valore normale ha un impatto ridotto

In base alla Comunitaria non basta lo scostamento

PAGINA A CURA DI  
**Benedetto Santacroce**  
**Isidoro Volo**

Con la Comunitaria 2008 cade la presunzione del valore normale quale criterio di accertamento per le transazioni immobiliari. Diventano, infatti, definitive le modifiche apportate alle disposizioni relative al valore normale - contenute nell'articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 e nell'articolo 54, comma 3 del Dpr 633/1972 - utilizzate come "presunzione" negli accertamenti immobiliari effettuati

### IN LINEA

Le norme nazionali sono state uniformate a quelle europee evitando così all'Italia la procedura d'infrazione

dall'amministrazione finanziaria. Vengono, dunque, riallineate le norme nazionali a quelle comunitarie, evitando così la procedura di infrazione sollevata dalla Commissione europea su denuncia dell'Associazione dottori commercialisti di Milano.

Le modifiche eliminano le previsioni introdotte dall'articolo 35, comma 3, del decreto legge 223/2006, che di fatto avevano ampliato i poteri accertativi del Fisco nei confronti delle cessioni immobiliari effettuate nell'esercizio di impresa, prevedendo la possibilità di esperire azioni di controllo analitico-presuntivo anche in tutti quei casi in cui il corrispettivo dichiarato sia infe-

riore al valore normale.

Sul punto, l'agenzia delle Entrate, con circolare 28/E/2006, aveva ribadito la possibilità da parte degli uffici di rettificare direttamente il reddito di impresa - tenendo conto, appunto, del "valore normale" dei beni immobiliari ceduti - quando questi risulti superiore al corrispettivo dichiarato.

Con la Comunitaria 2008, per le compravendite immobiliari non è più possibile che l'accertamento, in base al solo "valore normale", costituisca presunzione legale *iuris tantum* di sottofatturazione, che autorizza appunto l'ufficio a rettificare sia la dichiarazione dei redditi, sia, eventualmente, quella Iva.

L'attenuazione delle presunzioni accertative attribuirà alla quantificazione del valore normale, calcolato anche con l'ausilio delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), una valenza meno vincolante e più aderente alle realtà delle compravendite immobiliari, senza che scattino presunzioni che non tengano conto degli elementi oggettivamente dimostrabili che possono aver influito sulla compravendita.

Se è, dunque, possibile affermare, in termini generali, che il valore normale corrisponde al valore di mercato del bene, c'è però da dire che può non essere facile ricostruire tale valore, soprattutto in considerazione delle peculiarità dei singoli immobili e delle singole transazioni. In taluni casi potrebbe emergere una difficoltà applicativa da parte del Fisco, che si tradurrebbe, cor-

re possibilità per il contribuente di contestare il valore individuato dagli uffici.

In tale ambito, se si osserva che proprio la dimostrazione del valore normale da parte dell'amministrazione, finanziaria costituisce la base su cui si fonda la presunzione introdotta dal decreto legge 223/06, si nota la debolezza, sul piano operativo, che può caratterizzare l'inizio di una fase accertativa. Inoltre, da un punto di vista meramente formale, l'onere probatorio, incombente sull'amministrazione, si riflette in termini di obbligo di motivazione dell'atto accertativo.

Muovendo da questo contesto, il legislatore slega, con la Comunitaria 2008, l'azione accertativa dal fatto che il valore normale, oggettivamente calcolato, anche con l'ausilio dei valori Omi, sia inferiore al corrispettivo pagato. Del resto, il calcolo del valore normale tiene conto genericamente, del «prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari» e di criteri standard contenuti nel provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 (valori Omi), senza considerare tutta una serie di variabili in grado di giustificare pienamente lo scostamento tra il prezzo pagato e il valore normale "oggettivamente" determinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





## Prima e dopo

### **COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO**

#### **Rilancio della lotta all'evasione immobiliare**

##### **ANTE Comunitaria 2008**

Accertamenti basati sul valore normale esclusivamente calcolato con i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi)

##### **POST Comunitaria 2008**

Viene meno la presunzione accertativa relativa al semplice scostamento tra il corrispettivo e il valore normale calcolato con i parametri Omi

### **LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE**

#### **Strade percorribili per accertamenti in essere dopo modifiche Comunitaria 2008**

##### **Prima fase**

L'accertamento basato esclusivamente sui valori Omi potrà essere oggetto di istanza di autotutela da parte del contribuente accertato

##### **Seconda fase**

Le modifiche normative svuoterebbero di "motivazione" gli accertamenti

##### **Terza fase**

Gli accertamenti che non trovano fondamento esclusivamente sui valori Omi proseguono il loro iter

## Accertamento sui beni LE TRANSAZIONI IMMOBILIARI

**Stime.** L'amministrazione finanziaria fa riferimento alle quotazioni dell'Omi

# Per le verifiche in corso si apre la via dell'autotutela

Le modifiche al valore normale hanno come effetto primario quello di fornire agli accertamenti in corso e a quelli futuri una diversa valenza. Di fatto, le nuove previsioni introdotte dalla Comunitaria 2008 dovrebbero trovare applicazione, in modo retroattivo, per tutti gli anni ancora accertabili, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. del 16 febbraio 2007, laddove prevedeva, per gli accertamenti sulle vendite immobiliari, la possibilità di esperire rettifiche relative ai periodi d'imposta ancora accertabili.

Le strade percorribili dal contribuente, alla luce del venir meno delle presunzioni relative al valore normale nelle compravendite immobiliari, pur se diverse tra loro, avranno la finalità di far valere le ragioni anche in base alle diverse peculiarità della compravendita di cui i parametri Omi evidentemente non erano e non sono in grado di tener conto. Alla luce dei nuovi indirizzi, un accertamento basato esclusivamente sul valore normale determinato con l'ausilio dei parametri Omi potrà essere oggetto di istanza di autotutela da parte del contribuente accertato. In questo caso - fatto salvo un nuovo chiarimento ovvero una conferma del medesimo "principio retroattivo" precedentemente esaminato - l'amministrazione dovrebbe accogliere positivamente l'istanza, chiudendo definitivamente il contenzioso.

La modifica normativa, peraltro, farebbe venir meno il dettato su cui trovano fondamento gli accertamenti pregressi. Questo comporterebbe il venir meno della mancanza della motivazione nell'azione di accertamento proposta dall'amministrazione, facendo decadere, di fatto,

l'azione stessa.

Diversamente, in tutti quei casi in cui sussistono "motivazioni" a supporto della discrepanza tra corrispettivo pagato e valore normale dell'immobile, l'accertamento prosegue il proprio iter, trovando conforto in fatti non determinati oggettivamente da parametri Omi applicati in modo "convenzionale" a ogni compravendita. Si pensi, ad esempio, a prove documentali che attestino il differenziale del pagamento.

Un aspetto problematico è quello della mancata corrispondenza tra valore del mutuo e prezzo dell'immobile, laddove l'importo del mutuo sia stato utilizzato per spese accessorie all'acquisto. Pur essendo possibile fornire la prova contraria con la quale si dimostra che la somma mutuata, eccedente il prezzo indicato, è stata impiegata per sostenere altre spese (notaio, mediazione ovvero ristrutturazione), secondo la circolare 248/E/2008 non costituisce prova il fatto che nel mutuo venga specificato che parte della somma mutuata non è stata destinata all'acquisto dell'immobile. In questo caso, per vincere la presunzione occorre la prova documentale che attesti la diversa destinazione dei fondi.


Tale questione, soprattutto nella gestione dei rapporti tra venditore ed acquirente, non è facilmente gestibile. A ben vedere, eventuali conseguenze fiscali in capo al venditore dell'immobile possono essere evitate solo in presenza di un'attiva collaborazione dell'acquirente. Infatti, mentre per quest'ultimo la conservazione dei documenti è in grado di comprovare le spese sostenute con la parte di mutuo eccedente il prezzo di acquisto, il venditore dovrebbe confidare

nella collaborazione dell'acquirente al fine di ottenere quella documentazione necessaria per "scardinare" la presunzione dell'erario. In questo ambito, si deve tener conto del fatto che non sempre l'acquirente ha interesse a comunicare al venditore le modalità con cui ha utilizzato l'importo del mutuo eccedente il prezzo di vendita.

### Le variabili

Anche i chiarimenti forniti nel passato dall'Agenzia delle entrate e la giurisprudenza di merito aiutano la difesa del contribuente. In effetti, il valore normale (anche quando la presunzione era applicabile) in mancanza di ulteriori elementi non poteva avere sufficiente forza probatoria (risoluzione 170/E/2007 delle Entrate).

È chiaro, infatti, come ciascun immobile abbia particolarità che influiscono sul prezzo, facendolo variare in aumento o in diminuzione. Basti pensare alla posizione geografica, alla disposizione degli spazi interni, alla tipologia e al pregio delle finiture. Ma anche alle diverse condizioni del venditore: si pensi, per esempio, a eventuali difficoltà finanziarie o a esigenze di liquidità che impongano una riduzione di prezzo.



Nuove frontiere

CONTESTAZIONI OLTRE LA NORMA

Stessa linea. Sull'applicazione delle sanzioni  
dottrina e giurisprudenza appaiono in sintoniaSceste imprenditoriali. Osservati speciali  
i compensi erogati agli amministratori

# L'abuso del diritto pesa le operazioni

Per la Cassazione il principio è radicato nella Costituzione e combatte l'elusione a tutto campo

**Primo Ceppellini**  
**Roberto Lugano**

L'abuso del diritto ai fini dell'imposizione diretta è la linea argomentativa più recente che la Cassazione ha adottato per colpire il fenomeno dell'elusione tributaria. In sostanza, si tratta della possibilità di contestare il comportamento tenuto dal contribuente non in quanto risulti violata una specifica norma di legge, ma perché le operazioni poste in essere sono state compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale.

## Le conseguenze

Le sentenze di riferimento sono quelle delle sezioni unite depositate il 23 dicembre 2008 (n. 30055 e n. 30057), con le quali si è arrivati a confermare l'esistenza di un principio antielusivo generale la cui fonte non è la giurisprudenza comunitaria, ma la Costituzione italiana. In particolare, i principi di capacità contributiva (articolo 53, primo comma) e di progressività (articolo 53, secondo comma). Da queste norme costituzionali, secondo i giudici

della Cassazione, derivano quattro conseguenze:

1) il contribuente non può trarre vantaggi indebiti utilizzando in modo distorto gli strumenti giuridici, anche se non vengono violate specifiche disposizioni, «in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale». Le giustificazioni economiche che il contribuente dovrà portare agli eventuali rilievi del Fisco dovranno essere, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (sentenza 1465/09), «di carattere non meramente marginale o teorico»;

2) il principio di divieto di abuso del diritto non è contrario all'altro principio della riserva di legge in materia tributaria, di cui all'articolo 23 della Costituzione, in quanto non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi a carico del contribuente, ma ha l'obiettivo di evitare gli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo sco-

po di eludere l'applicazione di disposizioni fiscali;

3) non contrasta con l'individuazione di un principio generale antielusivo la constatazione di successive e sopravvenute norme antielusive specifiche che colpiscono la fattispecie (le

sentenze riguardavano operazioni di *dividend stripping* e *washing*, successivamente vietate con norme di legge ad hoc);

4) non vi sono dubbi sulla possibilità di una rilevanza d'ufficio del negozio abusivo all'Erario.

## La prospettiva

Pertanto, secondo quanto emerge dalle indicazioni della giurisprudenza della Cassazione, si dovranno considerare i seguenti aspetti con riferimento all'abuso del diritto:

a) risulta applicabile anche al di fuori delle specifiche fattispecie previste dall'articolo 37-bis del Dpr 600/73. In sostanza la norma antielusiva viene assorbita da un principio generale di derivazione costituzionale;

b) sarà utilizzabile anche in via retroattiva. E questo anche perché la questione dell'abuso del diritto è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere inibita da rilievi e impedimenti di carattere processuale;

c) l'onere di dimostrare che l'uso della forma giuridica corrisponde a un reale scopo economico, diverso dal risparmio fiscale, incombe al contribuente;

d) l'individuazione dell'impiego abusivo di una forma giuridica è a carico, invece, dell'amministrazione finanziaria, la quale non potrà certamente limitarsi a una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d'imposta. In questo senso e anche per il precedente punto c) è emblematica la sentenza n. 1465 del 21 gennaio 2009, la quale specifica che «è onere dell'amministrazione finanziaria, non solo prospettare il disegno elusivo a sostegno delle operate rettifiche,

ma anche le supposte modalità di manipolazione o di alterazione di schemi classici rinvenute come irragionevoli in una normale logica di mercato se non per prevenire a quel vantaggio fiscale, così come incombe al contribuente allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustificano operazioni così strutturate»;


e) il fisco dovrà comunque sempre tener presente che la scelta di forme giuridiche che consentano la minimizzazione del carico fiscale costituisce un diritto costituzionale di qualunque operatore economico.

Il risultato complessivo dell'orientamento dei giudici è che gli operatori (aziende e professionisti) dovranno misurarsi con una disposizione antielusiva a tutto campo, applicabile anche alle operazioni già poste in essere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## NO ALL'USO DISTORTO

Tocca al contribuente dimostrare che il negozio ha una concreta ragione economica e non è finalizzato a risparmi fiscali indebiti



**La «radiografia»**

Abuso del diritto: il Fisco vince in Cassazione disconoscendo le scelte economiche perché attuate con il solo fine di aggirare il prelievo. Ecco le caratteristiche del principio

**SECONDO LA COSTITUZIONE**

**Fonte**

**COSTITUZIONE**

- principio di capacità contributiva
- principio di progressività

**Ambito**

**GENERALE**

- si applica anche al di là delle fattispecie previste dall'articolo 37 bis
- vale per tutti i contribuenti e per tutte le imposte

**Efficacia**

**RETROATTIVA**

- può essere rilevato d'ufficio dal giudice
- si applica anche a situazioni successivamente aggredite con una norma specifica

**LE PARTI IN GIOCO: GLI ASPETTI DA VALUTARE**

**FISCO**

Deve precisare e delineare gli aspetti che fanno ritenere l'operazione elusiva

**E  
V  
E  
N  
T  
O**

**CONTRIBUENTE**

Deve evidenziare l'esistenza di ragioni economiche che giustificano la struttura delle operazioni

**LE SANZIONI**

**AMMINISTRATIVE**

**Non dovute secondo la dottrina e la giurisprudenza recente**

*Non sono applicabili a causa dell'incertezza normativa*

**PENALI**

**Secondo la dottrina potrebbero verificarsi casi di applicabilità**

*Ad esempio se si superano le soglie dell'articolo 4 del Dlgs 74/2000 con elementi passivi fittizi creati da operazioni elusive*

**LE SENTENZE DI RIFERIMENTO**

**Principio**

**Sentenze a sezioni unite Cassazione**

- n. 30055/08
- n. 30057/08 del 23 dicembre 2008

**Introducono il concetto di divieto di abuso del diritto di stampo costituzionale**

**Valide ragioni economiche**

**Sentenza Cassazione**

- n. 1465 del 21 gennaio 2009

**Fornisce un'importante precisazione in termini di criteri di difesa per il contribuente**

**Sanzioni**

**Sentenza Cassazione**

- n. 12042 del 25 maggio 2009

**Nessuna sanzione se ci sono obiettive condizioni di incertezza**

## Deduzioni dal reddito escluse se manca l'economicità

ANCHE la possibilità di sindacare le scelte imprenditoriali da parte del fisco risulta un filone molto dibattuto nella giurisprudenza tributaria. Infatti, molte volte gli uffici contestano l'antieconomicità di alcune scelte imprenditoriali - tipico caso è quello dei compensi ingenti degli amministratori - per non ammettere la deduzione dei componenti negativi di reddito.

Se si pensa, la questione dell'economicità o meno delle scelte imprenditoriali è stata anche citata dalla recente circolare 6/E/09 dell'agenzia delle Entrate, in relazione al fatto di farsi rilasciare la ricevuta fiscale in luogo della fattura per le prestazioni alberghiere o di ristorazione sostenute.

Secondo le Entrate, l'Iva inglobata nel corrispettivo della ricevuta fiscale non risulterebbe deducibile ai fini delle imposte dirette trattandosi «di una valutazione discrezionale del contribuente».

La questione dell'antieconomicità delle scelte imprenditoriali risulta comunque indissolubilmente legata al principio di inerenza. Basti pensare che nella circolare 1/08 della Guardia di Finanza viene sottolineato che, per ef-

fetto di quanto stabilisce l'articolo 109, comma 5, del Tuir, il quale fa riferimento anche «alla misura» in cui le spese si riferiscono ai beni e alle attività da cui derivano ricavi o altri proventi, si deve giustificare la possibilità di subordinare la deduzione dei componenti negativi alla loro congruità rispetto ai ricavi.

In sostanza, secondo il documento della Guardia di Finanza, la possibilità di sindacare la congruità di una spesa sostenuta dall'imprenditore viene individuata nella previsione di cui all'articolo 109, comma 5, del Tuir, ritenendola, però impropriamente, la norma che disciplina l'inerenza.

La disposizione non disciplina affatto l'inerenza, ma il diverso problema dell'indeducibilità dei componenti negativi che si riferiscono a beni o attività da cui derivano ricavi esenti.

L'inerenza rappresenta, invece, un principio insito nella determinazione del reddito d'impresa, una sorta di pre-requisito che individua il necessario collegamento tra un componente economico e l'attività esercitata, o da esercitarsi, da parte dell'imprenditore.

Cosìché l'eventuale difetto di inerenza potrà essere in-

vocato dall'amministrazione finanziaria quando manca il collegamento tra il componente negativo di reddito e la logica economica dell'impresa. Peraltro, se la rettifica è di tipo analitico, nessuna prova potrà essere addossata al contribuente, ma sarà il Fisco che dovrà prima motivare e poi provare il mancato legame del componente negativo con la logica economica imprenditoriale.

Se invece la contestazione riguarda la congruità della spesa, e non il difetto di collegamento della stessa con la logica economica dell'impresa, si rientra nel campo delle presunzioni tributarie. Che non potranno, però, che essere presunzioni semplici, dotate di gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell'articolo 2729, del Codice civile.

Anche in questo caso, comunque, l'onere probatorio spetta all'amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare al giudice, in presenza di elementi probatori qualificati, perché la spesa deve essere ritenuta non congrua rispetto all'attività svolta o antieconomica.

**D. D.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le tutele. Linearità delle azioni e obiettivi aziendali

# Difesa possibile solo su un doppio livello

È possibile difendersi dall'abuso del diritto? Si tratta di una tematica complessa in quanto l'abuso del diritto è solo un principio generale, non regolamentato con esplicite disposizioni normative, per cui le operazioni aggredibili con questa tecnica di accertamento sono, per definizione, formalmente legittime. Si ripropone la nota questione del confine tra "legittimo risparmio d'imposta" e «aggiramento di obblighi e divieti» per ottenere vantaggi da ritenersi indebiti.

La giurisprudenza della Cassazione conferma che la ricerca del risparmio d'imposta è un comportamento legittimo e in questo senso si allinea a quanto la stessa amministrazione finanziaria ha chiarito e cioè che non vi è aggiramento di obblighi o divieti «quando il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento mette a disposizione» (circolare ministeriale 320/E del 19 dicembre 1997).

Nella realtà il problema è, però, molto complicato: la traduzione del legittimo risparmio d'imposta in casi concreti spesso diventa difficile in quanto il punto di vista di contribuenti e verificatori può essere completamente diverso (dati gli interessi contrapposti in gioco) oppure muta nel tempo.

## L'URGENZA

Senza disposizione specifica operatori obbligati alla gestione di un rischio tributario non conosciuto

Pertanto, la difesa possibile da parte del contribuente può essere a due livelli:

- 1) linearità delle operazioni poste in essere rispetto alle aspettative di terzi e quindi utilizzo di prassi consolidate nella realtà economica;
- 2) possibilità di dimostrare che le operazioni eseguite hanno come finalità obiettivi economici di natura non meramente fiscale. Questo aspetto è tan-

to più importante quanto maggiormente ci si discosta da disegni e/o costruzioni finanziarie usuali o ricorrenti. È importante notare come la Cassazione abbia comunque evidenziato che il Fisco deve tenere conto «dell'evoluzione degli strumenti giuridici necessariamente collegata alle rapide mutazioni della realtà economica».

Resta evidente che l'assenza di una norma che recepisca in concreto il principio dell'abuso del diritto mette gli operatori con la necessità di gestire un rischio fiscale non conosciuto e addirittura non conoscibile proprio nel momento in cui compiono operazioni, riorganizzazioni o ristrutturazioni di portata rilevante. Questa situazione non è accettabile in quanto genera incertezza, rallenta i processi decisionali per i contribuenti e rischia di ingolfare l'amministrazione finanziaria con richieste di interpelli preventivi.


Una legge chiara che metta paletti sia in termini di definizioni sia in termini di procedura è urgente anche per evitare una disparità di trattamento tra i contribuenti. Infatti, paradossalmente, sembrano più tutelate le situazioni che rientrano nella disciplina antievasiva generale (articolo 37-bis del Dpr 600/73 e

cioè quelle considerate di fatto potenzialmente più elusive) in quanto per queste vi sono una serie di aspetti già previsti dalla norma oltre a una notevole mole di prassi ministeriale che può fornire orientamenti operativi.

Inoltre, a seguito dell'introduzione di questo principio è diventato di estrema attualità anche il correlato argomento della sanzionabilità di comportamenti identificati a posteriori quali abusivi. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza più recente ha escluso la possibilità di applicare sanzioni sussistendo le condizioni di obiettiva incertezza in dipendenza della recente formazione della giurisprudenza comunitaria e di legittimità.

P. Ce.  
R. Lu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Soggetti di comodo. Tra evasione e raggiiri

# La prova che la società è operativa resta «diabolica»

**Dario Deotto**

Occorre una prova "diabolica" per dimostrare che non si è soggetti di comodo. Stanno, infatti, arrivando i primi atti di accertamento fondati sulla presunzione di non operatività per i contribuenti che non si sono adeguati al reddito minimo e non hanno ri-

## IL DUBBIO

Interpreti più propensi a sostenere che la disciplina, ancorché irrazionale, debba essere inquadrata tra le presunzioni

cevuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione, e difendersi non è affatto facile.

La prima cosa da capire è se la disciplina delle società di comodo vada annoverata tra quelle che hanno una finalità antielusiva oppure tra le presunzioni di evasione.

Il fatto che possa trattarsi di una disciplina antielusiva deriva in particolare, dalle affermazioni fatte nella circolare 5/E/2007 dell'agenzia delle Entrate, nella quale sono state poste in risalto proprio le finalità antielusive della stessa. Depone, poi, verso questa lettura anche il fatto che la norma, in maniera abbastanza irrazionale, prevede che il contribuente può (si sottolinea la facoltà) presentare istanza di interpello disapplicativo «delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73».

Ciò avallerebbe la natura antielusiva della disposizione e, quindi, vi potrebbe essere buon gioco in sede difensiva a dimostrare che non vi è nulla di elusivo a intestare determinati beni, alla luce del sole, a soggetti che agiscono in forma societaria.

In realtà, si è più propensi a sostenere che la disciplina delle società di comodo, ancorché irrazionale, debba essere inquadrata tra le presunzioni. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 724/94 prevede che «si considerano non operativi» i soggetti che non superano il cosiddetto "test di operatività". Quindi, vie-

ne fissata una prima presunzione nel considerare non operative le società che non raggiungono ricavi figurativi minimi.

A fronte di questa presunzione, decisamente sui generis, il contribuente potrebbe dare dimostrazione di essere un soggetto realmente operativo, in quanto svolge effettivamente un'attività secondo le logiche economiche dell'impresa. La situazione di non conseguire ricavi minimi rappresenta il fatto noto che determina l'inferenza rispetto al fatto ignorato, cioè quello di essere considerato non operativo. Per cui la prova contraria potrà essere data dal fatto che il soggetto svolge effettivamente un'attività imprenditoriale.

A questa presunzione ne segue un'altra, in base alla quale il soggetto ritenuto "di comodo" dovrebbe dichiarare un determinato reddito minimo. Si tratterebbe, quindi, di una duplice presunzione legale, che però può entrare in gioco soltanto quando il contribuente non ha dimostrato l'operatività secondo la logica imprenditoriale. In tale eventualità, il fatto di non avere raggiunto quel determinato reddito potrà essere giustificato dimostrando l'inidoneità del proprio patrimonio a generare quel reddito. Se un contratto di locazione di un immobile prevede un corrispettivo inferiore ai "canoni" previsti per la redditività delle società di comodo, il contribuente dovrà dimostrare la particolare situazione oggettiva dell'immobile, la quale non consente di "incassare di più".

È evidente che queste considerazioni possono essere svolte quando, dall'altra parte, vi è un giudice che tiene conto delle difficoltà che si hanno a fornire la prova contraria, a fronte di una presunzione che lascia molte perplessità sotto il profilo dei principi costituzionali. Ciò sia dal punto di vista dell'irragionevolezza che della garanzia al diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione. Le presunzioni devono avere infatti un canone di relativa ragionevolezza e non possono incidere in modo vessatorio su chi ha l'onere probatorio.



**LE REGOLE****LE TRE STRADE DELLE PRESUNZIONI****LE SOCIETÀ SI CONSIDERANO NON OPERATIVE**

se l'ammontare dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi risultanti dal conto economico è inferiore a quelli che risultano applicando determinate percentuali ai beni individuati dalla norma

*(articolo 30, comma 1, legge 724/94)*

**AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**

che il reddito non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione di determinate percentuali ai beni individuati dalla norma

*(articolo 30, comma 3, legge 724/94)*

**AI FINI DELL'IRAP**

si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e degli interessi passivi

*(articolo 30, comma 3-bis, legge 724/94)*

**GLI ESCLUSI**

- I soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
- I soggetti che si trovano nel 1° periodo d'imposta
- Le società in amministrazione controllata o straordinaria
- Le società o enti che controllano società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, le stesse società quotate e le società controllate, anche indirettamente
- Le società esercenti pubblici servizi di trasporto
- Le società con un numero di soci non < a 50
- Le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai < a 10 unità
- Le società in stato di fallimento, in liquidazione giudiziaria, coatta amministrativa ed in concordato preventivo
- Le società che presentano un ammontare del valore della produzione superiore al totale dell'attivo dello stato patrimoniale
- Le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
- Le società "congrue e coerenti" ai fini degli studi di settore

*Con provvedimento del 14 febbraio 2008 sono state individuate ulteriori situazioni di disapplicazione dalla disciplina*



# Integrazione dell'Iva a rate per spingere gli adeguamenti

## Per gli studi di settore misura aggiuntiva ai correttivi

### Dichiarazione dei redditi

#### LA MANOVRA D'ESTATE

**Alla cassa.** Il 16 luglio e il 5 agosto sono le prossime due scadenze per il versamento

**Dall'Agenzia.** Attesa una presa di posizione sulle situazioni di riallineamento a Gerico

#### IN ATTESA DI CHIARIMENTO

La norma del Dl 78/09 all'esame della Camera sembrerebbe escludere dalla dilazione la maggiorazione del 3%

PAGINA A CURA DI  
**Giorgio Gavelli**

Fari puntati sul 5 agosto (per la prima rata di chi ha scelto di pagare con la maggiorazione dello 0,40%). O ancor prima sul 16 luglio (per la seconda rata di chi ha iniziato a versare lo scorso 6 luglio). Sono questi i prossimi appuntamenti che attendono "alla cassa" i contribuenti soggetti agli studi di settore. Con un'importante novità, per chi intende adeguarsi: la rateizzazione anche dell'integrazione Iva. Il Dl 78/2009 (all'articolo 15, comma 6) mette fine all'anomalia di non consentire al contribuente di fruire del versamento a rate (oltre che per i saldi e gli acconti emergenti da Unico) anche per l'adeguamento del volume d'affari operato in ambito Iva per raggiungere la congruità, senza sanzioni o interessi come previsto dal Dpr n. 195/99 (all'articolo 2, comma 2).

L'intervento legislativo supera quanto affermato con la circolare n. 28/E/05 e permette di fruire anche della riduzione (dal 6% al 4% annuo) degli interessi previsti per la rateizzazione, come statuito dal Dm 21 maggio 2009 proprio per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° luglio. Calendario delle rate e ammontare dei relativi interessi sono allegati al comunicato stampa dell'Agenzia del 17 giugno scorso.

Già dal 6 luglio si poteva, dunque, rateizzare l'Iva da adeguamento (comunicato stampa del 2 luglio scorso). Per i contribuenti soggetti a parametri, invece, l'adeguamento scade con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 3, comma 126, legge n. 662/96), per cui c'è tempo sino al 30 settembre. Dovrebbe trattarsi, in verità, di ipotesi del tutto marginali, non solo perché il numero dei contribuenti interessati da questo strumento dichiarativo è assai modesto, ma anche perché, come confermato dalla stessa circolare n. 29/E/09, la congiuntura negativa che ha determinato una correzione "straordinaria" degli studi non può non scalfire ulteriormente la già fragile sostenibilità della ricostruzione dei ricavi e compensi basata sui parametri.

Si ritiene, comunque, che anche l'adeguamento agli studi (per quanto l'onere relativo sia compensabile con tributi o contributi a credito) non sarà parti-

colarmente gettonato quest'anno, per una serie di ragioni, che vanno dalla scarsa liquidità di imprese e professionisti, alla riduzione dei costi del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione, al minore "effetto persuasivo" esercitato dallo strumento, soprattutto in un periodo di crisi (e nonostante i correttivi recentemente ufficializzati).


Proprio in questa direzione, potrebbe essere opportuno che l'Agenzia chiarisse alcune perplessità che sussistono (da sempre) con riferimento a chi volesse adeguarsi tardivamente al risultato di Gerico. In proposito sono possibili tre situa-

zioni, con diverso grado di probabilità di incontrare il parere contrario da parte dei tecnici delle Entrate.

La prima situazione è quella del contribuente che ha versato il 6 luglio scorso le imposte senza tener conto dell'adeguamento, e che "si pente" entro il 30 settembre, versando le differenze con il ravvedimento operoso e adeguandosi in Unico. Si ritiene che il comportamento sia corretto e non crei problemi di sorta (risoluzione n. 52/E/01).

Situazione parzialmente diversa per chi effettua l'adeguamento in dichiarazione, ma non versa (in tutto o in parte) le relative imposte. Anche in questa ipotesi, tuttavia, si ritiene che l'adeguamento effettuato in dichiarazione sia perfettamente idoneo a rendere congruo il contribuente, il quale, ove non si ravvedesse entro il termine di presentazione di Unico 2010, verrebbe sanzionato solo a titolo di omesso versamento.


L'ultimo caso è quello del contribuente che non effettua l'adeguamento in dichiarazione, ma che intende poi presentare una dichiarazione integrativa, adeguandosi ex post. Alcuni uffici negano, in questo caso, la validità del comportamento, motivando l'atteggiamento in vario modo. La ragione più frequente è quella che riconosce nell'adeguamento agli studi l'esercizio di un'opzione da parte del contribuente, come tale possibile (per l'Agenzia) solo entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione originaria (risoluzione n. 325/E/2002).



Si osserva, tuttavia, che questa opzione, ove non esercitata, fa scattare la sanzione per infedele dichiarazione. Essendo il ravvedimento operoso un principio generale applicabile laddove sia irrogabile una sanzione amministrativa tributaria (articolo 13 Dlgs n. 472/97), dovrebbe essere attuabile anche nel caso di specie (si veda Il Sole 24 Ore del 19 maggio scorso).

### Le tappe dell'adeguamento

Il percorso per raggiungere la congruità senza sanzioni o interessi



## L'impatto del DL



### La novità

■ Il decreto anticrisi del 1° luglio 2009 (articolo 15, comma 6 del decreto legge 78 del 2009, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 150 dell'1 luglio 2009) ha previsto che, anche per il versamento dell'Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale.

I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore possono pertanto eseguire ratealmente i versamenti dell'imposta (già a partire dalla scadenza del 6 luglio scorso). L'agenzia delle Entrate precisa che in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l'eventuale rateazione



### L'incertezza

■ L'articolo 15, comma 6, della manovra estiva 2009 interviene solo sul comma 2 del Dpr 195/99, mentre non modifica il successivo comma 3.

Ne dovrebbe conseguire che a beneficiare della rateizzazione è solo l'adeguamento Iva dettato dagli studi, non l'eventuale maggiorazione del 3% prevista per chi si adegua oltre un certo livello (si veda lo schema).

Per i contribuenti interessati, tuttavia, ciò significherebbe versare delle somme in un'unica soluzione, comportamento che l'intervento del legislatore ha evidentemente voluto evitare. L'Agenzia dovrebbe chiarire questa incertezza

**Adempimenti.** Valori contabili ed extracontabili

# L'asseverazione certifica la rispondenza alle scritture

## LA VIDIMAZIONE

L'attestazione dell'esistenza delle cause di giustificazione può indirizzare il contraddittorio

Oltre alle annotazioni, il modello degli studi di settore consente anche quest'anno a determinati soggetti l'asseverazione dei dati contabili ed extracontabili e l'attestazione delle cause di non congruità o non coerenza. Vediamo, sinteticamente, il contenuto di questi istituti.

### Il primo istituto

Indicando il proprio codice fiscale e apponendo la propria firma, i soggetti autorizzati (responsabili dei Caf imprese e professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni) possono "certificare" di aver verificato che gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Indipendentemente dal risultato di Gerico, pertanto, verrà ad esempio attestato che i dati dei beni strumentali indicati corrispondano con le risultanze del libro dei cespiti ammortizzabili.

L'esame non è richiesto per valutazioni non rilevabili documentalmente, per le caratteristiche dell'unità in cui è esercitata l'attività e in tutti i casi in cui sarebbe necessario prendere visione dell'intera documentazione aziendale o quasi (esempio dati

espressi in percentuale).

La disciplina, più volte rivista, è dettata dall'articolo 35 del Dlgs n. 241/97 e dal Dm n. 164/1999, anche se la facoltà in oggetto è stata sino ad oggi poco utilizzata, per due motivi: il legislatore non ha collegato all'apposizione di questo "visto" alcun effetto positivo per il contribuente e, ciò nonostante, all'asseverazione infedele si applica la sanzione da 258 a 2.582 euro (sempre che dalla verifica della dichiarazione emergano somme dovute a carico del contribuente: circolare n. 52/E/2007), fatti salvi ulteriori provvedimenti inibitori al rilascio di altre attestazioni. Non c'è da stupirsi, quindi, se i professionisti hanno evitato di mettersi in gioco.

### Il secondo

Più comunemente utilizzate dai soggetti che hanno la facoltà di rilasciarle (gli stessi dell'asseverazione, cui si aggiungono i dipendenti delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza nel giudizio tributario), le attestazioni sono destinate a crescere in parallelo al numero dei contribuenti non congrui (e non adeguati) e/o non coerenti. Regolate dall'articolo 10, comma 3-ter, della legge 146/98, esse si concretizzano nell'apposizione del codice fiscale e della firma da parte del soggetto che, in tal modo, "sottoscrive" l'esistenza delle cause giustificatrici degli scostamenti o delle anomalie descritte nello spazio dedicato alle annotazioni (in mancanza della

sua compilazione l'attestazione è priva di significato).

Anche questo comportamento non vincola la valutazione dell'Agenzia (circolare n. 23/E/06), ma, per motivi analoghi a quelli descritti in pagina con riferimento alle annotazioni, questo intervento tecnico può comunque servire al contribuente a evitare o (quanto meno) indirizzare sui giusti binari il possibile contraddittorio. Peraltro, l'introduzione della facoltà di attestazione non è stata accompagnata dalla previsione di una specifica sanzione (anche perché spesso le motivazioni sono difficilmente quantificabili e correlabili in via diretta allo scostamento rilevato da Gerico). Contrariamente all'asseverazione, quindi, in particolare quest'anno tutto lascia prevedere che l'attestazione possa avere un certo successo, determinato, oltre che dalle tradizionali motivazioni di mancato adeguamento, dall'effetto "crisi", almeno per la parte non considerata dai correttivi 2009 di cui al decreto del 19 maggio scorso.



# Nello spazio annotazioni la fuga dalle anomalie

Utilizzare in maniera efficace lo spazio che il modello degli studi di settore lascia a disposizione per le "annotazioni" del contribuente. È questo il comportamento che i soggetti che manifestano situazioni di non congruità (accompagnate o meno da indicatori di normalità economica non "in linea" e da eventuali incoerenze) sono chiamati a tenere anche e soprattutto con la versione 2009 di Gerico.

Sono gli stessi documenti ufficiali "targati" Sose, agenzia delle Entrate e Commissione di esperti a sottolineare che il contribuente non deve lasciarsi scappare questa occasione per cominciare a "battezzare" le possibili cause di scostamento e i fenomeni non adeguatamente rappresentati dagli indicatori contenuti negli studi.

Quali possono essere gli aspetti positivi di questo comportamento? In primo luogo, far comprendere agli Uffici che la presunta "anomalia" manifestata da Gerico ha in realtà una spiegazione (se non più d'una), per cui - in una selezione dei contribuenti da chiamare al contraddittorio - una posizione che si presenta già sufficientemente chiara potrebbe essere scartata. Un eventuale contraddittorio sarebbe già indirizzato su problematiche individuate, che chi ha redatto le annotazioni avrà corroborato con documentazione, calcoli, eccetera, senza compromettere altre motivazioni non inserite in questa sede.

Quest'anno, poi, non è escluso che il contenuto delle annotazioni possa contribuire a creare quella seconda versione di Gerico 2009 che dovrebbe vedere la luce

nel corso del 2010 (in tempo per anticipare gli inviti al contraddittorio sul 2008) con correttivi determinati non più sui pochi dati disponibili nel primo trimestre di quest'anno ma sulla base dell'intero "corpus" di dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Molteplici sono i fenomeni che possono essere efficacemente (per quanto sinteticamente) commentati nello spazio riserva-

to alle annotazioni, ad esempio:

- condizioni di marginalità del contribuente, evidenziate dalla presenza di alcune delle caratteristiche riportate dall'Agenzia nelle circolari 31/E e 38/E del 2007 (non si tratta di un elenco esaustivo ma solo esemplificativo);

- eventi accidentali, imprevisti, e altri accadimenti intervenuti nel periodo e che rendono

non pertinente la "fotografia" del contribuente che emerge dagli studi (comunicato stampa Entrate del 28 giugno 2007);

- variabili gestionali che hanno inciso sul risultato di alcuni indicatori di normalità economica o di coerenza, lasciando intravedere una anomalia di cui è chiara (e perfettamente giustificabile) l'origine;

- non corretta attribuzione del contribuente al "cluster" ovvero presenza delle varie "attenuanti" già emergenti dalla prassi dell'amministrazione;

- situazioni locali di crisi particolarmente accentuata, superiore rispetto a quella emergente a livello nazionale;

- scarso effetto dei correttivi introdotti in Gerico 2009 rispetto all'impatto reale che l'aumento dei prezzi delle materie prime, ovvero il calo della marginalità ovvero la rigidità della struttura organizzativa hanno avuto sui risultati del periodo d'imposta;


- motivazioni alla base dell'indicazione del codice di esclusione "7" (periodo di non normale svolgimento dell'attività).

Mai come in questo caso, la capacità del consulente di leggere i dati di bilancio e la conoscenza del mercato e delle dinamiche aziendali propria dell'imprenditore possono operare in sinergia per comprendere le cause dello scostamento e giustificare (a ragion veduta) il mancato adeguamento ai livelli suggeriti da Gerico. Ciò, naturalmente, sempre in attesa di conoscere con maggior livello di approfondimento tutti i meccanismi sottostanti alle risultanze di questo software, ad oggi ignorati da contribuenti, Uffici e giudici tributari.

## Le indicazioni Sose

### Un esempio

■ Nella presentazione di Gerico 2009 del 20 maggio scorso, Sose ha così esemplificato la possibile annotazione da parte di un contribuente che, in presenza di un incremento di ricavi ma con contrazione dei margini di profitto, non è stato oggetto di alcun correttivo automatico da parte del software 2009, per cui risulta non congruo: «Situazione caratterizzata da acquisto di materie prime con prezzo elevato nel 1° semestre a fronte di vendite prodotti finiti nel 2° semestre con solo parziale traslazione dei maggiori costi sostenuti»



*I chiarimenti della Suprema corte sulla natura delle somme versate dai liberi professionisti*

# Casse, contributi nel quadro RE

## Devono considerarsi costi inerenti all'attività professionale

Pagina a cura  
DI ANDREA BONGI

**I** contributi obbligatori versati dai liberi professionisti alle casse di previdenza hanno natura di costi inerenti all'attività professionale e non di oneri deducibili dal reddito complessivo. A dirlo, anzi a ribadirlo, è la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n.1939/09 ha precisato che: «i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del dpr 597/73, art.50, comma 1, il quale consente, per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o della professione, per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto».

Aderendo al pensiero dei giudici della suprema corte i liberi professionisti dovrebbero dedurre i contributi versati alla cassa di previdenza della categoria non dal loro reddito complessivo e quindi nel quadro RP del modello Unico, bensì quali costi dell'attività professionale all'interno del quadro RE della loro dichiarazione dei redditi.

Naturalmente anche per tali componenti negative dovrebbe essere rispettato il criterio di imputazione sulla base della cassa cioè del pagamento dei contributi stessi e l'ammontare di essi costituenti costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo dovrebbe essere unicamente

determinato dai c.d. contributi soggettivi o simili, cioè da quella parte dei contributi previdenziali che non vengono riaddebitati in fattura ai propri committenti (cosiddetti contributi integrativi).

Ciò detto risulta evidente che la scelta di adeguarsi all'orientamento dei giudici di legittimità produce conseguenze sia sul fronte della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui il professionista sia soggetto a tale tributo in quanto «organizzato», sia sul fronte della determinazione dei contributi soggettivi dovuti alla stessa cassa previdenziale di appartenenza che, in linea generale, vengono determinati proprio sulla base del reddito professionale dichiarato dall'iscritto.

Dicevamo in apertura che la posizione assunta dalla cassazione non è una vera e propria novità in quanto

tale pensiero era stato manifestato anche nel recente passato.

Il precedente è infatti contenuto nella sentenza n.2781 del 26 febbraio 2001 nella quale la suprema corte, sempre in riferimento ai contributi obbligatori versati alla cassa di previdenza da parte di un notaio, aveva costruito il proprio ragionamento sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica delle norme tributarie vigenti nel nostro ordinamento. In primis la corte aveva precisato come l'articolo 10 del Tuir consideri deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione, i

contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Sulla base di ciò la cassazione aveva precisato che nel caso di specie i contributi versati dal notaio alla propria cassa previdenziale erano deducibili in sede di determinazione del suo reddito professionale facendo riferimento a quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 50 del Tuir che prevede nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese

inerenti all'esercizio dell'arte o della professione effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.

I contributi versati dai notai, si legge nel testo della richiamata sentenza, sono indubbiamente dei costi «inerenti» all'attività professionale svolta. Non vale a scalfire tale assunto la circostanza in base alla quale i contributi previdenziali dovuti alla cassa vengano determinati successivamente proprio sulla base del reddito prodotto nell'esercizio con la ovvia conseguenza che i contributi versati nell'anno sono in realtà determinati sulla base

del reddito dell'esercizio precedente. Nessuna norma, si legge sempre nel testo della citata sentenza, prevede infatti una limitazione del concetto di inerenza alle sole spese necessarie per la produzione di tale reddito con esclusione quindi di quelle che siano conseguenti del reddito prodotto.

A fronte della posizione assunta dalla suprema corte è però necessario evidenziare come il parere del fisco sia diametralmente opposto. Entrambe le sentenze in commento infatti traggono spun-



to dalla contestazione mossa dall'agenzia delle entrate che riteneva deducibili tali contributi non dal reddito professionale, bensì dal reddito complessivo del contribuente. L'esatta collocazione di tali oneri, secondo l'interpretazione delle entrate, è dunque il quadro RP del modello Unico e precisamente il rigo RP23 dedicato appunto all'indicazione, quali oneri deducibili, dei contributi previdenziali e assistenziali.

Di recente l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare la propria posizione sulla delicata questione anche con la risoluzione n.77 del 23 aprile 2007. Trattando infatti di tutt'altra questione (deducibilità dei contributi pagati tramite carte di credito) l'amministrazione finanziaria ha precisato che i contributi obbligatori versati dai liberi professionisti alla cassa di appartenenza devono essere dedotti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir quali oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente.

Questo è dunque lo scenario di riferimento entro il quale i liberi professionisti devono muoversi per decidere il comportamento da adottare.

La scelta di dedurre tali componenti negative non come oneri deducibili dal reddito complessivo ma quali costi inerenti all'attività professionale può portare ad immediati benefici sia sul versante fiscale (minore Irap) che su quello previdenziale (minori contributi alla cassa) ma esporre, al tempo stesso, a future richieste di chiarimenti sia da parte dell'agenzia delle entrate che delle stesse casse di appartenenza.

Stante l'incertezza della questione e la sostenibilità, nei fatti, di entrambe le posizioni, è forse giunto il tempo di un chiarimento ufficiale e definitivo da parte dello stesso legislatore.

## La qualificazione e le conseguenze

### La posizione della Corte di cassazione

I contributi alle casse sono costi inerenti all'attività professionale (Quadro RE); sent.n.2781 del 26/2/2001 e ordinanza n. 1939/09 del 27/1/2009

### La posizione del fisco

I contributi versati dai professionisti alle casse sono oneri deducibili dal reddito complessivo (quadro RP) Istruzioni alla compilazione del modello Unico 2009 e risoluzione n. 77 del 23/4/2007

### Le conseguenze ai fini Irpef

Nessuna conseguenza i fini dell'imposta personale può derivare dal diverso trattamento dei contributi che comunque in ogni caso diminuiscono il reddito imponibile

### Le conseguenze ai fini dell'Irap


Se i contributi vengono dedotti dal reddito professionale diminuisce di conseguenza la base imponibile del tributo regionale

### Le conseguenze ai fini della determinazione dei contributi alle casse

Quando i contributi sono calcolati sul reddito professionale (es. dottori commercialisti) il loro inserimento nel quadro RE può far diminuire la base imponibile

### Le conseguenze nella contabilità del professionista

Se i contributi alla cassa sono trattati come costi inerenti al reddito gli stessi devono essere opportunamente registrati nelle scritture contabili secondo il criterio di cassa



## Deducibilità, i minimi aprono la breccia

Nello stesso momento in cui la Cassazione ribadisce che i contributi versati dai liberi professionisti alle casse di appartenenza sono oneri deducibili dal reddito di lavoro autonomo, i contribuenti minimi sperimentano, per la prima volta, tale possibilità all'interno del quadro CM del modello Unico 2009 ad essi dedicati.

Per questi soggetti infatti, siano essi imprenditori che liberi professionisti, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza ad obblighi di legge, costituiscono sempre oneri deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva anziché dal reddito complessivo. Solo nell'ipotesi in cui l'importo di tali contributi sia superiore al reddito minimo, tale eccedenza potrà essere, eventualmente, dedotta ai sensi dell'articolo 10 del Tuir nell'apposito quadro RP di Unico 2009.

Certamente le motivazioni che hanno indotto il legislatore a consentire tale deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo anziché dal reddito complessivo non sono quelle che hanno ispirato le sentenze della Cassazione oggetto dell'articolo in pagina.

Qui non si è trattato infatti di un problema di inerenza di tali componenti negative bensì unicamente della circostanza che trattandosi di un regime agevolato soggetto ad imposta sostitutiva non consentire la deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo avrebbe signi-

ficato, in moltissimi casi, far perdere a questi soggetti la deducibilità stessa dei contributi previdenziali ed assistenziali pagati.

Tuttavia questo esperimento condotto sui soggetti minimi potrà fornire utili indicazioni anche per risolvere l'annosa questione della deducibilità dei contributi pagati dai liberi professionisti.

Se infatti è vero che per i minimi non esiste una questione Irap perché ne sono esenti, esiste invece una questione casse di previdenza perché questi soggetti sono comunque obbligati al versamento dei contributi dovuti per legge alla cassa di appartenenza. La deduzione dei contributi dal reddito minimo finirà così per diminuire la base di calcolo degli stessi contributi previdenziali obbligatori.

Non a caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è affrettato a precisare che la base sulla quale i soggetti minimi devono calcolare i contributi previdenziali dovuti debba essere assunta al lordo dei contributi stessi. Naturalmente si tratta di una interpretazione parte dell'Istituto in aperto contrasto con il dettato normativo e della cui validità si può dubitare. Tale presa di posizione ha però il merito di aprire un dibattito che potrebbe anche avere risvolti di interesse più generale rispetto alla particolare situazione nella quale è stato sollevato.



**L'inchiesta**

“La mia vita  
di evasore  
totale”

ROBERTO  
MANIA

# “Io, evasore totale”

## La mia vita senza pagare tasse

Mai una fattura, nella vita di Giuseppe M. Non si è intestato nemmeno le bollette di luce e gas. Ha sempre vissuto senza pagare le tasse. Ecco come

**ROBERTO MANIA**

«**L**o le tasse non le ho mai pagate». Giuseppe M. è un uomo di mezza età, single, residente ad Arzano, provincia di Napoli, terra di sommerso e non solo. Ha sempre vissuto provando a non lasciare tracce. Lo ha fatto con meticolosità, con un'attenzione sfacciata al dettaglio, con determinazione, pensando che per lui non ci fossero alternative. Per quasi mezzo secolo la sua è stata un'esistenza invisibile per lo Stato. Una vita da evasore totale.

Eppure faceva l'imprenditore, se si può usare questo termine tanto più in quest'epoca in cui ci si sforza di coniugare etica ed economia. Aveva un laboratorio di pelletteria, come ce ne sono tanti dalle sue parti. Un po' di contraffazione ma anche fornitura di borse e borsette senza marchi. È caduto in un'indagine delle Fiamme Gialle proprio sui falsi. Così è diventato visibile, è emerso. Fine della lunga evasione. Come per quei ventuno che, in media, ogni giorno scopre la Guardia di Finanza lungo la penisola dal record dei 100 miliardi di evasione l'anno, pari a circa sette punti del Pil, prodotti e sommersi. Ventuno cittadini fantasma per il Fisco.

Evasori totali. Cioè che non dichiarano nulla per un anno o più. Nei primi cinque mesi del 2009 ne sono stati scovati (compresi i cosiddetti “paratotali”, cioè coloro che denunciano meno della metà del reddito effettivo) 3.200.

**Storia di Giuseppe M., piccolo  
imprenditore da Arzano, Napoli**  
*Per mezzo secolo non ha versato  
un centesimo al fisco. Non si è intestato  
neanche le bollette di luce e gas*  
**Mai una fattura. Il telefonino a nome  
della madre e in un quaderno  
i movimenti dell'azienda scritti a penna**



**H**anno nascosto oltre otto miliardi di euro di reddito prodotto, pari a 52 milioni di euro ogni giorno. Checché se ne pensi gli evasori totali stanno più al nord e al centro che nel mezzogiorno. Dei 3.200 scoperti da gennaio a maggio, il 35 per cento era nel settentrione, il 36 per cento al centro e il 29 per cento al sud. Nell'arco del 2008 sono stati individuati 6.414 evasori totalmente sconosciuti, per un totale di redditi occultati di 27,5 miliardi. Sono nell'edilizia, nel commercio (all'ingrosso e al dettaglio) ma anche nell'attività immobiliare.

Per non lasciare tracce non bisogna intestarsi alcunché. È la prima, sebbene po' antica, regola che Giuseppe M. non ha mai violato. Antica perché con il sistema dell'incrocio dei dati è significativo ciò che emer-

**Come lui nei primi cinque mesi del 2009 ne sono stati scovati 3.200: hanno nascosto 52 milioni di euro al giorno**

**Tutto in nero: altrimenti l'economia sommersa difficilmente supererebbe il 15% del Pil**

ge (il possesso di beni non dichiarati, per esempio) ma anche ciò che non emerge. Così chi non ha nulla rischia di trasformarsi in un potenziale sospettato. Come mai non ha nulla? «Ciò che non appare - spiega il tenente colonnello Ciro Natale, comandante del primo gruppo della Guardia di Finanza a Napoli - è ancora più sospetto di quel che appare. È anomalo non avere nulla».

Residenza formale, allora, in quella della madre, pensionata e vedova. Domicilio effettivo in un'abitazione affittata rigorosamente in nero. Nessun contratto con le società che forniscono la luce, il gas, l'acqua. Nemmeno l'abbonamento alla televisione. Per la verità Giuseppe le bollette le ha sempre pagate (guai ad avere una contestazione perché si rischia un effetto domino), ma non ha mai fatto la volta dei contratti, rimasti intestati al proprietario della casa. Così anche per il laboratorio. Il nero chiama nero, altrimenti l'economia sommersa difficilmente supererebbe il 15 per cento del nostro prodotto interno lordo, oltre 220 miliardi all'anno. Il sommerso è un sistema che impone complicità. E la provincia napoletana in genere non offre resistenze da questo punto di vista.

Altro dettaglio: il cellulare. L'evasore totale lo usa proprio, se non di più, come il lavoratore dipendente che paga l'Irpef fino all'ultimo centesimo, ma evita accuratamente di intestarsi un contratto con una società di telefonia (mobile ma anche fissa). Serve un prestatore, in questo caso ancora la madre. Che è anche il titolare del conto corrente bancario sul quale Giuseppe opera, ma senza esagerare. Per non dare nell'occhio, per non lasciare tracce. L'evasore - si sa - ama il cantante, gira con il portafoglio gonfio di banconote. Li abbiamo visti tutti. Ha bisogno di sentirle, di toccarle le banconote. L'evasore sa che basta un'indagine bancaria, un incrocio di dati per ridisegnare tutti i percorsi delle transazioni virtuali. L'evasore totale usa la carta di credito solo quando

non ne può fare a meno. Nemmeno il bancomat è un suo alleato. E anche il web è un nemico dell'evasore. Giuseppe non lo utilizzava, troppo sofisticato anche per la gestione quotidiana della sua attività imprenditoriale. È invece l'evasore da milioni di euro che non ne può fare a meno, quello, in genere, delle società "esterovestite": gli serve per mantenere i contatti con la rete di collaboratori e consulenti. E, spesso, sta proprio lì, in una e-mail, la prova dell'evasione, il passo falso che prima o poi compie anche l'evasore incallito. La rete non cancella mai le tracce.

Per la sua attività "imprenditoriale", Giuseppe non ha mai pensato di registrarsi alla Camera di commercio, né di aprire una partita Iva. I suoi cinque dipendenti non sono mai stati denunciati all'ufficio del lavoro, né iscritti all'Inps e all'Inail. Erano italiani perché in quell'attività servono determinate capacità artigianali che si tramandano e spesso fanno anche la storia economica di un territorio. Tutti assunti in nero, tutti pagati in nero, senza nemmeno la parvenza di una busta paga. Stipendio in contanti, *brevi manu*: 800-mille euro al mese. Netti, va da sé.

Un'azienda è pure sempre un'azienda anche se fantasma. Ha bisogno delle scritture contabili, dell'elenco fornitori, di quello dei clienti. Giuseppe li aveva. Era tutto segnato in un quadernetto: entrate e uscite, numeri di telefono. Come in quei vecchi spacci un po' retrò dei quartieri dei centri storici. Tutto sotto controllo, tutto scritto da lui, con la biro, senza il ricorso ad alcun computer. La Guardia di Finanza ha stimato che un'impresa di quel tipo poteva fatturare dai 300 ai 400 mila euro all'anno. Sia chiaro: nessuna fattura nel giro d'affari. Giro modesto, ovviamente, perché un'impresa fantasma è pensata per non crescere mai. Niente pubblicità, che espone ai controlli delle Fiamme Gialle, e niente insegna all'esterno del laboratorio, che obbligherebbe al pagamento di una tassa. Transa-

zioni tutte in contanti, solo qualche assegno, senza intestazioni e date, frazionando il più possibile gli importi.

C'è una passione che unisce tutti gli evasori totali: le auto di lusso o di grossa cilindrata. È la tipica italiana ostentazione della ricchezza. Alcuni sbagliano e non resistono a possederla (l'auto) in tutti i sensi: se la intestano e finiscono come quella coppia scovata dai finanzieri di Treviso che pur avendo dichiarato zero reddito per il 2005 e il 2006 e solo 8.000 euro lordi per il 2007 sono risultati proprietari di un parco macchine dal valore di 120 mila euro (dalla Porsche Cayenne alla Mercedes Clk coupé), a parte le sei case con tanto di garage, sparse qua e là per il nord-est. Dunque anche Giuseppe aveva la sua

**Incastrata una coppia veneta con 8 mila euro di reddito annuo e un parco di auto super lusso da 120 mila**

Mercedes, che però - formalmente - risultava ancora di proprietà di colui che nei fatti gliela aveva venduta. Lo stesso giochetto fatto con la casa in affitto o il laboratorio in affitto: evitare di lasciare le impronte.


In fondo di passi falsi gravi, da evasore in senso stretto, Giuseppe non ne ha fatti. Nemmeno le sue assidue frequentazioni di hotel di lusso a Ischia e a Capri, possono considerarsi tali. Tanto che sono state scoperte solo dopo. Lui aveva applicato alla lettera il principio: meglio non dichiarare mai nulla che dichiarare qualcosa. Ma è stato beccato.

**Internet è la bestia nera di chi vuol fuggire all'erario: basta una mail per essere incastrati per sempre da chi indaga**

**Evasione fiscale**

Periodo gennaio-maggio 2009

**Gli evasori totali scoperti...**

	Numero evasori totali		% sul totale	Base imponibile
Nord	941		35	3.901.551.958
Centro	966		36	2.188.502.915
Sud	769		29	793.446.229
<b>Totale nazionale</b>	<b>2.676</b>		<b>100</b>	<b>6.883.501.102</b>

**...e quelli paratotali**

	Numero evasori paratotali		% sul totale	Base imponibile
Nord	201		37	467.349.840
Centro	244		45	475.750.048
Sud	101		18	199.500.842
<b>Totale nazionale</b>	<b>546</b>		<b>100</b>	<b>1.142.600.730</b>

**I casi****IL CAROSELLO**

Il prestanome (spesso nullatenente) per pochi euro si intesta società per l'import che chiude dopo poco. Di qui nasce un giro di fatture false e la frode sull'Iva battezzata "carosello"

**IL MIMETIZZATO**

Un elettricista di Napoli pur avendo la partita Iva è riuscito a occultare al fisco circa 3,5 milioni non emettendo fatture e non presentando le dichiarazioni Iva e dei redditi

**IL FUGGITIVO**

Ha iniziato la vendita di legname in regola con il fisco, ma dopo aver chiuso la partita Iva ha continuato l'attività in nero non dichiarando ricavi per 10 milioni e Iva dovuta per 2

## L'intervista

I metodi di indagine della Finanza a Treviso: spesso la denuncia arriva dai vicini di casa

## “Case, auto e stile di vita così scoviamo i fantasmi”



**AL COMANDO**  
Claudio Pascucci, comandante della Guardia di Finanza di Treviso

**CO**me scovare gli evasori totali? Sono decisivi tre fattori: il controllo del territorio, che non va mai abbandonato, l'uso delle investigazioni di *intelligence*, l'incrocio delle informazioni che arrivano dalla banche dati», sostiene Claudio Pascucci, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, che sta facendo tremare la ricca provincia del nord-est con le inchieste a tappeto sui falsi nultenenti, con case a Cortina e Jesolo, Ferrari e Porsche in garage, e, in qualche caso, il certificato di esenzione dal pagamento del ticket sanitario conservato nel comodò.

**Ma i cittadini vi aiutano segnalando i sospetti evasori?**

«Stanno aumentando le segnalazioni al 117. Una volta telefonava soltanto il consumatore arrabbiato per non aver ricevuto lo scontrino. Poi sono cominciate ad arrivare le indicazioni sui parucclhieri o massaggiatori in casa. Dagli anni Ottanta in poi, il senso civico sta crescendo: sono i cittadini, ad esempio, che denunciano i loro vicini che hanno la stessa casa popolare ma una capacità

contributiva evidentemente superiore. Ho l'impressione che la crisi economica concorra a sostenere questo processo di arricchimento del senso civico degli italiani. La gente comincia a vivere la denuncia non come una spiata, ma come un vero dovere civico. Chi evade non è più considerato un furbo. C'è una reazione tra la gente a tratti anche giustizialista. Quando abbiamo scoperto come se la passavano alcuni di coloro che avevano chiesto l'esenzione dal ticket sanitario, la gente voleva che fossero pubblicati i nomi!».

**Lei ha svolto la sua attività anche a Palermo: che differenza c'è tra l'evasore totale al nord e quello residente nelle regioni meridionali?**

«La differenza più rilevante è che al sud c'è tanto sommerso. Ci sono aziende completamente sconosciute al fisco. Nel contesto del nord est un fenomeno del genere è ormai improponibile. In una situazione come quella della provincia di Treviso dove c'è una partita Iva ogni dieci abitanti, non si può sopravvivere senza emergere. Questa è la differenza».

(r.ma.)

